

CDLXXXIII.

TORNATA DI SABATO 30 NOVEMBRE 1912

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE MARCORA.

INDICE.

Bilanci (Presentazione):

Consuntivo 1911-12: variazioni al consuntivo 1910-11 (TEDESCO)	Pag. 21819
Assestamento 1912-13 (Id.)	21820
Stati di previsione 1913 14 (Id.)	21820
Consuntivo della Somalia Italiana (Id.)	21820

Commemorazione del senatore Roberto Paganini

FALCIONI, <i>sottosegretario di Stato</i>	21804
MAGNI	21804
PRESIDENTE	21804

Comunicazioni del Presidente (Ringraziamenti)

Dimissioni del deputato Barzilai (Ritirate).	21804
PRESIDENTE	21804

Disegni di legge (Presentazione):

Eccedenze d'impegni (TEDESCO)	21819
Magistrati inviati nelle Colonie (FINOCCHIARO-APRILE)	21821
Trasformazione d'istituti d'istruzione ed educazione (CREVARO)	21821
Approvazione di atti firmati a Washington tra l'Italia e vari Stati, concernenti la protezione della proprietà industriale e la registrazione internazionale dei marchi di fabbrica e di commercio (DI SAN GIULIANO)	21838
Approvazione della Convenzione internazionale sull'oppio (Id.)	21838

Documenti (Presentazione):

Scambio di note per la proroga al 31 dicembre 1917 del vigente trattato di commercio, dogana e navigazione fra l'Italia e la Bulgaria (DI SAN GIULIANO).	21838
Relazione della Commissione parlamentare di vigilanza sul fondo per l'emigrazione (Id.)	21838

Interrogazioni:

Tenenti del corpo di amministrazione (CARBONI-BOJ):	
SPINGARDI, <i>ministro (R. S.)</i>	21805
Ordinanza del prefetto di Bergamo (BENAGLIO):	
FALCIONI, <i>sottosegretario di Stato (R. S.)</i>	21805

Pag.

Collocamento a riposo di funzionari di cancelleria (BELTRAMI):	
GALLINI, <i>sottosegretario di Stato (R. S.)</i>	21807
Linea Firenze-Faenza:	
BERTI	21808
DE SETA, <i>sottosegretario di Stato</i>	21808
Divieto di un comizio in Venezia:	
CAMPANOZZI	21810
FALCIONI, <i>sottosegretario di Stato</i>	21809
Fatti di Chiusi:	
FALCIONI, <i>sottosegretario di Stato</i>	21811-12
TRAPANESE	21812
Abbazia di Pomposa:	
MARANGONI	21814
VICINI, <i>sottosegretario di Stato</i>	21813-14
Divieto di un manifesto in Alessandria:	
FALCIONI, <i>sottosegretario di Stato</i>	21815
MERLANI	21815
Assegni ai veterani:	
MERLANI	21818
MIRABELLI E., <i>sottosegretario di Stato</i>	21816
PAVIA, <i>sottosegretario di Stato</i>	21816
Ordinamento giudiziario (Seguito della discussione del disegno di legge)	21822
BIZZOZERO	21822
CIMORELLI	21831
FERRI ENRICO	21839
FIAMBERTI	21828
Osservazioni e proposte:	
Lavori parlamentari:	
PRESIDENTE	21851-55
Interpellanze sulla politica estera:	
COLAJANNI	21851-52
GIOLITTI, <i>presidente del Consiglio</i>	21852-53
PRESIDENTE	21852
Interrogazioni e interpellanze sul caso Hervé:	
GIOLITTI, <i>presidente del Consiglio</i>	21854
MARANGONI	21854
PRESIDENTE	21854
Rinvio e ritiro d'interrogazioni	21808-809-11

La seduta comincia alle 14.5.

RIENZI, *segretario*, legge il processo verbale della seduta precedente, che è approvato.

Commemorazione del senatore Roberto Paganini.

PRESIDENTE. L'onorevole Magni ha chiesto di parlare.

Ne ha facoltà.

MAGNI. Consenta la Camera che io dica brevemente del compianto senatore Roberto Paganini, che fu deputato per Belluno per tre legislature.

Egli lassù, nei suoi paesi nativi, lasciò largo rimpianto.

Il senatore Paganini fu ingegnere ed industriale di grandi iniziative, fu benefico e portò alto il suo nome per l'Italia e per l'estero.

Era presidente della Società del porto di Antivari, più che impresa industriale, opera di patriottismo.

Io vorrei che le condoglianze della Camera arrivassero alla desolata famiglia ed al suo paese nativo. (*Approvazioni*).

PRESIDENTE. Mi associo alle parole dell'onorevole Magni in memoria dell'onorevole senatore Paganini, che fu deputato per Belluno per tre legislature. (*Approvazioni*).

FALCIONI, *sottosegretario di Stato per l'interno*. Anche il Governo si associa.

PRESIDENTE. L'onorevole Magni propone che siano inviate condoglianze alla famiglia dell'estinto ed alla sua città natale.

Se non vi sono osservazioni, così rimarrà stabilito.

(*Così rimane stabilito*).

Congedi.

PRESIDENTE. Hanno chiesto congedi per motivi di famiglia, l'onorevole Meda, di giorni 4, e per motivi di salute, l'onorevole Carmine, di giorni 20.

(*Sono conceduti*).

Comunicazioni del Presidente.

PRESIDENTE. Dal sindaco di Novara è pervenuta la seguente lettera:

« A Sua Eccellenza il Presidente
della Camera dei deputati

Roma.

« Le condoglianze espresse dall'onorevole Camera dei deputati, proponente l'onorevole Pozzo, per la morte del senatore marchese Vincenzo Ricci, tornano gradite a questa

città, che conobbe da vicino l'alto valore e il senno del compianto senatore, lo amò e circondò ognora della più affettuosa estimazione.

« Onorati dall'attestazione di rimpianto espressa dalla Camera dei deputati, ringraziamo vivamente Vostra Eccellenza che volle rendersene interprete cortese.

« Con particolare ossequio

Il sindaco.

Il sindaco di Ruvo telegrafa:

« Interprete dei sentimenti di gratitudine di questa cittadinanza, ringrazio sentitamente Vostra Eccellenza, il Parlamento e l'onorevole Cotugno per le manifestazioni del profondo cordoglio per la prematura morte dell'onorevole Jatta, uno dei figli pugliesi non degeneri.

« *Il sindaco*

« DE VENUTO ».

Ritiro delle dimissioni del deputato Barzilai.

PRESIDENTE. Comunico alla Camera la seguente lettera:

« *Illustre Presidente,*

« La prego di esprimere alla Camera la mia incancellabile riconoscenza per la manifestazione compiuta, che troppo soverchia il merito della mia persona.

« E la prego anche di comunicare all'Assemblea che sono assai onorato e soddisfatto di poter accogliere, in accordo coi miei amici ed elettori, il suo voto, desistendo dalle offerte dimissioni.

« A lei, illustre Presidente, la confermo dei miei sentimenti più affettuosi e devoti.

« *Devotissimo*

« Salvatore Barzilai ».

(*Approvazioni*).

Interrogazioni.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca le interrogazioni.

L'onorevole ministro della guerra annunzia di aver dato risposta scritta all'interrogazione presentata dall'onorevole Carboni-Boj, « per sapere perchè sia stato bandito un nuovo concorso per esami a scelta fra i tenenti del Corpo di amministrazione, mentre vi sono tenenti dichiarati promovibili a scelta fin dall'anno 1909, e in quantità sufficiente pei bisogni di tutto il 1914: venendo meno così al disposto del regola-

mento per l'esecuzione della legge sull'avanzamento del regio esercito, 21 luglio 1907, che al paragrafo 151 stabilisce doversi « la posizione degli ufficiali per l'avanzamento esaminare non oltre due anni prima del tempo in cui dovrà avvenire la loro promozione ».

RISPOSTA SCRITTA. — « Gli esami per l'avanzamento a scelta, al pari di quelli per lo avanzamento ad anzianità, hanno luogo ogni anno per dar modo ai tenenti aspiranti alla scelta di acquistare in tempo debito il titolo all'uopo necessario e poter quindi guadagnare nel ruolo il vantaggio concesso alla scelta.

« Ai detti esami, giusta il disposto del paragrafo 146 del citato regolamento, possono essere ammessi i tenenti che, per la loro sede di anzianità, abbiano raggiunta la prima metà del ruolo degli ufficiali subalterni.

« Anche in quest'anno quindi sono stati indetti esami per l'accertamento dell'idoneità alla promozione a scelta dei tenenti d'amministrazione che, essendo compresi in detto limite del ruolo, ne hanno fatto domanda. Bene inteso quelli che saranno dichiarati idonei verranno iscritti nel quadro d'avanzamento, quando raggiungeranno i limiti di anzianità che vengono annualmente stabiliti, in modo da non doversi permanere più di due anni.

« Effettivamente, vi sono attualmente tenenti di amministrazione dichiarati promovibili a scelta fin dal 1909; in proposito occorre però osservare che nessuno di essi può essere per ora promosso, pure avendone l'idoneità, non soddisfacendo alla condizione tassativamente all'uopo voluta dall'articolo 36 della legge sull'avanzamento, di essere cioè entrati a far parte del primo dodicesimo del ruolo organico degli ufficiali subalterni.

« Ma, anche se detti tenenti avessero soddisfatto a tale condizione, non sarebbe stata questa una ragione per sospendere in questo anno gli esami a scelta, precludendo così illegalmente ai tenenti più anziani la possibilità di conseguire alla loro volta la promozione a scelta.

« Riguardo al fatto che il paragrafo 151 del regolamento precitato prescrive doversi « la posizione degli ufficiali per l'avanzamento esaminare non oltre due anni prima del tempo in cui dovrà avvenire la loro promozione », si osserva che la posizione dei detti tenenti fu esaminata fin dal 1909 in

base alla situazione del ruolo del Corpo contabile di cui essi allora facevano parte.

« Abolito detto Corpo in seguito alla legge 17 luglio 1910, n. 531, ed entrati in vigore i ruoli di sussistenza e di amministrazione, fu per essi riconosciuto valido agli effetti della promozione a scelta nei ruoli medesimi, il titolo di idoneità già acquistato, e si credette pertanto opportuno di lasciarli iscritti nel quadro di avanzamento sebbene fossero lontani alla promozione.

« Appare quindi evidente che non c'è stata inosservanza del paragrafo 151 del regolamento sull'avanzamento in quanto che l'esservi attualmente tenenti d'amministrazione giudicati per la scelta prima del limite di tempo prescritto deriva dallo stato di fatto esistente al momento dell'entrata in vigore dei nuovi ruoli, stato di fatto che l'Amministrazione ha rispettato usando così un trattamento benevolo agli interessati.

« Il ministro

« SPINGARDI ».

PRESIDENTE. L'onorevole sottosegretario di Stato per l'interno annunzia di aver dato risposta scritta all'interrogazione dell'onorevole Benaglio, al ministro dell'interno, « per sapere se siano a sua conoscenza i provvedimenti di ordine sanitario emessi da alcuni prefetti in base agli articoli 1 della legge sanitaria e 3 della legge provinciale e comunale e specialmente l'ordinanza 19 agosto 1910, n. 3940, del prefetto di Bergamo che ha dato origine a molti procedimenti penali in quella provincia, chiusi con sentenze di condanna a pene restrittive della libertà personale; se non creda opportuno di dare ai signori prefetti istruzioni sulla applicazione e sulla interpretazione degli articoli 125 e 129 del testo unico della legge sanitaria, approvato con regio decreto 1º agosto 1907; e se, in vista di un recentissimo giudicato della Suprema Corte romana pronunciato in materia e contrario alla proposta del procuratore generale sulla applicazione dei suddetti articoli di legge, non ritenga conveniente, a tutela della incolumità e della libertà delle persone quanto della pubblica igiene, di presentare un disegno di legge interpretativo degli articoli 125 e 129 della suddetta legge ».

RISPOSTA SCRITTA. — « L'ordinanza del 10 agosto 1910, alla quale in particolar modo fa riferimento l'onorevole interrogante fu emessa dal prefetto di Bergamo

quando già era scoppiato il colera nelle Puglie.

« Data la notoria potenza e rapidità di diffusione di questa malattia, parve, e fu savio provvedimento, conforme del resto alle istruzioni di massima del Ministero, quello diretto a eliminare in tempo utile le cause che più apparivano prossime allo sviluppo del grave morbo in quella provincia, sia nello intendimento di prevenirne l'infezione, sia e più, nel fine di impedirne la diffusione qualora, com'era facile prevedere, casi di colera fossero in quel territorio comparsi. Questo ordine di provvedimenti appariva tanto più urgente ed imprescindibile in quanto la provincia di Bergamo era stata fra le più duramente colpite nelle precedenti epidemie coleriche. E che la prefettura non andasse errata lo dimostrò il fatto che il colera anche in provincia di Bergamo fece la sua apparizione, pur venendovi prontamente circoscritto e debellato.

« L'ordinanza riguardava il divieto di tener letame nell'abitato; l'obbligo di provvedere di acqua potabile e di latrine le case coloniche, il divieto di porre in vendita cibi, senza ripari dalle mosche e dalla polvere. La necessità di tali misure preventive è ovvia, specie per quanto riguarda l'acqua potabile e le latrine; giacchè l'inquinamento dei moltissimi rivi, canali e fossi esistenti in quella provincia è sempre stato colà la causa del rapido diffondersi del morbo, specie perchè spesso i contadini, non avendo altra acqua, sono costretti a bere quella dei fossi e dei canali.

« I contravventori all'ordinanza erano dichiarati punibili a termini dell'articolo 129 del testo unico delle leggi sanitarie 1º agosto 1907.

« L'ordinanza diede luogo a parecchie cause per contravvenzioni. Talune furono seguite da appello, e non poche giunsero in Cassazione.

« Fu sostenuta la incostituzionalità dell'ordinanza, negandosi al prefetto la facoltà di emettere ordinanze in virtù degli articoli 125 e 129 del testo unico delle leggi sanitarie, nel caso di epidemie minacciate; ritenendo che tale facoltà egli avesse solo nel caso di epidemia già esistente.

« La tesi della incostituzionalità, che era stata ammessa in grado di appello dal tribunale di Bergamo, venne respinta dalla Corte Suprema di cassazione, che decise, il 22 giugno ultimo scorso su vari ricorsi della procura del Re del tribunale di Bergamo.

« Le considerazioni sulle quali la Corte Suprema fondò il suo recente pronunciato pienamente riconoscono nel prefetto il diritto di avvalersi delle facoltà, che, nello interesse della pubblica salute, gli articoli 125 e 129 gli consentono, non solo nel caso in cui l'esistenza di malattie infettive e diffuse sia accertata, ma anche quando, come avvenne nel caso in esame, sia minaccioso e grave il pericolo del sorgere di tali malattie nell'ambito di una circoscrizione al momento immune. Dappoichè, nello interesse supremo della salute pubblica, valgano assai meglio e sono di ben più sicura efficacia le misure adottate a tempo prima che un'epidemia si manifesti, anzichè le tumultuarie misure repressive quando già il male è sorto e dilaga.

« E nel caso speciale di Bergamo è appena necessario aggiungere che i provvedimenti per l'acqua potabile e per le latrine sarebbero stati assolutamente troppo tardivi ed avrebbero mancato al loro scopo, se presi dopo la comparsa dell'epidemia, e dopo già avvenuto l'inquinamento delle acque.

« A questi criteri ha sempre del resto ispirato, come si disse, la sua condotta questo Ministero tutte le volte che è nata la necessità di combattere gravi malattie infettive e diffuse; pur vigilando che delle facoltà discretime dalla legge attribuite ai prefetti in materia che tocca così da vicino la libertà e la proprietà dei cittadini, i prefetti stessi facessero buon uso.

« E non pare davvero che si debba mutare indirizzo proprio ora che la Corte Suprema di cassazione ha riconosciuto esatta l'interpretazione larga, data da questo Ministero agli articoli 125 e 129 sopra citati.

« Anche meno si ravvisa la necessità o la opportunità di una disposizione di legge interpretativa che non potrebbe essere diretta se non a restringere la portata delle disposizioni contenute negli articoli stessi, giacchè non solo tali articoli sono chiarissimi di per sè e nel loro contenuto e finalità, e non ammettono dubbî; ma anche essi costituiscono, per così dire, la chiave di volta del sistema di difesa contro le malattie infettive, permodochè ove ne venisse alterata comunque la sostanza od affievolita la efficacia, alla lotta contro le epidemie verrebbe meno in parte l'arma più poderosa e sicura.

« Non si contesta che detti articoli importino una limitazione della libertà individuale e della proprietà privata.

« Ma ciò è proprio delle disposizioni di indole sanitaria le quali tutte, senza eccezione, limitano il libero uso della proprietà privata ed impongono a questa carichi e pesi: e ciò in nome del supremo interesse della tutela sanitaria della collettività: interesse pubblico ed essenziale che supera tutti i privati interessi e tutti li respinge e subordina. Negare comunque siffatto fondamentale principio, equivarrebbe a rinnegare le basi del nostro diritto sanitario.

« *Il sottosegretario di Stato*

« FALCIONI ».

PRESIDENTE. L'onorevole sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia annunzia di aver dato risposta scritta all'interrogazione degli onorevoli Beltrami e Berenini « per conoscere le ragioni per le quali si sono verificati diversi casi di reiezione di domande di collocamento a riposo di funzionari di cancelleria e segreteria, che ne avevano diritto acquisito; arrecando così documento non solo ai singoli interessati ma anche all'intera classe ed al servizio, perchè con tale fatto vengono nuovamente ritardate le promozioni ».

RISPOSTA SCRITTA. — « Come ben conoscono gli onorevoli interroganti, il fondo delle pensioni per tutte le amministrazioni dello Stato fu consolidato nella cifra di cento milioni con la legge del 21 marzo 1912, n. 194.

« In esecuzione dell'articolo 14 di tal legge, con regio decreto 5 agosto ultimo scorso, a cura del Ministero del tesoro, si è provveduto tra i vari Ministeri al riparto del fondo di annualità suindicato, per l'esercizio finanziario 1912-13, assegnandosi al Ministero di grazia e giustizia la somma totale di lire 7,415,000. Dalla situazione intanto del debito vitalizio al 30 settembre prossimo passato si rileva che l'ammontare delle annualità di pensione, che si pagano a pensionati dipendenti da questa amministrazione ascende a lire 7,503,807.07, eccedendo così di lire 88,807.07 la somma assegnata col predetto regio decreto del 5 agosto ultimo scorso.

« Di fronte a tale stato di cose, ben comprendono gli onorevoli interroganti che sino a quando l'eccezione così accertata non venisse eliminata per morte o per altre cause, che importino la perdita del godimento della pensione, in modo che il fondo stanziato di lire 7,415,000 presenti sufficiente disponibilità, non sarebbe possibile a questo

Ministero dar corso ad alcun provvedimento di riposo, che non fosse determinato da tassativa disposizione di legge.

« Preoccupato tuttavia della necessità di provvedere sulle domande di collocamento in pensione di alcuni funzionari di cancelleria, cui i lunghi anni di servizio conferiscono il diritto di un meritato riposo nel momento in cui l'età inoltrata o le gravi malattie tolgono ad essi la possibilità di continuare a prestare giovevoli servizi all'amministrazione, questo Ministero ha ottenuto, in via del tutto eccezionale, dal Ministero del tesoro il nulla osta per il collocamento a riposo di dieci di tali funzionari a partire dal 1° febbraio 1913.

« I provvedimenti contenuti in tali limiti non tolgono però, e di ciò ne assicuro gli onorevoli interroganti, che il Ministero continui a espletare tutte le pratiche relative a domande del genere da parte di funzionari di cancelleria, augurandosi che prima dello scadere dello esercizio il fondo assegnato a questa Amministrazione presenti il margine necessario da consentire l'ulteriore corso dei provvedimenti di riposo.

« *Il sottosegretario di Stato*

« GALLINI ».

PRESIDENTE. La prima interrogazione inserita nell'ordine del giorno è degli onorevoli Turati, Treves e Samoggia al presidente del Consiglio « per sapere: 1° se gli sembri serio ed ammissibile che la nuova legge elettorale fatta allo scopo di universalizzare il diritto di effettiva cittadinanza politica nella parte mascolina della nazione, riceva dal Governo e dalle Amministrazioni locali tale interpretazione ed applicazione, per cui suo primo effetto sia la destituzione dall'elettorato di centinaia di migliaia di cittadini che legittimamente già ne godono, e ai quali tale diritto fu già ponderatamente riconosciuto da quelle stesse Autorità che oggi si arbitrano di contestarglielo adducendo di dover ignorare documenti pubblici non impugnati di falso, e di loro propria fattura, o tuttora esistenti presso le medesime (certificati scolastici o esattoriali di qualsiasi comune, certificati di esperimento avanti il pretore, ecc., ecc., e, in ogni caso, corrispondenti annotazioni d'ufficio sulle vecchie liste elettorali); 2° se gli sembri serio ed ammissibile che siffatta livragione civile, e con essa quella che minaccia automaticamente tutti gli elettori iscritti in comune diverso da quello della presunta loro attuale residenza, si consu-

mino senza darne almeno tempestiva e personale notizia ai singoli interessati, pei reclami o ripari del caso; 3º se, quando ciò fosse avvenuto, non riterrebbe doveroso trovar modo di reintegrare nel diritto di reclamo e di reinscrizione i pacifici cittadini che fossero rimasti zimbello di così inopinata ed allegra canzonatura ».

TURATI. La ritiro, d'accordo col Governo.

FALCIONI, *sottosegretario di Stato per l'interno*. Perfettamente.

PRESIDENTE. Sta bene.

Segue allora l'interrogazione dell'onorevole Berti, al ministro dei lavori pubblici « per sapere se di fronte ai ripetuti lamenti e alle ripetute richieste delle popolazioni interessate e dei loro legittimi rappresentanti, il Governo abbia preso o intenda prendere risoluzioni e provvedimenti all'oggetto che il servizio dei treni viaggiatori sulla linea Firenze-Faenza sia più completo e meglio organizzato, in ispecie sotto al riguardo del prolungamento di alcuni treni sino a Faenza e Firenze rispettivamente, e delle coincidenze coi treni da e per Roma, Livorno, Ravenna, Ancona e Alta Italia ».

L'onorevole sottosegretario di Stato per i lavori pubblici ha facoltà di rispondere.

DE SETA, *sottosegretario di Stato per i lavori pubblici*. All'onorevole Berti, che lamenta l'insufficienza dei treni sulla linea Faenza-Firenze, io debbo dichiarare che attualmente il movimento dei viaggiatori non è tale da consentire l'attuazione di altri treni su quella linea. Si potrebbe soltanto modificare l'orario e fare qualche altra piccola cosa per migliorare l'andamento del servizio su quella ferrovia. Debbo però osservare all'onorevole Berti che la maggioranza degli interessati recentemente si manifestò favorevole all'orario ora in vigore su quella linea: quindi, ripeto, io non potrò che fare una raccomandazione alla Direzione generale delle ferrovie di tener presenti i desiderata che l'onorevole Berti m'indicherà in occasione di modificazione d'orari.

PRESIDENTE. L'onorevole Berti ha facoltà di dichiarare se sia soddisfatto.

BERTI. La Camera di commercio di Firenze, con lodevole iniziativa, per tre anni di seguito ha convocato deputati, senatori, sindaci, presidenti di comizi e consorzi agrari, di società industriali, consiglieri provinciali, eccetera, di tutta la Toscana, per avvisare alle modificazioni che apparissero utili o necessarie per modificare

l'orario dei treni su tutte le linee della regione.

Una di queste riunioni ebbe luogo anche nel luglio dell'anno scorso, e vi intervennero anche il rappresentante alla Camera di commercio ed altre rappresentanze di carattere industriale e commerciale della Romagna toscana, la cui comunicazione più rapida ed economica con Firenze è quella offerta dalla linea Faenza-Firenze.

Furono espressi desiderati diversi appunto in riguardo a modificazioni di orari più che ad aggiunta di treni sopra questa linea. Questa costanza della Camera di commercio di Firenze nel volere ogni anno fare esprimere i desiderati delle popolazioni è una costanza degna di lode ed alla quale fa contrasto un'altra costanza, quella dell'amministrazione delle ferrovie nel non tener conto di questi desiderati (*Approvazioni*) quasi che la voce autorevole che promana da una eletta schiera di persone che per uffici pubblici o per rappresentanza di enti ben conosce i veri e reali bisogni della regione, fosse voce inattendibile, sorta dal capriccio per creare molestie alla burocrazia ferroviaria.

Il malumore specialmente nella Romagna toscana a questo riguardo è grande, perchè l'unica linea che congiunge la Romagna toscana ed anche le Marche con Firenze è precisamente la linea Faenza-Firenze, linea che tutti sappiamo quanto sia costata allo Stato, non tanto per le reali necessità della costruzione quanto, pur troppo, per effetto e in conseguenza di deplorable speculazione.

Ora, almeno, che questa linea sia utilizzata per tutta la sua potenzialità; che il movimento dei treni risponda ai bisogni delle popolazioni le quali, lavorando e creando la ricchezza e la grandezza del paese, hanno certamente il diritto di trarre dalla linea stessa i maggiori possibili vantaggi.

È stato quindi mio pensiero richiamare in proposito l'attenzione del Governo nella speranza che, mercè il di lui intervento, l'Amministrazione delle ferrovie si pieghi ad accogliere alcune tra le più importanti e necessarie di tali modificazioni. Basti dire che l'ultimo treno da Faenza per Firenze parte alle ore 17, mentre tutto il movimento dei servizi automobilistici della Romagna toscana coordinato con le esigenze del servizio postale ha gli arrivi a Cesena ed a Forlì posteriormente a quest'ora per modo che si rende impossibile ai viaggiatori giungere a Faenza in tempo da valersi di

quella partenza. Ed allora essi sono costretti o a rimanere a Faenza per attendere il treno che parte alle ore 4 del dì dopo o a percorrere la linea di Bologna facendo un cammino più lungo, e subendo una notevole spesa maggiore oltre il disagio di un viaggio notturno.

Eppure vi è un treno che parte alle 20.15 da Faenza e questo lo si fa arrestare a Maradi, onde è giusta domanda che questo treno sia fatto proseguire fino a Firenze per ivi trovarsi in coincidenza col treno per Roma, tanto più che fino al 1908 esso proseguiva appunto fino a Firenze.

Si noti che i viaggiatori, specialmente quelli di commercio pei quali il tempo è davvero moneta, percorrendo la linea-Firenze-Ancona-Brindisi con biglietto a tariffa differenziale non possono avvalersi del tratto Firenze-Bologna-Faenza non compreso come deviazione facoltativa; per cui essi si trovano nella necessità di passare la notte a Firenze, donde l'ultimo treno per Faenza parte alle 18, o, rispettivamente, a Faenza.

Non mi fermo sopra altri dettagli di orari e di servizi, perchè mi recai già a preciso dovere di consegnare all'onorevole sottosegretario di Stato il verbale stampato dell'ultima adunanza tenuta presso la Camera di commercio di Firenze. Mi riferisco per i particolari, a quanto è espresso in quel verbale. E chiedo all'onorevole sottosegretario di Stato e per lui al Governo di voler fare sollecitazioni all'Amministrazione delle ferrovie perchè la voce delle popolazioni interessate ripetutamente e autorevolmente fattasi sentire, sia tenuta nel dovuto conto, e se non bastano le sollecitazioni, di volere ordinare, perchè non è ammissibile che rimanga ancora quello slegamento tra la stazione di Firenze e le stazioni ferroviarie dell'Adriatico che già troppo si lamentò durante l'amministrazione delle due grandi reti ferroviarie private, le quali pareva proprio si adoperassero a sommo studio per scombinare le coincidenze ed obbligare i viaggiatori a transitare pel tratto più lungo e più dispendioso e quindi per loro più utile.

Ringrazio sentitamente l'onorevole sottosegretario di Stato per le buone intenzioni che ha manifestate; ma per dichiarare la mia piena soddisfazione egli mi consentirà di riserbarmi a quando seguiranno i fatti che pel suo interessamento mi giova credere non mancheranno.

Allora tale dichiarazione avrà un conte-

nuto di ben maggior valore, in quanto sarà l'espressione della soddisfazione delle laboriose ed industri popolazioni nell'interesse delle quali ho creduto portare oggi innanzi alla Camera queste mie convinte premure. (*Approvazioni*).

PRESIDENTE. Non essendo presenti gli onorevoli interroganti le seguenti interrogazioni si intendono ritirate:

Bentini, al ministro dell'interno, « sui motivi che hanno consigliato lo smuramento e il sequestro di una lapide commemorante nel cimitero di San Pietro in Casale, Mario Stanghellini, offendendo con l'atto inqualificabile il sentimento di un paese che ha culto ad i suoi morti e vigilanza per i suoi diritti »;

Meda, al ministro dell'interno, « per sapere se sia vero che gli elettori politici attuali non aventi ancora raggiunto il trentesimo anno di età, quando non abbiano fatto l'esame di proscioglimento nel comune in cui sono residenti o non posseggano più il certificato dell'esame subito in passato innanzi al pretore, perderanno il diritto all'elettorato fino al 30° anno ove non facciano domanda di essere iscritti nelle nuove liste corredandola o dell'attestato di proscioglimento, o del certificato del pretore in seguito a nuovo esame subito in conformità al regolamento 26 luglio 1912 e nel periodo dal 30 agosto al 18 settembre ».

Segue una interrogazione dell'onorevole Cavagnari, ma debbo avvertire l'onorevole interrogante che l'onorevole sottosegretario di Stato per i lavori pubblici ha chiesto, a norma dell'articolo 115 del regolamento, di rimettere la risposta a lunedì.

CAVAGNARI. Siamo d'accordo.

PRESIDENTE. Segue l'interrogazione dell'onorevole Campanozzi, al ministro dell'interno, « sull'arbitrario divieto del comizio pubblico che era stato indetto dai telefonisti di Venezia per chiedere la riforma dell'iniquo regolamento ».

L'onorevole sottosegretario di Stato per l'interno ha facoltà di rispondere.

FALCIONI, *sottosegretario di Stato per l'interno*. L'onorevole Campanozzi parla di divieto arbitrario. Ora io debbo dichiarargli che non vi fu alcun divieto e che dunque non vi fu divieto arbitrario.

Le cose andarono semplicemente così. La Federazione postelegrafica di Venezia si era riunita per protestare, come l'onorevole Campanozzi dice esattamente, contro il regolamento telefonico che io non posso definire, come egli dice, iniquo.

Allora l'autorità competente ha fatto comprendere a questi funzionari dello Stato che un comizio pubblico per discutere in questo modo di un atto dell'amministrazione non era possibile e che essi potevano radunarsi in privato.

Essi hanno capito bene l'avvertimento, tanto che non hanno più tenuto il comizio pubblico e si sono radunati in forma privata e al comizio intervenne anche l'onorevole Campanozzi.

Ripeto: non vi fu alcun divieto; ma si è unicamente dichiarato che qualsiasi atto in quella forma pubblica avrebbe costituito una insubordinazione che avrebbe potuto dar luogo a provvedimenti disciplinari. Perciò si è reso a quei funzionari un vero servizio.

Se l'onorevole Campanozzi volesse oggi discutere alla Camera di quel regolamento che ha definito iniquo, egli comprenderà come io mi trovi nella impossibilità di discutere di cose in cui la mia competenza non entra. (*Bene!*)

PRESIDENTE. L'onorevole Campanozzi ha facoltà di dichiarare se sia soddisfatto.

CAMPANOZZI. Mi sarei guardato bene, onorevole Falcioni, di discutere con lei del regolamento telefonico.

Voglio subito darle una cortese smentita per quanto riguarda il divieto del comizio da parte della questura di Venezia.

Il questore di Venezia, in data 12 agosto 1912, al Comitato della federazione postale-telegrafica che aveva chiesto di poter indire un comizio pubblico, rispose nei termini seguenti:

« Informo vostra signoria che il comizio pubblico indetto per il 13 corrente da cotesta sezione della federazione postale-telefonica non può permettersi avendo per scopo di esercitare pressioni sui pubblici poteri ».

Ecco dunque che il sorriso che prima ho veduto sulle labbra dell'onorevole Podestà era un po' prematuro (*Ilarità*) poichè il comizio pubblico fu appunto vietato dal questore di Venezia.

Mi permetto di richiamare l'attenzione del Governo e della Camera sulla motivazione con cui il comizio pubblico è stato vietato, cioè la pressione sui pubblici poteri, motivazione che, se ammessa, verrebbe ad annullare completamente il diritto di riunione per gli impiegati pubblici; poichè questi, nelle loro assemblee e nei loro comizi non possono che esercitare una qualche pressione sui pubblici poteri.

Ora gl'impiegati non hanno alcun altro modo per far conoscere e far valere le loro ragioni; ed io non credo che gl'impiegati telefonici, perchè addetti ad un servizio statale (e non lo credo nemmeno dal punto di vista del diritto dello Stato) debbano essere privati delle pubbliche libertà concesse dallo Statuto fondamentale del Regno.

La ragione del divieto da lei addotta, onorevole sottosegretario di Stato, che cioè il comizio pubblico avrebbe rappresentato una insubordinazione, non fa che aggravare la posizione del Governo, poichè si viene a considerare una presunta mancanza disciplinare come pretesto per violare i diritti dei cittadini. E si viola inoltre la legge sullo stato giuridico degli impiegati, la quale parla di manifestazioni collettive che tendano a fare pressioni illegittime sui poteri pubblici, e illegittima non è certamente la pressione che si esercita esplicando un diritto concesso dallo Statuto.

E ciò è tanto vero che l'onorevole Giolitti, quando si discusse la legge sullo stato giuridico degli impiegati, commentando la illegittimità di queste manifestazioni, disse che si riferiva agli assembramenti tumultuosi, agli atti di violenza collettiva che si sarebbero potuti esercitare contro l'amministrazione, ma non già alle riunioni pacifiche di cui parla lo Statuto.

Ecco infatti le sue parole: « In questo disegno di legge non si parla in alcun punto del diritto di associazione, il quale rimane completo e assoluto quale deriva dallo Statuto del Regno. Gli impiegati sono cittadini come tutti gli altri e quindi hanno tutti i diritti degli altri cittadini ».

Comunque, onorevole Falcioni, pur volendo dare alla legge una interpretazione restrittiva e lesiva del diritto di riunione, che non credo compatibile con un Governo democratico, voi sareste egualmente in errore. Voi potete punire gli impiegati che si riuniscono in comizio, se credete che abbiano commesso insubordinazioni, ma non potete vietare il comizio, nè potete servirvi di una vera o presunta responsabilità degli impiegati per togliere loro quei diritti dei quali godono in base alla legge fondamentale del Regno.

Aggiungo una ultima osservazione anche per darvi un'altra cortese smentita. Avete detto che il comizio è stato vietato perchè il Governo vieta questi comizi, ed io dico che non è vero, perchè a Milano il comizio pubblico (e me ne appello all'onorevole Turati) è stato permesso, come è stato per-

messo anche a Genova. Usate dunque due misure e due interpretazioni diverse della legge sugli impiegati e dello Statuto. Ed aggiungo di più che il comizio a Venezia, fu tenuto ugualmente in forma privata e riuscì più solenne, appunto per il divieto da parte della questura. (*Ilarità*) Ed allora cade la consistenza e la serietà delle vostre ragioni e di quelle addotte dal questore, perchè, se la forma pubblica si consente a Milano, a Genova e non a Venezia, se il comizio proibito in forma pubblica, si fa ugualmente, ed il divieto non fa che accrescere il successo, allora il vostro divieto diventa ridicolo e non può conferire troppo prestigio allo Stato. (*Ilarità — Commenti — Approvazioni*).

PRESIDENTE. Segue l'interrogazione dell'onorevole Quaglino, al ministro dell'interno, « per sapere se non creda opportuno impartire speciali istruzioni onde venga prorogato al 31 gennaio 1913 il termine utile per tutti gli emigranti di chiedere l'inserzione nelle liste elettorali ai sensi della nuova legge ».

QUAGLINO. La ritiro.

PRESIDENTE. Segue allora quella dell'onorevole Montemartini, al ministro dei lavori pubblici, « per sapere se non creda opportuno consentire una ulteriore proroga per l'entrata in vigore del regolamento 26 marzo 1911 sopra la larghezza dei cerchi delle ruote dei veicoli circolanti sulle strade pubbliche, massime per quelle provincie che già avevano imposto, con regolamenti locali, larghezze determinate diverse da quelle ora imposte dal regolamento governativo ».

Non essendo presente l'onorevole Montemartini s'intende che l'abbia ritirata.

Segue l'interrogazione dell'onorevole Campanozzi, al ministro dell'interno, « per conoscere se non ritenga necessario ed urgente accogliere i votiripetutamente espressi dal proletariato, dalla stampa e dagli enti pubblici della capitale, per eliminare la vergogna delle persistenti angariche restrizioni del diritto dei poveri all'assistenza ospitaliera gratuita ».

FALCIONI, *sottosegretario di Stato per l'interno*. Siamo d'accordo con l'onorevole Campanozzi di rimetterne lo svolgimento ad altra seduta.

PRESIDENTE. Ma, secondo quanto prescrive il regolamento, bisogna stabilirne il giorno.

FALCIONI, *sottosegretario di Stato per l'interno*. Allora, sabato prossimo.

PRESIDENTE. Sta bene.

Segue l'interrogazione dell'onorevole Trapanese, al ministro dell'interno, « 1° sul raccapricciante delitto avvenuto a Chiusi, ove il carabiniere Marzolini, investendo, con la sciabola sguainata, alcuni giovanotti inermi, colpiva alle spalle il diciottenne Morellini Alberto producendogli una ferita di punta e taglio penetrata in cavità, per 20 centimetri, che fu causa della morte del povero Morellini; 2° sul cinismo del delegato di pubblica sicurezza signor Francesco Petrilli, il quale, dopo 24 ore dal fatto e dopo un'ora dalla morte del povero Morellini, si recava in casa dell'estinto e senza alcun riguardo alla desolazione ed al lutto della famiglia cercava, arrogantemente, di arrestare il fratello Giuseppe, provocando la più legittima indignazione nella cittadinanza; 3° sulla condotta dei dirigenti il servizio di pubblica sicurezza a Chiusi, delegato e graduati dei carabinieri, per avere affidato il servizio di pubblica sicurezza della piazza affollata di popolo, a soli due giovani carabinieri inesperti, mentre essi alle ore 22 si erano ritirati per riposare ».

L'onorevole sottosegretario di Stato per l'interno, ha facoltà di rispondere.

FALCIONI, *sottosegretario di Stato per l'interno*. La interrogazione dell'onorevole Trapanese è esposta in una forma così completa che mi parrebbe superfluo ritornare sui fatti che egli ha accennato nella interrogazione stessa.

In sostanza si tratta di questo: il 15 di agosto ultimo scorso, i cittadini di Chiusi festeggiavano il ritorno di un tenente dalla Libia; mentre, si può dire, l'anima di tutto il paese era accorsa alla stazione per portare il suo tributo di omaggio a questo prode, un manipolo di giovani si oppose alla manifestazione con quei fischi, quelle grida e quegli abbasso che è inutile che io ripeta qua dentro. (*Commenti — Approvazioni*).

Ne nacque una colluttazione, ma deve notare la Camera che soli due carabinieri si trovavano in quella contingenza di fronte a tutta una massa non armata ma certamente molto forte per numero poichè varie migliaia di persone si trovavano sul luogo.

I carabinieri fecero tutto quello che era possibile per evitare le colluttazioni e le zuffe; ma disgraziatamente uno di loro che si vide aggredito (perchè mi ammetterà l'onorevole interrogante che i due carabinieri prima non avevano fatto alcun atto contro la folla, unicamente tentando di in-

durla alla calma, il che era come gridare al vento) esplose la rivoltella o, non ricordo bene in questo momento, estrasse la sciabola, ferendo un giovane che dopo pochi giorni morì. Avverta l'onorevole interrogante che non sarebbe nemmeno il carabiniere Marzolini quegli che avrebbe colpito l'individuo, ma un altro carabiniere; vi fu, sulle prime, un errore di persona.

Voglio però ricordare all'onorevole interrogante, ed è bene che la Camera lo sappia, che appena avvenuto il fatto, come era suo dovere, l'autorità giudiziaria iniziò subito gli atti a carico dei presunti colpevoli e fra i presunti colpevoli non vennero dimenticati anche i due carabinieri Marzolini e Cherchi. Ma con ordinanza della camera di consiglio i due carabinieri vennero assolti e si dichiarò in loro confronto non luogo a procedere per inesistenza di reato mentre (e soltanto oggi lo apprendo) il processo per i fatti di Chiusi svoltosi innanzi al tribunale di Montepulciano il 22 e 23 corrente, e nel quale erano coinvolti quindici individui per oltraggio e resistenza alla forza pubblica, si è chiuso con la condanna di dodici fra essi a pene varianti dai tre ai quattro mesi di reclusione e di assoluzione per gli altri tre.

Ho voluto accennare a questo fatto per dimostrare all'onorevole interrogante come ormai per sentenza passata in giudicato la quale fa stato *erga omnes*, nessuna responsabilità penale o morale può addebitarsi a quel disgraziato carabiniere il quale, trovandosi di fronte con un solo compagno ad una folla ostile, cercò di tutelare la propria incolumità personale mentre l'autorità giudiziaria ha ritenuto colpevoli dodici di coloro che in occasione dei fatti stessi erano stati arrestati.

Di fronte al verdetto dell'autorità giudiziaria non posso e non debbo fare commenti; li farà forse l'onorevole interrogante e non so quale scopo potranno raggiungere; ad ogni modo i fatti nella loro sincerità ed interezza sono quali li ho esposti. (*Benissimo!*)

PRESIDENTE. L'onorevole Trapanese ha facoltà di dichiarare se sia soddisfatto.

TRAPANESE. Non posso dichiararmi soddisfatto della risposta dell'onorevole sottosegretario di Stato, perchè un'ordinanza di camera di consiglio abbia assolto i carabinieri. La mia interrogazione era complessa, e denunciava diversi fatti.

L'onorevole sottosegretario di Stato, se non ci fosse stata l'ordinanza avrebbe af-

facciato la pregiudiziale che pendeva un giudizio e quindi non se ne poteva parlare...

FALCIONI, *sottosegretario di Stato per l'interno*. L'avrei fatto certamente se il giudizio fosse stato in corso.

TRAPANESE. ...ora invece c'è l'ordinanza, ed egli si limita a dire: c'è la cosa giudicata.

Io debbo far osservare che era un gruppo di domande che io facevo all'onorevole sottosegretario di Stato, poichè è una esagerazione quello che si è detto qua dentro che cinquecento persone assalivano due soli carabinieri. Ma ad ogni modo è inutile, voi dite, di parlarne perchè oramai c'è l'ordinanza e non se ne parla più.

Ma c'è qualche cosa che può interessare il Governo, cioè l'altra parte della mia interrogazione.

In una città come Chiusi, in un momento in cui si sapeva che ci dovevano essere dimostrazioni, avviene questo fatto strano, che in tutta la piazza, dove c'era una musica che sonava e quindi tutta la gente era attorno raccolta, si lasciano due soli carabinieri alle dieci di sera, ed il delegato ed il maresciallo a quell'ora erano tutti e due a letto a riposare... (*Rumori — Interruzioni*).

Io capisco che non vi possano far piacere questi rilievi. (*Interruzioni*). Ora io debbo denunciare questo fatto, perchè, onorevole sottosegretario di Stato, ritengo che una responsabilità là ci sia. Perchè non è vero che questi due carabinieri furono assaliti dalla folla, ma invece si è provato che questo povero ragazzo di diciotto anni è stato ferito da una sciabolata alle spalle.

Ora voi capite che chi è colpito alle spalle non aggredisce: può trovarsi nella condizione di fuggire in quel momento. E questo carabiniere dava sciabolate all'impazzata.

Questa è la verità. E se voi non ricordate se si trattava di una sciabolata o di un colpo di rivoltella, è bene che questa dimenticanza vi faccia giuoco, poichè si tratta di una sciabola che ha colpito alle spalle un ragazzo di diciotto anni il quale si capisce che in quel momento fuggiva. E non dico altro. (*Commenti animati*).

FALCIONI, *sottosegretario di Stato per l'interno*. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FALCIONI, *sottosegretario di Stato per l'interno*. Debbo riconoscere (vede che sono leale) all'onorevole interrogante che non ho dato una risposta congrua ad un punto

preciso della sua interrogazione. Egli cioè sosteneva che non soltanto i due carabinieri ma anche tutti quelli che potevano costituire eventualmente la forza pubblica del comune di Chiusi dovevano trovarsi sulla piazza in quella sera. E, ripeto, io debbo dar ragione a lui da questo punto di vista. Perchè, siccome nella città di Chiusi vi è un delegato di pubblica sicurezza e vi è anche un maresciallo dei carabinieri, avrebbe l'autorità politica desiderato che entrambi questi funzionari si fossero trovati sulla piazza mentre i fatti avvenivano. E tanto in confronto dell'uno quanto in confronto dell'altro, dei provvedimenti che l'onorevole Trapanese naturalmente deve conoscere...

Una voce. E allora?

TRAPANESE. Non li conosco, ed ho fatto l'interrogazione per saperli.

FALCIONI, *sottosegretario di Stato per l'interno*. I provvedimenti sarebbero questi, per essere precisi: il maresciallo maggiore comandante la stazione dei carabinieri a Chiusi, per il fatto di non essere rimasto a presenziare fino alla fine il concerto di piazza nella sera in cui avvennero i deplorati fatti, venne punito col massimo degli arresti di rigore e trasferito in altra sede.

Quanto al delegato gli fu inflitto dal Ministero un severo richiamo per lo stesso oggetto.

Debbo però far notare una circostanza di fatto (perchè è bene dire tutto qua dentro), che tanto l'uno quanto l'altro di questi egregi funzionari (mi consenta la frase), funzionari egregi almeno fino a che il fatto non accadde, hanno portato a loro discolpa questa considerazione che pareva naturale. Dicevano: si suonava la musica in piazza, e chi poteva lontanamente immaginare che sarebbe avvenuta quella zuffa che ebbe così dolorosa conseguenza? Ora se tutte le volte che in una piazza suona la musica dovessimo mandare tutta la forza pubblica, comprenderà l'onorevole Trapanese che andremmo a delle conseguenze che non sono nella mente di nessuno. Intende l'onorevole Trapanese che sarebbe impossibile. Ad ogni modo, a prescindere anche da queste considerazioni, che debbono avere la loro attendibilità, io ho dato a lui la dimostrazione che il Governo ha preso quei provvedimenti che credeva doveroso di prendere nell'interesse del servizio.

PRESIDENTE. Segue la interrogazione dell'onorevole Marangoni al ministro dell'istruzione pubblica, « per sapere quando verranno definite le pratiche per l'esproprio

dei fabbricati annessi all'Abbazia di Pomposa ed iniziati gli urgenti restauri dell'insigne monumento ».

VICINI, *sottosegretario di Stato per l'istruzione pubblica*. La procedura e gli atti per il passaggio dei fabbricati dell'Abbazia di Pomposa in proprietà dello Stato sono compiuti con decreto recente del prefetto, che ordina l'occupazione degli edifici stessi.

Le pratiche si sono protratte per lungo tempo per difficoltà sorte, alcune delle quali certamente l'onorevole Marangoni conosce.

Non essendo stato possibile l'accordo sul prezzo col proprietario di quegli edifici, signor Spada, si iniziò la procedura dell'espropriazione.

Nel corso del giudizio di espropriazione, che comprendeva anche le pitture giottesche di quella insigne abbazia, si riconobbe che gli affreschi erano di proprietà della famiglia Guiccioli, che aveva il diritto di staccarli e di asportarli.

Allora si sospese il giudizio di espropriazione e si iniziarono pratiche con la famiglia Guiccioli. Ed i marchesi Guiccioli rinunziarono al loro diritto, facendo donazione, con atto che altamente li onora, di quegli affreschi allo Stato.

Ripresa la procedura di espropriazione escludendo gli affreschi che erano venuti così in proprietà dello Stato, senza spesa alcuna, intervenne la stima giudiziale, alla quale faceva opposizione la Soprintendenza dei monumenti di Ravenna sembrando che il prezzo fissato di 52 mila lire fosse eccessivo. Così per ulteriori trattative a mezzo del prefetto di Ferrara si è potuto stabilire un accordo col signor Spada sulla somma di lire 47 mila. Ed il Ministero della pubblica istruzione, pur ritenendo elevato questo prezzo, incalzato dalla necessità di procedere ai lavori di restauro dell'Abbazia di Pomposa, ha accettato questa cifra. Appunto in questi giorni è pervenuta al prefetto di Ferrara la polizza del deposito fatto della somma presso la Cassa depositi e prestiti; cosicchè il decreto di occupazione è stato emesso.

Nulla più pertanto vieta che il Ministero proceda senz'altro ai lavori di restauro, che non si sarebbero potuti compiere prima sulla proprietà altrui.

L'onorevole Marangoni, anche dal modo col quale queste pratiche sono state condotte dall'Amministrazione dell'istruzione pubblica, che ha accettato un prezzo alquanto elevato, pur di affrettare la risoluzione di questa importante questione, che da troppo

tempo si trascinava con pericolo di veder ruinati gli edifizii dell'abbazia di Pomposa, può trarre argomento per essere tranquillo e sicuro che i lavori saranno iniziati e condotti a termine con la maggior sollecitudine.

PRESIDENTE. L'onorevole Marangoni ha facoltà di dichiarare se sia soddisfatto.

MARANGONI. Potrei dichiararmi completamente soddisfatto...

VICINI, *sottosegretario di Stato per l'istruzione pubblica*. Dovrebbe!... (*ilarità*).

MARANGONI. ...della risposta datami dall'onorevole sottosegretario di Stato. Ma poichè certe questioni hanno un valore anche per altre che ne possono seguire sempre sulla stessa base e per la stessa ragione, desidero di richiamare brevemente tutta la fatica che io ho dovuto spendere per riuscire ad ottenere la risposta oggi datami dall'onorevole sottosegretario di Stato. Ci vollero cinque anni ed il succedersi di tre ministri dell'istruzione pubblica, perchè si potesse procedere alla espropriazione della Abbazia di Pomposa, che non soltanto ha un grande valore artistico, ma anche un grande valore storico. Perchè tutti ricordano che, in quelle mura sacre all'arte italiana, Guido Monaco d'Arezzo inventò le note musicali. Orbene s'era nominato un perito giudiziario, per apprezzare il valore di quel monumento; ed io debbo esprimere le mie più alte meraviglie che proprio il Governo si ribelli a quelle misure che vengono imposte dai suoi organi ufficiali.

L'espropriazione è avvenuta; e non ho altro a recriminare: siamo di fronte al fatto compiuto; ma metto in rilievo l'opposizione del Ministero contro il perito, e l'eccessivo spirito d'economia, per quanto riguarda i monumenti architettonici, accompagnato da un eccessivo spirito di dispersione del pubblico danaro, quando invece si tratti di quadri, d'opere d'arte figurativa.

In questi giorni, è riunita una Commissione, appunto per istabilire il valore di un quadro straniero, pagato 10 mila lire; quadro che è una mistificazione, come, sono convinto, la Commissione, nella sua onestà, vorrà dichiarare.

Orbene, quando abbiamo monumenti che, come l'Abbazia di Pomposa, cascano e vanno completamente perduti, non è lecito di disperdere centinaia di mila lire all'anno, per comprare quadri di dubbio valore, di non accertato valore artistico.

Voglio sperare che l'ultima parte della risposta datami dal sottosegretario di Stato non sia una delle solite promesse; ma che

ai restauri dell'Abbazia di Pomposa si procederà subito, dal momento che così lunghe furono le pratiche per l'espropriazione. Mi auguro che il Ministero dell'istruzione pubblica compri un quadro falso di meno, (*Oh! oh!*) e ripari questo meraviglioso monumento dell'arte italiana.

VICINI, *sottosegretario di Stato per l'istruzione pubblica*. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

VICINI, *sottosegretario di Stato per l'istruzione pubblica*. Non posso lasciar passare senza una parola di replica l'affermazione dell'onorevole Marangoni che il Ministero si renda ribelle contro stime fatte da periti che sono nominati dagli organi stessi dello Stato.

Ci siamo valse dell'articolo 30 della legge 25 giugno 1865, per ottenere l'espropriazione di quei fabbricati, per promuovere dal prefetto il decreto della presa di possesso, di fronte al deposito della somma che veniva fissata in corrispettivo. Ma niente vietava che sulla somma prima di fissarla si potesse discutere.

Il perito fu nominato dall'autorità giudiziaria; ma l'esser questa uno degli organi dello Stato, non porta seco la conseguenza che il giudizio del perito debba essere accettato senz'altro dalle amministrazioni interessate. Quindi noi, persuasi che fosse esagerata la somma di cinquantaduemila lire, abbiamo potuto ottenere di pagarne quarantasettemila, con una economia di cinquemila. (*Interruzione del deputato Marangoni*).

Potevamo spender meno? Se si fosse perduto altro tempo nel continuare le pratiche e nel contestare la stima, ella avrebbe accentuato le sue critiche, perchè si sarebbe andati in lungo altri otto o dieci mesi in simile contestazione.

Abbiamo accettato la cifra di quarantasettemila lire, e siamo persuasi di aver fatto bene!

L'onorevole Marangoni ha affermato (ma questo non si riferisce niente affatto alla Abbazia di Pomposa) che abbiamo comprato un quadro falso. I quadri che si presentano per l'esportazione sono giudicati da una Commissione. La Commissione ha ritenuto che per il quadro cui ha alluso l'onorevole interrogante (presentato per un prezzo mite, il che spesso avviene per nascondere il valore e l'autenticità dell'opera d'arte) dovesse lo Stato valersi del diritto di prelazione e sul parere della Commissione il Ministero lo ha comprato. Ora se noi, nonostante quel parere, avessimo lasciato an-

dare il quadro all'estero, ed il quadro fosse stato ritenuto autentico, l'onorevole Marangoni avrebbe avuto un bellissimo argomento per fare un'interrogazione, come non lo ha avuto facile e felice per la frecciata che ha voluto lanciare in questo momento (*Bravo!*)

PRESIDENTE. Segue l'interrogazione dell'onorevole Colonna di Cesarò al ministro dell'istruzione pubblica « per sapere come intenda provvedere ad un accesso carrozzabile all'antichissimo monumento della Badia di S. Pietro e Paolo sull'Agro in provincia di Messina ».

Non essendo presente l'onorevole Colonna di Cesarò, questa interrogazione s'intende ritirata.

Così pure quella che segue, dello stesso onorevole Colonna di Cesarò, al ministro dell'interno « se non creda provvedere all'allacciamento carrozzabile delle principali frazioni di Messina, Altolia e Pezzolo, col centro urbano o colla rete stradale provinciale ».

Segue l'interrogazione dell'onorevole Merlani al ministro dell'interno « per sapere le ragioni che indussero il questore di Alessandria a proibire l'affissione pubblica del manifesto della Federazione italiana giovanile socialista, suonante protesta altamente civile contro il selvaggio processo provocato dalla borghesia americana contro gli italiani Ettore e Giovannitti ».

L'onorevole sottosegretario di Stato per l'interno ha facoltà di rispondere.

FALCIONI, *sottosegretario di Stato per l'interno*. L'autorità di pubblica sicurezza di Alessandria ha creduto di dovere proibire l'affissione pubblica del manifesto cui accenna l'interrogante, onorevole Merlani, perchè ha creduto di non dover compromettere colla pubblicazione di quel manifesto l'ordine pubblico e i buoni rapporti internazionali.

Avverta l'onorevole interrogante che l'autorità di pubblica sicurezza ha invitato quella Federazione giovanile socialista a voler modificare il manifesto, desiderosa come era di consentirne l'affissione, ma la Federazione non ha voluto accondiscendere a questo suo desiderio.

Per mostrare inoltre all'onorevole Merlani come sia da escludere qualsiasi preconcetto a carico delle autorità di pubblica sicurezza, dirò come la Camera di lavoro ha potuto tranquillamente ottenere la pubblicazione del suo manifesto ed ottenere anche che un comizio pubblico sullo

stesso oggetto e per lo stesso argomento si facesse; l'autorità stessa è stata lieta di poter consentire questo permesso.

Ella dunque comprende che di fronte ad una probabile perturbazione d'ordine pubblico; che di fronte ad un'alta considerazione di indole internazionale l'autorità di pubblica sicurezza, facendo quel che ha fatto, ha compiuto il proprio dovere.

PRESIDENTE. L'onorevole Merlani ha facoltà di parlare per dichiarare se sia soddisfatto.

MERLANI. L'onorevole sottosegretario di Stato per l'interno è rimasto sulle generali e per giustificare l'atto del questore ha detto che il comizio sarebbe stato concesso lo stesso, invece che ai giovani socialisti, alla Camera del lavoro...

Ora mi permetta la Camera che io legga brevemente questi famosi manifesti...

Voci. No! no!

Una voce. Li dia per letti.

MERLANI. Non li posso dare per letti.

...i quali vengono a giustificare la mia interrogazione, perchè essa ha lo scopo di dimostrare che il questore di Alessandria non obbedisce al timore di rompere i rapporti internazionali, ma ubbidisce qualche volta, e specialmente nel pomeriggio, al capriccio. (*ilarità*)

La Camera del lavoro è stata più prudente dei giovani socialisti. Sentite che cosa essa aveva scritto per Alessandria. (*Interruzioni*).

Sono due righe e l'onorevole Presidente mi consentirà di darne lettura.

La Camera del lavoro parlando del comizio scrive:

« I baroni dell'industria, i Lordi d'accordo con la pagata polizia (questa è la Camera del lavoro, quella che aveva ottenuto il beneficio del permesso) si accingono a consegnare al carnefice due valorosi organizzatori italiani Ettore e Giovannitti, rei di aver condotto i lavoratori del Lawrence che ribellandosi all'odioso sfruttamento a cui da anni erano soggetti, si ribellarono chiedendo più equa condizione di vita. Ormai l'infame complotto macchinato da capitalisti americani, ecc. ».

Poi finisce: « Voi lavoratori siete invitati a convenire al comizio che avrà luogo mercoledì 14 ».

I socialisti che si volevano associare alla Camera del lavoro hanno fatto il loro bravo manifesto, manifesto che ha il solo difetto di essere mite e più elevato.

Ora questo dei giovani socialisti non ebbe presso il questore la fortuna di quello della Camera del lavoro. Sentitelo, onorevoli colleghi, perchè l'onorevole sottosegretario di Stato vi ha detto le cose genericamente, ma si è guardato bene dal leggerlo, e lo avrà forse sotto gli occhi. La Federazione socialista si è limitata a questo: « non può la gioventù restare indifferente di fronte al delitto che la borghesia industriale d'America offendendo e calpestando... colpevole di avere... »

FALCIONI, *sottosegretario di Stato per l'interno*. Ma ella ha tralasciato di leggere le parti incriminate!

Voci. Questo sarebbe un trucco. Ella fa l'avvocato!

MERLANI. Faccio il deputato!

FALCIONI, *sottosegretario di Stato per l'interno*. In questo momento ha fatto il buon avvocato della Federazione socialista!

MERLANI. Se volete, leggo tutto!

PRESIDENTE. Lasci stare! Tutt'al più si potrebbe inserire nel resoconto stenografico! (*Viva ilarità*).

FALCIONI, *sottosegretario di Stato per l'interno*. Era meglio che non leggesse niente; ma, volendo leggere, avrebbe dovuto legger tutto!

MERLANI. La gioventù socialista di fronte a questo, che io debbo chiamare con parola eufemistica solo sopruso, di fronte a questo contegno avrebbe potuto soltanto far questo: ribellarsi all'ordine del questore e sfidare l'ordine del signor questore davanti al magistrato. Il magistrato indubbiamente avrebbe dato sentenza di assoluzione, stigmatizzando così la condotta del questore. Non ha voluto far questo ed ha voluto scegliere un'altra strada, ossequentissima alla legge; ha portato cioè la questione davanti al giudice più naturale, davanti al ministro dell'interno. Voi avreste dovuto fare quello, che, indubbiamente, avrebbe fatto la magistratura, stigmatizzare cioè la condotta di quel funzionario. Voi non l'avete stigmatizzata, ed io non mi dichiaro soddisfatto. (*Commenti*).

PRESIDENTE. Segue la interrogazione dell'onorevole Merlani, ai ministri della guerra e del tesoro, « sull'ingiustificabile e colpevole ritardo negli assegni ai veterani delle guerre italiane ».

L'onorevole sottosegretario di Stato per la guerra ha facoltà di rispondere.

MIRABELLI ERNESTO, *sottosegretario di Stato per la guerra*. È noto all'onorevole

Merlani come la legge sulle pensioni ai veterani richieda molte garanzie. In ossequio alla legge i relatori hanno dovuto, per esaminare le 125,000 domande, sottoporsi ad un lavoro enorme con abnegazione ed amore. Il Ministero della guerra già da parecchi mesi, preoccupato delle difficoltà che la Commissione incontrava, raddoppiò il numero dei suoi membri e raddoppiò del pari il numero dei relatori, i quali recentemente sono stati anche accresciuti di altri sei. Il Ministero della guerra ha perciò fatto quanto doveva perchè la pensione, concessa dal patriottismo del Parlamento ai vecchi reduci, fosse nel più breve tempo possibile accordata. Posso assicurare l'onorevole Merlani che la Commissione delle 125,000 domande ha già deliberato su più di 80,000. Ne restano 43,000, per le quali il Ministero confida che sarà deliberato in quattro mesi. Dopo ciò spero che tanto l'onorevole Merlani, quanto gli altri colleghi, che hanno mosso uguali interrogazioni, si vorranno dichiarare soddisfatti.

MARANGONI. Intanto li lasciate morire! È una vergogna!

PAVIA, *sottosegretario di Stato per il tesoro*. No! Non è esatto quello che dice l'onorevole Marangoni.

MARANGONI. È una vergogna!

PRESIDENTE. L'onorevole sottosegretario di Stato per il tesoro ha facoltà di rispondere.

PAVIA, *sottosegretario di Stato per il tesoro*. Non è esatto quello che dice l'onorevole Marangoni, ed io prendo lo spunto dalla sua invettiva per dare alcune spiegazioni che renderanno l'interrogante e l'interrompente più tranquilli intorno al lavoro della Commissione, e all'adempimento dei doveri che spettano al ministro del tesoro insieme a quello della guerra.

L'onorevole sottosegretario di Stato per la guerra ha detto la cifra delle concessioni cui già si è arrivati; io credo doveroso di chiarire alla Camera, e non solo per l'onorevole Merlani, ma anche per gli altri colleghi, ai quali la questione vivamente interessa, come stanno le cose, per dimostrare come, nel soddisfare alle giuste e naturali impazienze di questi gloriosi superstiti, cui Camera e Paese vollero dare il tributo della loro riconoscenza, non si possa andare più sollecitamente di quello che si va.

La legge 4 giugno 1911 è nel suo complesso distinta in due parti: l'una prescrive gli obblighi del Ministero del tesoro, l'altra riguarda la competenza della Commissione

permanente per la esecuzione delle disposizioni a favore dei veterani, presso il Ministero della guerra e perciò, come organo del Ministero, più sottoposto alla sorveglianza dello stesso.

Gli obblighi del Ministero (del tesoro sono:

provvedere: a) agli aumenti degli assegni già iscritti nel Debito vitalizio dello Stato per i veterani delle campagne 1848-1849 e 1855, che godevano l'assegno di lire cento al momento della promulgazione della legge, aumentato a lire 360, e per i veterani delle campagne 1859-1860 e 1861 da lire 100 portato a 200; b) all'iscrizione dei veterani delle campagne 1866-1867 a lire 120 annue e che per il fatto dell'iscrizione saranno a concessione completa portati a lire 200 prima e successivamente a lire 360.

Ora, come già ebbi l'onore di dire alla Camera, le iscrizioni della prima categoria e, cioè, dei veterani delle campagne 1848-49, 1855, 1859, 60, 61, che si videro aumentato l'assegno da lire 100 a lire 360 e da lire 100 a 200, furono tutte soddisfatte, nel numero non indifferente di 28 mila, in meno di tre mesi e cioè entro il settembre 1911.

Per gli altri aumenti, e cioè per quelli che, iscritti per la pensione di lire 120, devono poi essere aumentati a lire 200 e 360, il Tesoro non può compiere l'operazione dell'aumento perchè l'articolo 3 della legge del giugno 1911 dice tassativamente che non si può fare se non ad operazione di completa e definitiva concessione.

Il dovere quindi del Tesoro, dal settembre 1911 in avanti, era ed è soltanto quello di iscrivere gli assegni nuovi che vengono deliberati dalla Commissione, e cioè quelli dei veterani delle campagne 1866-67. E queste concessioni furono eseguite dalla Commissione nel numero di circa 80 mila, come venne indicato dal mio collega della guerra.

Il Ministero del tesoro ha quindi il dovere di fare, ricevuto il titolo della concessione, le operazioni che gli spettano perchè il veterano possa conseguire l'assegno.

Il lavoro del Ministero del tesoro è puramente esecutivo allo stesso modo che per le deliberazioni della Corte dei conti a riguardo delle pensioni ordinarie in genere. Ora il Ministero del tesoro si è messo in condizione di poter far fronte sempre a qualsiasi numero di tali concessioni gli vengano spedite, in tempo brevissimo, e ciò mercè la sua organizzazione e il doveroso impegno che ha sempre riposto e ripone nell'adem-

pimento degli obblighi derivantigli dalla legge.

Le concessioni da principio furono in numero relativamente esiguo, perchè la Commissione istituita per il rilascio delle medesime dapprima procedette lentamente nel suo lavoro dovendosi organizzare per risolvere alcune questioni preliminari e di massima circa l'applicazione e l'interpretazione della legge, per cui il Tesoro non avrebbe avuto alcun dovere di interloquire, eppure diede assolutamente sempre parere favorevole ai veterani per agevolare il lavoro della Commissione.

Per il periodo dal 12 ottobre 1911, che fu la prima seduta della Commissione, al 20 aprile 1912, le deliberazioni della Commissione furono 16,180, così ripartite per seduta:

12 ottobre	1911	. . .	N.	1984
23 novembre	»	. . .	»	1972
12 gennaio	1912	. . .	»	3480
14 febbraio	»	. . .	»	1650
13 marzo	»	. . .	»	2098
30 marzo	»	. . .	»	1789
16 aprile	»	. . .	»	1354
30 aprile	»	. . .	»	1853

Ed il Tesoro, nonostante le molteplici operazioni che io ho avuto occasione di indicare alla Camera, ad esso spettanti, provide per il rilascio dei conseguenti libretti in un periodo mai maggiore di venti giorni.

Fu allora che nella Camera e nel Paese si sollevò la voce di una maggiore sollecitudine nel disbrigo del lavoro della Commissione, e spetta anche al Tesoro il merito di essersi adoperato per raddoppiare il numero dei componenti la Commissione con facoltà di costituirsi in più sottocommissioni deliberatrici, sì e come risulta dal regio decreto 10 marzo 1912.

Fu in base a questo utile provvedimento che le concessioni poterono salire a circa 5,000 al mese, come risulta dalle seguenti cifre:

14 maggio	1912	2011
31 »	»	2391
15 giugno	»	2535
28 »	»	2494
16 luglio	»	2482
31 »	»	2528
30 agosto	»	4947
28 settembre	»	4995
31 ottobre	»	5200

Il Tesoro, come aveva provveduto prima, così poté facilmente provvedere anche dopo

ad esaurire il rilascio dei libretti sempre nel periodo di un mese, ed è pronto ed in grado altresì di procedere mensilmente anche a 10 mila libretti, ed eventualmente ad una maggiore misura, ove la Commissione gli trasmetta un corrispondente numero di concessioni.

Non solo il Ministero del tesoro si è posto in condizione di fare questo lavoro così patriottico nel tempo più ristretto, ma per quanto riguarda la parte della sua potenzialità si adoperò ad agevolare sempre anche l'opera della Commissione, finanziariamente concedendo indennità speciali ai componenti l'ufficio di segreteria senza limitazione alcuna, e mettendo a disposizione i fondi necessari.

Di più, il Tesoro ha contribuito a che la Commissione potesse procedere colla massima speditezza, consentendo a ricevere, in luogo delle deliberazioni individuali, come sarebbe stato di regola, elenchi collettivi delle deliberazioni concessive, obbligandosi, cogli allegati certificati di nascita, a fare per suo conto la compilazione degli estratti individuali che servono per la formazione dei fascicoli e per il rilascio dei libretti, cosa di cui non si può fare a meno, dovendosi tenere in evidenza le posizioni individuali per gli ulteriori aumenti.

Inoltre, nell'intento sempre di risparmiare lavoro alla Commissione, nei numerosi casi di irregolarità, come ad esempio sbaglio di nomi od indicazione di un solo tra i diversi nomi del medesimo cognome (esempio Valtorta Francesco, mentre era Luigi Francesco o Giovanni Francesco) od errori delle deliberazioni, ed anche per non ritardare troppo il pagamento dell'assegno, ha provveduto con ruoli di variazione alle necessarie rettifiche, mentre avrebbe dovuto provvedere a ciò la stessa Commissione.

E tutto ciò, data la rigidità delle disposizioni dei nostri controlli, rappresenta una vera larghezza del Tesoro, perchè la Corte dei conti che per il suo altissimo ufficio ha il dovere di ragionare più che col sentimento, colla rigida applicazione della legge, fece più volte rilievi che le rettifiche in discorso non possono essere fatte dal Ministero del tesoro ma esclusivamente dalla Commissione, e consacrate, specie per le variazioni dei nomi, in apposito decreto reale.

Con tale spirito, esaurito il lavoro riguardante precedenti concessioni, al presente sono in corso 5,200 iscrizioni, giunte

nel mese di novembre, iscrizioni che verranno compiute a giorni, in modo che prima delle ferie natalizie tutti questi benemeriti veterani potranno percepire l'assegno.

Ho voluto diffondermi in tutte queste spiegazioni per convincere non solo l'onorevole Merlani, ma anche altri deputati che giustamente si occupano della sollecitudine di questo tributo che il Parlamento volle dare ai veterani della patria, che non possono avere dal Ministero del tesoro i risultati a cui essi mirano perchè il Tesoro non ha altra funzione che quella di eseguire le deliberazioni della Commissione mediante l'emanazione dei regi decreti che conferiscono gli assegni e la iscrizione degli assegni sul Debito vitalizio dello Stato, provvedendo in pari tempo all'invio dei certificati d'iscrizione agli interessati per mezzo delle Delegazioni del tesoro e dei Municipi, e al pagamento degli assegni medesimi nei luoghi di domicilio dei veterani.

Ogni altra incombenza spetta per legge alla Commissione per i veterani, la quale ha le più ampie facoltà, nei limiti della legge, per la concessione degli assegni stessi; è la Commissione perfettamente autonoma ed indipendente che li concede o li nega in base ai titoli degli aspiranti; è dessa che determina il numero delle concessioni da farsi di volta in volta, e se queste venissero aumentate, come molte legittime impazienze domandano, l'Amministrazione del tesoro si troverebbe, ripeto, già organizzata e pronta ad assolvere il suo compito con altrettanta precisione e sollecitudine, come ha fatto sino ad ora.

Confido quindi che l'onorevole Merlani comprenderà non essere attribuibile al Ministero del tesoro, cui ho l'onore di appartenere, la taccia di trascuranza in qualsiasi dei suoi doveri, che certamente è implicita nella sua interrogazione, dove parla di ingiustificabile e colpevole ritardo, perchè posso garantire la Camera che da chi dirige il Ministero all'ultimo dei suoi impiegati è sentito vivamente il dovere di affrettare l'attribuzione dell'assegno a questi patrioti che giustamente, per l'età che hanno, sentono la naturale impazienza di percepire l'attestato di stima morale e materiale che il Parlamento loro dedicò. (*Vive approvazioni*).

PRESIDENTE. L'on Merlani ha facoltà di dichiarare se sia soddisfatto.

MERLANI. Mi ero indotto a fare questa interrogazione dopo le proteste dei giornali di tutti i colori ed anche di eminenti parlamentari, tra cui l'onorevole

Colajanni il quale ha chiamato una turlupinatura il modo con cui si sono trattate le pratiche riflettenti questi assegni ai veterani. E appunto ritenendo che tanto il Ministero della guerra che quello del tesoro non curassero con sufficiente solerzia queste pratiche, ho adoperato nella mia interrogazione le parole « ingiustificabile e colpevole ritardo ».

Dopo le spiegazioni dell'onorevole sottosegretario di Stato per la guerra non dirò di dichiararmi soddisfatto, ma prenderò atto di queste solenni promesse che tra quattro mesi le pratiche saranno esaurite.

Per ora mi dichiaro soddisfatto a metà, riserbando l'altra metà della soddisfazione fra quattro mesi. (*Si ride*).

PRESIDENTE. Sono così esaurite le interrogazioni iscritte nell'ordine del giorno.

Presentazione di disegni di legge.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole ministro del tesoro per presentare alcuni disegni di legge.

TEDESCO, *ministro del tesoro*. Mi onoro di presentare alla Camera i seguenti disegni di legge:

Nota di variazioni al rendiconto consuntivo della Amministrazione dello Stato per l'esercizio finanziario 1910-11. (986-*bis*)

Rendiconto generale consuntivo della Amministrazione dello Stato per l'esercizio finanziario 1911-12. (1208)

Approvazione di eccedenza di impegni per la somma di lire 1,097,336.81 verificatasi sull'assegnazione del capitolo n. 203 dello stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze per l'esercizio finanziario 1911-12, concernente spese obbligatorie. (1209)

Approvazione di eccedenza di impegni per la somma di lire 5,912.32 verificatasi sull'assegnazione del capitolo n. 64 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro, per l'esercizio finanziario 1911-12 concernente spesa facoltativa. (1210)

Approvazione di eccedenza di impegni per la somma di lire 10,148.43 verificatasi sull'assegnazione del capitolo n. 61 dello stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze, per l'esercizio finanziario 1911-12 concernente spese facoltative. (1211)

Approvazione di eccedenza di impegni per la somma di lire 3,721.37 verificatasi sull'assegnazione del capitolo n. 12 dello stato di previsione della spesa del Ministero di grazia e giustizia e dei culti per l'eser-

cizio finanziario 1911-12 concernente spese facoltative. (1212)

Approvazione di eccedenze di impegni per la somma di lire 838.72 sulle assegnazioni di taluni capitoli degli stati di previsione della spesa degli Economati generali dei benefici vacanti di Bologna, Firenze, Palermo, Torino e Venezia per l'esercizio finanziario 1912-13. (1213)

Approvazione di eccedenze di impegni per la somma di lire 2,146.26 su taluni capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero della pubblica istruzione per l'esercizio finanziario 1911-12 concernenti spese facoltative. (1214)

Approvazione di maggiori assegnazioni per lire 49,866.06 per provvedere al saldo di spese residue iscritte nel conto consuntivo del Ministero della pubblica istruzione per l'esercizio finanziario 1911-12. (1215)

Approvazione di eccedenze di impegni per la somma di lire 132,212.55 verificatesi sulle assegnazioni di taluni capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno per l'esercizio finanziario 1911-12, concernenti spese facoltative. (1216)¹

Approvazione di eccedenze di impegni per la somma di lire 113,428.72 verificatesi sulle assegnazioni di taluni capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici per l'esercizio finanziario 1911-12, concernente spese facoltative. (1217)

Approvazione di maggiori assegnazioni per lire 1,587.27 per provvedere al saldo di spese residue, iscritte nel conto consuntivo del Ministero dei lavori pubblici per l'esercizio finanziario 1911-12. (1218)

Approvazione di maggiori assegnazioni per lire 61,711.32 per provvedere al saldo di spese residue iscritte nel conto consuntivo del Ministero dei lavori pubblici per l'esercizio finanziario 1911-12. (1219)

Approvazione di eccedenze di impegni per la somma di lire 12,450,760 verificatesi sulle assegnazioni di taluni capitoli del bilancio dell'Amministrazione ferroviaria dello Stato per l'esercizio finanziario 1911-12. (1220)

Approvazione di eccedenza di impegni per la somma di lire 44,185.20, verificatasi sulla assegnazione del capitolo n. 53 dello stato di previsione della spesa del Ministero delle poste e dei telegrafi per l'esercizio finanziario 1911-12, concernente spese facoltative. (1221)

Approvazione di maggiori assegnazioni per lire 3,625.24 per provvedere al sa do di

spese residue iscritte nel conto consuntivo del Ministero della marina per l'esercizio finanziario 1911-12. (1222)

Assestamento del bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 1912-13. (1223)

Stato di previsione dell'entrata per l'esercizio finanziario dal 1º luglio 1913 al 30 giugno 1914. (1224)

Stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio finanziario dal 1º luglio 1913 al 30 giugno 1914. (1225)

Stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze per l'esercizio finanziario dal 1º luglio 1913 al 30 giugno 1914. (1226)

Stato di previsione della spesa del Ministero di grazia e giustizia e dei culti per l'esercizio finanziario dal 1º luglio 1913 al 30 giugno 1914. (1227)

Stato di previsione della spesa del Ministero degli affari esteri per l'esercizio finanziario dal 1º luglio 1913 al 30 giugno 1914. (1228)

Stato di previsione della spesa del Ministero dell'istruzione pubblica per l'esercizio finanziario dal 1º luglio 1913 al 30 giugno 1914. (1229)

Stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno per l'esercizio finanziario dal 1º luglio 1913 al 30 giugno 1914. (1230)

Stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici per l'esercizio finanziario dal 1º luglio 1913 al 30 giugno 1914. (1231)

Stato di previsione della spesa del Ministero delle poste e dei telegrafi per l'esercizio finanziario dal 1º luglio 1913 al 30 giugno 1914. (1232)

Stato di previsione della spesa del Ministero della guerra per l'esercizio finanziario dal 1º luglio 1913 al 30 giugno 1914. (1233)

Stato di previsione della spesa del Ministero della marina per l'esercizio finanziario dal 1º luglio 1913 al 30 giugno 1914. (1234)

Stato di previsione della spesa del Ministero di agricoltura, industria e commercio per l'esercizio finanziario dal 1º luglio 1913 al 30 giugno 1914. (1235)

Rendiconto consuntivo della colonia della Somalia Italiana per l'esercizio finanziario 1908-909. (1236)

PRESIDENTE. Do atto all'onorevole ministro del tesoro della presentazione dei seguenti disegni di legge:

Nota di variazioni al rendiconto consuntivo della Amministrazione dello Stato per l'esercizio finanziario 1910-11. (986-bis)

Rendiconto generale consuntivo dell'Amministrazione dello Stato per l'esercizio finanziario 1911-12. (1208)

Approvazione di eccedenza di impegni per la somma di lire 1,097,336.81 verificatasi sull'assegnazione del capitolo n. 203 dello stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze per l'esercizio finanziario 1911-1912, concernente spese obbligatorie. (1209)

Approvazione di eccedenza di impegni per la somma di lire 5,912.32 verificatasi sull'assegnazione del capitolo n. 64, dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro, per l'esercizio finanziario 1911-1912 concernente spesa facoltativa. (1210)

Approvazione di eccedenza di impegni per la somma di lire 10,148.43 verificatasi sull'assegnazione del capitolo n. 61 dello stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze, per l'esercizio finanziario 1911-1912 concernente spese facoltative. (1211)

Approvazione di eccedenza di impegni per la somma di lire 3,721.37 verificatasi sull'assegnazione del capitolo n. 12 dello stato di previsione della spesa del Ministero di grazia e giustizia e dei culti per l'esercizio finanziario 1911-12 concernente spese facoltative. (1212)

Approvazione di eccedenze di impegni per la somma di lire 838.72 sulle assegnazioni di taluni capitoli degli stati di previsione della spesa degli Economati generali dei benefici vacanti di Bologna, Firenze, Palermo, Torino e Venezia per l'esercizio finanziario 1911-12. (1213)

Approvazione di eccedenze di impegni per la somma di lire 2,146.26 su taluni capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero della pubblica istruzione per l'esercizio finanziario 1911-12 concernenti spese facoltative. (1214)

Approvazione di maggiori assegnazioni per lire 49,866.06 per provvedere al saldo di spese residue iscritte nel conto consuntivo del Ministero della pubblica istruzione per l'esercizio finanziario 1911-12. (1215)

Approvazione di eccedenze di impegni per la somma di lire 132,212.55 verificatesi sulle assegnazioni di taluni capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno per l'esercizio finanziario 1911-1912, concernenti spese facoltative. (1216)

Approvazione di eccedenze di impegni per la somma di lire 113,428.72 verificatesi sulle assegnazioni di taluni capitoli dello

stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici per l'esercizio finanziario 1911-12, concernenti spese facoltative. (1217)

Approvazione di maggiori assegnazioni per lire 1,587.27 per provvedere al saldo di spese residue, iscritte nel conto consuntivo del Ministero dei lavori pubblici per l'esercizio finanziario 1911-12. (1218)

Approvazione di maggiori assegnazioni per lire 61,711.32 per provvedere al saldo di spese residue iscritte nel conto consuntivo del Ministero dei lavori pubblici per l'esercizio finanziario 1911-12. (1219).

Approvazione di eccedenze di impegni per la somma di lire 12,450,760 verificatesi sulle assegnazioni di taluni capitoli del bilancio dell'Amministrazione ferroviaria dello Stato per l'esercizio finanziario 1911-12. (1220)

Approvazione di eccedenza di impegni per la somma di lire 44,185.20, verificatesi sulla assegnazione del capitolo n. 53 dello stato di previsione della spesa del Ministero delle poste e dei telegrafi per l'esercizio finanziario 1911-12, concernente spese facoltative. (1221)

Approvazione di maggiori assegnazioni per lire 3,625.24 per provvedere al saldo di spese residue iscritte nel conto consuntivo del Ministero della marina per l'esercizio finanziario 1911-12. (1222)

Assestamento del bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 1912-13. (1223)

Stato di previsione dell'entrata per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1913 al 30 giugno 1914. (1224)

Stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1913 al 30 giugno 1914. (1225)

Stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1913 al 30 giugno 1914. (1226)

Stato di previsione della spesa del Ministero di grazia e giustizia e dei culti per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1913 al 30 giugno 1914. (1227)

Stato di previsione della spesa del Ministero degli affari esteri per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1913 al 30 giugno 1914. (1228)

Stato di previsione della spesa del Ministero dell'istruzione pubblica per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1913 al 30 giugno 1914. (1229)

Stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno per l'esercizio finanzia-

rio dal 1° luglio 1913 al 30 giugno 1914. (1230)

Stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1913 al 30 giugno 1914. (1231)

Stato di previsione della spesa del Ministero delle poste e dei telegrafi per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1913 al 30 giugno 1914. (1232)

Stato di previsione della spesa del Ministero della guerra per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1913 al 30 giugno 1914. (1233)

Stato di previsione della spesa del Ministero della marina per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1913 al 30 giugno 1914. (1234)

Stato di previsione della spesa del Ministero di agricoltura, industria e commercio per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1913 al 30 giugno 1914. (1235)

Rendiconto consuntivo della colonia della Somalia Italiana per l'esercizio finanziario 1908-909. (1236)

Ha facoltà di parlare l'onorevole ministro per la grazia e giustizia per presentare un disegno di legge.

FINOCCHIARO-APRILE, *ministro di grazia e giustizia e dei culti*. Mi onoro di presentare alla Camera il disegno di legge:

« Conversione in legge del regio decreto 2 agosto 1912 riguardante i magistrati e i funzionari di cancelleria, inviati nelle Colonie » (1237).

PRESIDENTE. Do atto all'onorevole ministro di grazia e giustizia e dei culti della presentazione del disegno di legge:

« Conversione in legge del regio decreto 2 agosto 1912 riguardante i magistrati e i funzionari di cancelleria, inviati nelle Colonie ».

Ha facoltà di parlare l'onorevole ministro della pubblica istruzione per presentare un disegno di legge.

CREDARO, *ministro dell'istruzione pubblica*. Mi onoro di presentare alla Camera il seguente disegno di legge:

« Trasformazione di istituti di istruzione e d'educazione ». (1238)

PRESIDENTE. Do atto all'onorevole ministro della pubblica istruzione della presentazione del disegno di legge:

« Trasformazione di istituti di istruzione e d'educazione ».

Seguito della discussione del disegno di legge: Modificazioni all'ordinamento giudiziario.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca: Seguito della discussione del disegno di legge: Modificazioni all'ordinamento giudiziario.

Ha facoltà di parlare l'onorevole Bizzozero.

BIZZOZERO. Onorevoli colleghi, l'onorevole Venditti, nel suo efficace discorso di ieri, contestava che il giudice unico derivi dalle tradizioni della classica romanità. Io non condivido la sua opinione. La collegialità è di tipo germanico, l'unicità è di tipo romano.

Bisogna naturalmente riconoscere che vi è una profonda distinzione da fare fra il giudice unico come oggi funzionerebbe, tra le sue origini ed i suoi poteri, ed il giudice quale funzionava ai tempi di Roma, e le sue origini ed i suoi poteri.

Questo aveva origini elettive ed esercitava oltre la *cognitio* un imperio; il giudice unico quale verrebbe introdotto fra noi, nè avrebbe origini elettive, nè potrebbe esercitare l'*imperium* oltre la *cognitio*.

Ma sebbene il dimostrare che una determinata istituzione corrisponda allo spirito di nostra gente sia un lieto auspicio per essa, io crederei alquanto ozioso il soffermarmi circa una questione di questo genere.

Ciò che importa veramente di vedere si è se questa istituzione corrisponda all'indole dei nuovi tempi, se essa sia saviamente organizzata, se essa sia rinverdata dai portati della scienza giuridica contemporanea.

Ora, sebbene io sia favorevole a questa istituzione, per una tradizione a me personalmente cara, credo che giovi l'esaminare gli argomenti che vengono addotti sia dai fautori di questo istituto, sia dai suoi avversari, con religiosità di coscienza e con assoluta imparzialità, eliminando o riducendo alle loro vere proporzioni quelle ragioni le quali non giustificano a pieno questo istituto, o raddrizzandole al loro vero scopo.

Anzitutto, io non credo che abbia serio fondamento l'argomento che a favore del giudice unico si ricava dallo scarso numero di sentenze pretoriali riformate.

L'onorevole Zanardelli, il cui nome venerato ed illustre mi accadrà frequentemente di ricordare, diceva: Uguali le cause, uguali le questioni giuridiche, uguali le discussioni dottrinali.

È questo l'argomento diffuso, ma io, diversamente dalla *communis opinio*, penso che il criterio del valore abbia grande importanza tecnica. Non è esatto che le discussioni dottrinali si svolgano ugualmente davanti al pretore e davanti ai Tribunali. Il valore delle cause influisce sulla penetrazione delle indagini, sulle ricerche di carattere giuridico; quanto più una causa è importante tanto più elevata è la scelta che si fa dei patroni e quelle discussioni, quelle questioni, quei problemi che vengono portati da valorosi avvocati davanti al collegio, pongono il magistrato nella condizione di avere un compito più rude da assolvere.

Di qui la conseguenza che il valore influisce sulla tecnicità delle discussioni e quindi la conseguenza ulteriore che l'argomento testè accennato non ha importanza, perchè, salvo eccezioni frequentemente accennate come quelle dei giudizi possessori, le questioni risolte dai pretori sono più facili, e, per logico corollario, le riforme delle loro sentenze sono più scarse.

Inoltre; quanto più grave è il valore di una causa, tanto più vivo si fa il contrasto delle influenze (la verità bisogna dirla tutta) le quali cercano di attirare il giudice nella loro rispettiva orbita.

Ma se questo argomento non regge, esso però non serve contro la tesi del giudice unico: è una questione unicamente di rinforzo dei controlli; argomento questo, del quale parlerò molto brevemente in seguito.

E neppure regge l'argomento troppo spesso citato dell'aumento della competenza pretorile per giustificare la istituzione del giudice unico.

Per dimostrare come tra questi due temi non vi sia un rapporto logico mi basterà ricordare alla Camera che parecchi illustri fautori del giudice unico sono convinti avversari della elevazione della competenza pretorile.

Lo Zanardelli che era favorevole al giudice unico, ed al pareggiamento, anzi alla unificazione dei due gradi di giudice e di pretore, era invece avversario della unificazione di competenza. Sono due questioni diverse che dipendono da diversi ordini di considerazioni. Ma, si dice, l'istituzione del giudice unico è una scuola di carattere e fu eloquentemente proclamato che nella unicità è riposto il lavoro, lo studio, lo scrupolo coscienzioso, l'energia individuale, l'alterezza della reputazione; è riposta la

grande molla degli atti umani, la responsabilità.

Non si può essere partigiani dell'istituzione in discussione, senza condividere, almeno in parte, questa idealizzazione del giudice unico. Soltanto vi sarebbe da osservare che forse la fiducia in questi prodigi non è completamente giustificata; bisognerebbe che il senso della responsabilità fosse profondamente diffuso nel nostro popolo, nelle nostre istituzioni. Bisognerebbe che, in genere, le nostre istituzioni fossero tutte basate su questo principio; che questa scuola di carattere non fosse limitata agli ordini giudiziari; ma, purtroppo, così non è. Però, credo anche io che il porre davanti al giudice una diversa prospettiva, il dire al giudice: *Tu delibererai da solo!*; possa e debba influire sulla sua condotta. È antica la disputa circa l'azione riformatrice della legge sui costumi, ed allo scettico *quid leges sine moribus*, si può rispondere che si deve distinguere tra quelle leggi le quali dettano semplicemente delle norme generiche e quelle invece che dettano norme specifiche di condotta e queste ultime hanno certamente la virtù d'influire anche sulla condotta umana.

È senza dubbio di tal genere la legge in discussione con le prescrizioni che sgorgerebbero naturalmente da essa pel giudice unico.

Ma se si potrà raggiungere quella che chiamerò, l'equazione morale, non credo che parimenti si raggiungerà la equazione intellettuale; perchè se si può ritemprare l'eticità, chiamiamola così, di un giudice, è ben più difficile il ritemprarne l'intellettualità la quale è quella che è; mentre a ciò si perviene soltanto con un'accorta e severa selezione dei magistrati.

Così e in questi termini deve essere ridotta la questione dell'influenza sul carattere dei giudici con l'istituzione del giudice unico.

Ho udito ieri affermare da altri oratori che il sentimento della responsabilità vi è anche nella collegialità. Ora se un siffatto sentimento vi è nella collegialità, esso sarà senza alcun dubbio ravvivato se noi istituamo il giudice unico. È un aforisma questo che non ha bisogno di dimostrazione.

Ad ogni modo, avremo un grande vantaggio; cioè la soppressione della dissimulazione della responsabilità.

Ma sopraggiungono altri avversarii del sistema i quali dicono: se voi istituite il giudice unico in primo grado, per logica conseguenza,

dovrete istituirlo anche in secondo grado. A questo si risponde che in grado di appello la collegialità è necessaria perchè ivi viene esercitato un ufficio di controllo. Permettetemi di soffermarmi un istante su questo argomento perchè intendo trarre, dall'esame che ne farò una pratica conseguenza alquanto diversa dall'opinione generalmente nutrita.

A mio modo di vedere, sindacare è più facile che risolvere, e non solo più facile intellettualmente, ma moralmente, perchè è maggiore la responsabilità del prendere l'iniziativa di una decisione che quella di confermarla, come accade più di frequente, o di riformarla, come accade più raramente.

Poi, nei giudizi di secondo grado, la causa arriva già matura, perchè è avvenuto un vaglio delle ragioni addotte dalle parti, ed inoltre si è davanti ad un documento importante come quello di una sentenza emanata da un funzionario che si presume giudichi con imparzialità e col desiderio di accertare il vero, e che di regola così si comporta; — infine le parti si sono ivi orientate nelle loro tesi e la luce, quindi, è divenuta più limpida. Dunque non credo che quella sia la vera ragione giustificatrice del mantenimento della collegialità, (sia pure con la riduzione del *quorum*, che è una cosa di secondaria importanza), nel secondo grado di giurisdizione.

La vera ragione è che, specialmente in questo primo periodo di esperimento il principio di unicità suscita legittime esitanze, e si reputa necessario introdurre qualche temperamento.

È per questo motivo che si mantiene la collegialità in Corte d'appello. Ma (e qui vengo alla deduzione pratica che poc'anzi accennavo) ma diversamente dalla opinione comunemente professata, io penso che in futuro tempo a quella obbiezione si risponderà più acconciamente quando, in luogo di respingerla, la si accetterà, e la si accetterà istituendo il giudice unico anche in Corte d'appello.

Il giudizio di prima istanza e il giudizio di seconda istanza hanno come carattere comune, che in entrambi prevale l'elemento probatorio. L'elemento probatorio si inizia in prima istanza; ivi comincia la esplorazione della verità; poi prosegue e si chiude in seconda istanza. Conseguentemente io trovo giusto di estendere il principio della unicità anche al secondo grado. Ma credo che al di sopra del secondo grado debba essere istituito un consesso, il quale, a pro-

cesso chiuso, ove venga invocata la sua giurisdizione, pronunzi definitivamente. E qui è giustificato il consesso, perchè la natura del giudizio si trasforma, perchè si tratta di prendere una decisione più solenne ed irrevocabile.

Ma vi è un'ultima obiezione più urgente e più incalzante delle altre, una obiezione la quale ha una speciale efficacia, perchè fa appello al senso pratico.

Ed il senso pratico ha una importanza grandissima nelle discussioni di una assemblea legislativa. Si dice che la riforma non è matura, che bisogna prima provvedere ad elevare la magistratura, e che soltanto dopo si potrà introdurre la istituzione del giudice unico. L'onorevole ministro nella sua relazione ha replicato in vari modi. Ha detto innanzi tutto: abbiamo così viva fede nella rettitudine della magistratura e nella nobiltà delle sue tradizioni che non esitiamo a chiedere il giudice unico. Ha poi soggiunto: il magistrato di tribunale non sarà ammesso alla funzione singolare se non dopo un tirocinio di due anni; inoltre, il presidente del tribunale, dove sono più giudici, distribuirà le cause a seconda della loro capacità; e, infine, che le fatte proposte assicurano la scelta dei magistrati.

Possiamo dire però che gli articoli del disegno di legge corrispondano a queste premesse? Mi dispiace di dovere rispondere su parecchi punti negativamente.

Il disegno di legge non provvede ad assegnazione di magistrati di speciale autorità nei tribunali, ove questi debbono rimanere soli, assolutamente soli. Mentre è evidente che, specialmente nei piccoli ambienti, occorre un magistrato di cospicua indipendenza e dottrina.

Inoltre il disegno di legge non provvede alla epurazione della magistratura. Mi duole di dover pronunziare queste parole. Io non condivido assolutamente quei sospetti che si vogliono proiettare sul nostro corpo giudiziario, specialmente dal punto di vista morale. Ma dal punto di vista intellettuale l'onorevole ministro consentirà con me che non è possibile l'ammettere che tutti i magistrati, i quali sono attualmente in funzione, abbiano a corrispondere al grave ufficio dell'unicità. Perchè, è inutile dissimularselo, l'unicità richiede nel magistrato maggiore somma d'intelligenza e di energia. Noi abbiamo udite ieri le gravi dichiarazioni che l'onorevole Mosca ha fatto a proposito del personale giudicante; dichiara-

zioni che hanno prodotto viva impressione in tutta l'Assemblea e che costituiscono un ulteriore argomento a favore della necessità di questo provvedimento.

Il vostro progetto poi non provvede alla specializzazione delle funzioni. E qui mi permetterò, onorevoli colleghi, di leggervi quello che all'inaugurazione dell'anno giuridico in Roma ebbe a dire l'illustre senatore Mortara:

« Vi è un altro aspetto, anche più importante, in cui si manifestano il vizio ed il pericolo dei metodi vigenti. Io parlo della distribuzione delle funzioni giudiziarie. Pur chi non vive la nostra intima vita professionale può scorgere con sufficiente rilievo quale differenza vi sia tra le funzioni dei vari gradi degli uffici giudiziari ed intendere la necessità di adibirvi le attitudini proporzionate. Noi che dedichiamo ogni nostro atto ed ogni nostro pensiero a questa vita, conosciamo a fondo quale e quanta diversità di doti d'ogni genere, ad eccezione di quelle morali, si richieda per la modesta e quasi paterna attività del pretore o per quella del giudice, per la direzione assennata e solerte d'un collegio di giudici o per la presidenza d'una Corte d'assise; come sia profonda la diversità dell'ufficio di giudice d'appello da quello di giudice della Corte di cassazione; tanto che taluno, eccellente per la prima, riesce mediocre per la seconda; come la preparazione al magistero della giustizia penale differenzi da quello per la giustizia civile; come tra la funzione del giudice e quella del pubblico ministero vi sia addirittura un abisso, improvvidamente colmato da una empirica disposizione che ha il solo scopo di meccanico pareggiamento finanziario, ecc. La legislazione dell'ultimo ventennio ha creato formidabili ostacoli alla selezione dei più adatti per i vari uffici, lasciando prevalere su ogni altro criterio l'automatica spinta all'avversamento, per effetto del quale si passa da una funzione all'altra senza garanzia d'idoneità, anzi talvolta accompagnati dalla sicura previsione della non idoneità ».

Ora, nel vostro disegno di legge c'è precisamente questo difetto: che, con la quasi automaticità delle promozioni, manca ogni garanzia di idoneità, manca qualsiasi coordinamento alla specializzazione delle funzioni. Ciò non ostante, il Mortara approvava in Senato il vostro disegno di legge, e ripeteva d'approvarlo nel discorso testè citato; ed io non gliene muoverò rimprovero:

perchè così pure molti colleghi, me compreso, criticheranno il vostro disegno di legge, e poi si decideranno a votarlo. (*Commenti*).

E ciò si spiega essendovi motivi predominanti che accennerò fra breve.

Veniamo ora a due punti vitali di questo disegno di legge: a quello che riguarda il reclutamento della magistratura; a quello che riguarda le condizioni d'ammissione all'ufficio di giudice unico.

Già, ieri, un altro oratore accennò (ed io non voglio ripetere) che le condizioni di tirocinio che voi ci proponete, non sono sufficienti. Il collega che parlò di questo argomento disse che si può diventare giudice unico a 27 anni. Non è esatto: si può esserlo a 25; si può esserlo in un'età in cui, come fu giustamente osservato, si conosce la vita attraverso le carte, ma non attraverso le vicende vissute; in un'età in cui non s'hanno ancora sicure guarentigie di carattere morale.

Voi inoltre raddolcite le condizioni d'ammissione alla magistratura. Gli onorevoli Gallo ed Orlando esigevano che, per ogni materia d'esame, si raggiungessero i sette decimi; voi mitigate questa disposizione con l'appagarvi della media compensatrice dei sette decimi; voi escludete la condizione d'un elevato punto di laurea, com'era stato a mio avviso, opportunamente proposto, invece, dall'onorevole Fani.

Però, se questo era mio dovere di rilevare, osservo subito che nessuno ha mai provveduto adeguatamente per una severa selezione dei magistrati. Fra la dichiarazione che si vogliono stabilire norme rigorose di scelta, e le disposizioni effettivamente proposte e messe in pratica vi è sempre stato un profondo contrasto, un profondo divario. La verità è che se si è voluto, se si vuole precludere l'adito al proletariato intellettuale, non si è mai avuto e non si ha il coraggio di precluderlo alla mediocrità.

Tutti i ministri furono tratti dal gravare la mano per la considerazione che non si può troppo chiedere di virtù mentali a coloro ai quali si domandano tante virtù di stoicismo e di apostolato, come quelle decantate, per esempio, a pagina 4 della relazione ministeriale.

Qui si verifica grave un contrasto: se voi stabilite severe condizioni di ammissione, le fila della magistratura vengono disastrosamente diradate; se voi stabilite indulgenti condizioni di ammissione, quest'altissimo organismo è esposto a cadere nella mediocrità;

onde tormentosi passaggi da un sistema di ammissione ad un altro, da un sistema di promozione ad un altro, e tutti sanno che la questione dell'ammissione è connessa con quella della promozione, inquanto si ricollega col concetto della carriera.

Non è passato molto tempo da quando dichiaravamo che i concorsi sono una conquista della democrazia: oggi noi ci prepariamo a relegarli *ad inferos* come prima vi avevamo relegati gli scrutini. Ma non dobbiamo dimenticare, in questo momento, che è stato molto autorevolmente segnalato come il sistema degli scrutini, avesse suscitate doglianze ed acri dispute per non attenta ed esatta valutazione del merito assoluto dei magistrati.

Ora il vostro progetto ripristina il sistema degli scrutini senza introdurre nessuna nuova garanzia.

Come provvedere? Non spetta a me il dirlo, ma certamente è un'affermazione azzardata, quella che si contiene nella relazione ministeriale, di avere provveduto ad una buona scelta dei magistrati. Il problema, per riassumermi su questo punto, è più che altro di selezione automatica.

Se voi stabilirete buone condizioni di carriera, avrete pure e naturalmente migliorato il reclutamento della magistratura; ma tutte le altre condizioni di esame, di concorso, ecc. sono di secondaria importanza; ciò che importa è il trattamento economico, ciò che importa sono le condizioni di carriera. Non già che io creda che così si risolverebbe radicalmente il problema: il problema è molto più grave, è di carattere sociale.

Ricordo che, in altra discussione, venne all'onorevole Zanardelli contrapposto un brano di un suo mirabile libro in cui, magnificandosi la grandezza e la nobiltà acquistata nel secolo decimonono dall'avvocatura, si diceva che ai cultori di questa sono date le più ambite ed invidiabili ricompense che possa offrire l'attività umana.

Sarà difficile naturalmente soverchiare queste seduzioni, ma è certo che, se non è possibile di risolvere radicalmente il problema, perchè, essendo esso di carattere sociale, sfugge in parte alla efficienza del Governo e del Parlamento, sarà possibile però di attenuarlo. Ora nel vostro progetto non è sufficientemente diminuita la gerarchia; i ruoli sono alleviati solo di 200 funzionari; i pubblici ministeri sono mantenuti integralmente, quanto superfluamente, presso le Corti di cassazione, in sede civile; i pas-

saggi di categoria sono faticosi e lenti, sebbene ad essi si applichi il sistema dei ruoli aperti; le categorie stesse sono troppo numerose e la maggioranza è relegata nella ultima categoria, [contrariamente ai prudenti voti dell'Ufficio centrale del Senato. Insomma vi è una serie di insufficienze per cui la carriera magistratuale non è tanto migliorata da veramente garantire un elevato reclutamento della magistratura.

Se non che la vostra proposta di istituzione del giudice unico si raccomanda in massima per chiare ragioni, che io direi di carattere meccanico, cioè per quella perequazione di lavoro, che essa arrecherebbe. Sfrondata questa istituzione da tutte le opinioni adulatorie, onde la si è circondata e che le nuocciono, più che giovare, conviene riconoscere che, se inconvenienti vi saranno, non saranno gravissimi, appunto perchè tra lo stato di fatto esistente e quello futuro non vi è profonda differenza. Vi saranno inconvenienti, ma non vi sarà una crisi.

Allora quando si denunciano questi pretesi pericoli, in realtà si commette una petizione di principio, perchè si parte dal presupposto che funzioni la collegialità. Dato che la collegialità non funzioni o funzioni parzialissimamente, non vi sarebbe o sarebbe sommamente ridotta la possibilità di pericoli, anche introducendo il sistema del giudice unico.

Gli onorevoli Venditti, Mosca e Longo ragionarono ieri dando per costante presupposto il funzionamento effettivo della collegialità. Sei occhi vedono più di due, diceva l'onorevole Mosca.

C'è maggior senso di responsabilità col l'istituto collegiale, in quanto vi è la responsabilità del relatore e la responsabilità del collegio, diceva, mi pare, l'onorevole Longo.

Poi si denunciano i pericoli della clausola di provvisoria esecuzione qualora s'introducesse l'unicità. Ma tutto ciò ha per presupposto il funzionamento della collegialità; perchè, se la collegialità effettivamente non funzionasse, non vi sarebbe, per esempio, per la clausola di provvisoria esecuzione maggior pericolo col giudice unico, che non coll'istituto della collegialità, in quanto se la deliberazione della sentenza è opera del giudice relatore, anzichè del collegio, evidentemente quella clausola di provvisoria esecutorietà sarà da lui solo accordata...

DANELO. Non sempre.

BIZZOZERO. Verrò anche a questo, onorevole Daneo.

Sarà esclusivamente accordata da questo giudice relatore senza tutte quelle garanzie, che si pretendono, e quindi con tutti quei pericoli che si denunciano.

L'onorevole Daneo mi interrompeva dicendo: Non sempre. È esatto, ha ragione, non sempre. Ma è una verità di fatto indiscutibile che la grandissima maggioranza delle sentenze è deliberata dal giudice relatore e non dal collegio.

DANELO. Le minori.

BIZZOZERO. Posso dirle per esperienza personale...

DANELO. Anch'io.

BIZZOZERO. ...che in moltissimi casi anche cause importanti furono decise esclusivamente dal giudice relatore. E d'altronde non voglio ripetere l'argomento trito e ritrito, ma certamente efficacissimo, che il giudice relatore può informare come vuole gli altri suoi colleghi...

CIMORELLI. Se è in mala fede!

BIZZOZERO. Anche in buona fede. Quando si sposa una tesi, e siamo esposti tutti a sposare una tesi, si informano i colleghi in modo non sempre esatto, e la collegialità viene allora completamente travolta. (*Commenti*).

L'onorevole Tommaso Mosca ieri citava l'esperienza personale sua, autorevolissima. Non oserci contrapporre la mia alla sua, ma mi permetto di contrapporgli, il voto unanime del Congresso dei magistrati a favore del giudice unico sulla base soprattutto che la collegialità non funziona nella maggior parte dei casi.

E più impressionante ancora, onorevoli colleghi, è il grande numero di autorevolissimi oratori di tutte le regioni che nella discussione del 1903, da Gianturco a Fortis, hanno dichiarato che per loro esperienza personale l'istituto della collegialità non funziona nella grandissima maggioranza dei casi. Dunque, mettiamo in disparte le nostre rispettive personali esperienze, e diamo il dovuto peso a tutte queste autorevoli attestazioni.

Credo quindi che, sotto il punto di vista della perequazione del lavoro, questo progetto presenti, senza alcun dubbio, dei grandissimi pregi e che non sussistano, o sussistano in minima proporzione, i pericoli denunciati. Ma vi sono però dei difetti di carattere organico, che brevissimamente accennerò.

Non è unificata la prima istanza nelle

grandi città; non è disciplinato convenientemente quel grado di giurisdizione nei processi penali, con grave ripercussione sul funzionamento della giustizia; non si istituisce la terza istanza, come ho già accennato.

Crede (procederò assolutamente di volo) che vi sia necessità ed opportunità di unificazione della prima istanza nelle grandi città, perchè quelle ragioni, le quali consigliano che essa non sia unificata ovunque, hanno nulla a che vedere con l'altra tesi da me sostenuta.

La ragione giustissima che si adduce contro l'unificazione ovunque della prima istanza, è che non si può affidare a pretori, che si trovano in piccoli centri sperduti, ove non vi è una vita intensa forense, la decisione di gravissime cause, dovendo, intorno al magistrato che delibera, esservi una attiva e fiorente vita giuridica.

Ma, evidentemente, questa ragione non regge allorché si tratta delle grandi città, dove questa vita giuridica c'è, dove voi mantenete, unicamente per scopi di carriera, la distinzione in parola, per riserbare cotali sedi ai pretori sessagenari, i quali, stanchi e delusi, andranno ad amministrare la giustizia precisamente là dove vi sarebbe maggior bisogno di vigoria e di lucidità. E neppure mi soddisfano gli articoli 18 e 19 del vostro progetto. Le applicazioni, brutta parola e brutto ripiego, non porteranno che uno sciupio di tempo, e turberanno il lavoro in quei tribunali d'onde vengono staccati i magistrati. Inoltre, sarà ben difficile il far funzionare la collegialità negli appelli pretorili, perchè non appena si sarà discussa una siffatta causa, molto probabilmente i magistrati che sono stati applicati ritorneranno alla loro sede; e allora io non so come potrà funzionare la collegialità.

Ma, è oramai tempo di concludere, e permettetemi di farlo con un'ultima considerazione di carattere generale.

Onorevoli colleghi, io credo che questa proposta di istituzione del giudice unico avrebbe dovuto essere accompagnata con un'altra proposta, la quale avrebbe servito ad essa di maggiore e decisiva giustificazione, ed avrebbe infuso uno spirito nuovo nel giudice unico.

Io avrei voluto che essa fosse accompagnata da proposte di trasformazione del procedimento civile e del concetto del magistrato di prime cure. Strano contrasto; gli onorevoli Gallo e Orlando, i quali mantenevano l'istituto della collegialità, introdussero proposte di riforme del procedi-

mento civile, che si adatterebbero splendidamente al giudice unico.

Voi, onorevole ministro, che avanzate la proposta del giudice unico, non l'accompagnate con alcuna riforma del procedimento civile.

È vero che anche nel progetto di legge Cocco-Ortu, con cui pure si proponeva il giudice unico, non vi erano proposte di questa fatta; ma è anche vero che la coscienza giuridica, allora, sebbene già manifestatasi, non era ancora maturata. Però fu allora detto dallo Zanardelli, con profondo intuito dell'avvenire: « Il giudice unico corrisponde a un ideale di semplicità e speditezza del procedimento ».

Oggi la coscienza giuridica è matura, oggi noi abbiamo davanti a noi la eloquente esperienza delle legislazioni germanica ed austriaca.

Secondo queste moderne tendenze, il potere intervenzionistico del magistrato di prime cure deve essere sviluppato; debbono essere attuate quelle riforme che i tecnici hanno sintetizzato nella formula della concentrazione processuale, e dovrebbero pure essere introdotte tutte quelle altre riforme che mirano alla semplificazione delle forme e alla maggiore garanzia del diritto mediante l'abolizione di ingombranti formalità, la quale avrebbe pure per effetto di diminuire molto il lavoro e di rendere quindi possibile un assottigliamento del personale di concetto e d'ordine.

La moralizzazione e la democratizzazione della procedura: ecco che cosa reclama la coscienza giuridica e sociale contemporanea!

Si vuole soprattutto, come fu scultoriamente scritto, che il magistrato di prime cure sia giudice e non oracolo, che intervenga attivamente nell'istruttoria della causa, che non assista buddisticamente alla consumazione di iniquità; che ascolti lo sviluppo delle ragioni delle parti presentate dai loro patroni e poi renda, la sentenza, *ex informata conscientia*, lui che ha visto i litiganti, che ha contemplati i luoghi, che ha uditi i testimoni!

Questa riforma, anzi queste riforme dovrebbero integrare l'istituzione del giudice unico e dovrebbero accompagnarne la proposta. Ciò non si è fatto, ma io voterò egualmente il disegno di legge perchè sono convinto che, istituito il giudice unico, si dovrà fatalmente venire a cotali sostanziali e salutari riforme, le quali infonde-

ranno in esso, come già dissi, uno spirito nuovo.

Se ho dovuto, non per sterile spirito di critica ma per sincero desiderio di felice successo della innovazione che stiamo discutendo, additarne i molteplici e gravi difetti, penso d'altra parte che questa proposta, se verrà approvata, diventerà una legge di sincerità e potrà fruttificare altri utili progressi nella nostra legislazione. (*Vive approvazioni - Congratulazioni*).

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole Fiamberti.

FIAMBERTI. Il disegno di legge, che viene presentato al nostro esame, non è certamente l'ideale; ma io lo credo un buon acconto d'ideale e quindi lo voterò.

Il disegno di legge che ci viene dopo una lunga, alta e competente discussione dell'altro ramo del Parlamento, e che è stato accompagnato, oltre che dalla relazione dell'onorevole ministro, anche da una elaboratissima e dotta relazione del nostro egregio collega onorevole Pozzi, se ha delle pecche e dei difetti, porta innanzi a noi una innovazione che io credo degna dei tempi moderni.

L'ideale io non credo che si possa raggiungere in nessuna delle umane istituzioni, e tanto meno, me lo permettano gli egregi colleghi magistrati in questa Camera, nel potere giudiziario (dico potere giudiziario e non ordine giudiziario), poichè la storia ci dimostra che nessun tema fu tormentato quanto quello che riflette l'ordine giudiziario.

Nel periodo di quarant'anni sono dodici i progetti organici che si sono tentati in questa Camera e che hanno fatto naufragio.

Quello che ha approdato è stato un progetto parziale come è questo. I progetti parziali hanno trovato la fortuna che meritavano appunto perchè ispirati al concetto di dividere le questioni troppo complesse.

E questo a me pare che debba anche incontrare fortuna, ed io auguro a voi, onorevole ministro, che avete saputo condurre in porto il Codice di procedura penale, che possiate pure introdurre nella nostra legislazione l'ordinamento del giudice unico in materia civile.

Dicevo che non è l'ideale, perchè ciascuno di noi ha i propri concetti radicati, ribaditi durante la lunga pratica della vita professionale.

Ad esempio, io non solo non approvo la separazione, ma neanche la distinzione tra

pretori e giudici. Così non potrei sottoscrivere a quanto riflette le due prime categorie di pretori i quali sono relegati ad attendere l'ordine di anzianità per giungere poi alla possibilità della scelta e dello scrutinio chi sa quando e chi sa a quale età.

Trovo che le promozioni danno soverchia preferenza ai giudici di tribunale, riservando soltanto un terzo dei posti ai pretori di prima classe e scrutinati con scrutinio a scelta. È vero che qui vi è un correttivo. In tutte le disposizioni che riflettono le promozioni vi è sempre « salvo il giudizio del ministro ».

Certo che questo correttivo del giudizio del ministro è assai pericoloso in tema giudiziario, mentre d'altra parte noi poniamo regole severissime per lo scrutinio e per la scelta. Ma ci auguriamo che tutti i ministri guardasigilli abbiano il giudizio ed il patriottismo dell'onorevole Finocchiaro-Aprile che in questo momento mi ascolta.

Nel giudizio del ministro, che si invoca in questa legge, il Parlamento ed il paese sperano e fanno affidamento ed anche questo io approverò, malgrado le piccole mende cui ho accennato, perchè sarebbe doloroso che un progetto che ha incontrato il favore della gran parte della magistratura, che è destinato ad un miglioramento immediato economico che la magistratura merita, dovesse ritornare al Senato per modificazioni non sostanziali.

Quello che è di sostanziale, di caratteristico in questo progetto è la questione del giudice unico che non è nuova perchè fu portata dal Mancini, dallo Zanardelli, dallo egregio Cocco-Ortu col famoso progetto che durò in discussione oltre un mese in questa Camera, e dal Martelli e Bizzozero ai tempi loro.

Ci sarebbe da discutere molto e pro e contro; ma oggi la discussione sul giudice unico può dirsi una cosa sorpassata e dopo cinquant'anni quasi dal giorno in cui la nostra legislazione ha proclamato l'indipendenza del potere giudiziario dal potere esecutivo, non possiamo far qui dentro, una discussione che verrebbe a menomare l'autorità e l'indipendenza della magistratura.

Con la legge del 20 marzo 1865 la legislazione italiana faceva un passo gigantesco nel campo costituzionale democratico. Fino allora vigevano i tribunali misti: in quel giorno si è proclamata l'indipendenza della magistratura, si è costituita la magistratura, che prima era una emanazione del

potere esecutivo, in potere indipendente, distinguendo potere legislativo, potere esecutivo e potere giudiziario. Si è dato a questo potere il mandato e la giurisdizione di giudicare anche gli atti e contro gli atti della autorità amministrativa; abbiamo eretto il magistrato ordinario vindice e tutore di ogni diritto politico.

Dopo una quasi cinquantenaria osservanza di tale ordinamento, chi è di noi che possa dirsi pentito di quel passo gigantesco della nostra legislazione pubblica? Nessuno, poichè tutte le volte che noi abbiamo fatto ricorso all'autorità giudiziaria contro soprusi, se vogliamo, o contro atti che si credettero in buona fede giusti dall'autorità amministrativa, abbiamo ottenuto sempre giustizia. L'atto amministrativo è rispettato riguardo alla forma, riguardo alla separazione dei poteri, ma è reso nullo nell'effetto ove contenga lesione del diritto individuale.

Ora, dopo che abbiamo eretto questo trono al magistrato, possiamo venir qui ad addurre argomenti di sospetto o di convenienza contro l'autorità e la venerazione che dobbiamo avere verso il potere giudiziario? Poichè, quali sono in fondo gli argomenti che gli egregi oratori, che mi hanno preceduto, hanno addotto per difendere la collegialità? Ricordiamoli.

Anzitutto la discussione collegiale in Camera di consiglio.

L'onorevole Bizzozero con molto spirito e gli altri oratori hanno riconosciuto che questa discussione collegiale è un mito, non esiste, tanto è vero che non esiste nemmeno più la discussione pubblica davanti al tribunale: nessun avvocato quasi più discute, poichè sa perfettamente che chi fa la sentenza è uno solo, il relatore. Viviamo della vita pratica e nella pratica avviene appunto così: lo hanno riconosciuto anche gli onorevoli Venditti e Longo, contraddetti molto benignamente dall'onorevole Mosca.

Si adduce poi la impersonalità del giudicato. Ma dove è mai questa impersonalità se nelle sentenze è obbligatorio il nome dell'estensore?

L'unico argomento che ha apparenza di gravità è quello delle influenze esterne sull'animo del magistrato.

Ma da parte di chi? Dei litiganti no, perchè essi sono in posizione perfettamente uguale; del Governo nemmeno, poichè ho detto or ora che sarebbe oltraggioso par-

lare qui della possibilità di influenze del Governo sui magistrati, in tema civile specialmente. E allora?

Si dice che l'onorevole Mancini propose il giudice unico nella considerazione principale di ridurre le sedi dei tribunali meno importanti.

Io non so se nella mente grande di Mancini il concetto della unicità del magistrato fosse prodotto unicamente da questa opportunità momentanea e locale; so invece che il concetto ispiratore del progetto che ci sta dinanzi è la conservazione dei tribunali: si conservano tutti i tribunali esistenti e a tale conservazione noi tutti abbiamo interesse.

È detto nella relazione: un giudice unico per i tribunali meno importanti; un presidente accompagnato da altri giudici, invece, nei tribunali più importanti. E questa è misura di opportunità, che risponde egregiamente alle osservazioni di coloro che invocavano il progetto Mancini in senso inverso al presente.

La capacità dei magistrati non possiamo discuterla qui. È quella che è. Ma è certo che noi riguardo alla classe dei magistrati possiamo piuttosto mettere in dubbio la competenza loro. Parlo in generale. Vi sono delle eccezioni. Dobbiamo confessare che specialmente nell'elemento giovane abbiamo dei valentissimi giureconsulti, i quali dimostrano di vivere la vita del paese, di interpretare le manifestazioni e l'evoluzione del diritto in tutte le sue forme; manifestazioni che debbono seguire il progredire della vita, che devono traslarsi tra noi in tutte le forme che ogni giorno sorgono e si rinnovano. Orbene, questi giovani mostrano di avere preparazione, coltura, assimilazione.

Non parlo dell'indipendenza. Coloro i quali non meriteranno di salire, non li farete salire, li dichiarerete non promovibili; ma i meritevoli hanno ben diritto di avere tutta la nostra stima e fiducia.

Aggiungo che noi muteremo con questa legge non solo la sorte economica, ma la condizione morale dei giudici. Rammentate quello che scrisse Giuseppe Zanardelli nella sua relazione: ricordatevi, egli diceva (e ne sapeva qualche cosa), ricordatevi che, quando avrete affidato ad un giudice unico una sentenza, la quale potrà decidere della fortuna di una o più famiglie, avrete eccitato in questo giudice non soltanto la sua intelligenza e la sua coscienza, ma avrete eccitato anche un sentimento di alta responsabilità.

Molti di voi si saranno trovati nella stessa mia condizione. Siamo chiamati a giudicare, in un collegio di arbitri, da amichevoli compositori inappellabili. Vi sono delle contraversie gravi, che sono affidate alla nostra coscienza. Orbene, vi sarete trovati in un collegio di tre arbitri e sentite il peso della responsabilità, sentite la necessità di studiare, ma ben volentieri accollate una parte della fatica al collega di destra o di sinistra. Vi siete trovati invece qualche volta ad avere voi soli il pondo della decisione. Ed allora tutto il vostro studio è concentrato nella questione: non una sillaba voi dimenticate, non un foglio trascurate: ci pensate non una, ma venti volte, perchè sentite di avere voi soli il peso della responsabilità e, quando emanate la vostra sentenza, siete certi di aver fatto cosa almeno relativamente giusta e rispettata. Ora questo egualmente deve accadere per i giudici.

Non parliamo poi dell'esperienza. Abbiamo dei pretori i quali giudicano di ogni genere di controversie ed è per questo, onorevole ministro, che sono completamente favorevole alla classe dei pretori, perchè i migliori consiglieri di Cassazione sono quelli che vengono dalle preture, i quali realmente hanno vissuto praticamente la vita giudiziaria e si sono occupati di tutte le faccie del giure nei suoi poliedrici aspetti.

Il pretore ha sempre reso e rende buona giustizia; anzi molti desideravano, ed io fra quelli, che ne fosse ancora elevata la competenza. Or bene, gli appelli dalle sentenze dei pretori non superano quelli dalle sentenze dei tribunali, anzi sono a questi inferiori perchè la media degli appelli dalle sentenze dei pretori è di circa il 48 per cento, mentre la media degli appelli dalle sentenze dei tribunali è del 70 per cento.

Mi si dirà che davanti al pretore si compie maggiore istruttoria, e ciò è vero fino ad un certo punto, perchè davanti al tribunale si fa un po' di schermaglia abusando della speranza dell'appello, mentre davanti al pretore si istruisce meglio la causa; ma la verità è che il giudice unico pretorile non ha dati cattivi risultati; tutt'altro!

Vi sono poi considerazioni di convenienza che suggeriscono la istituzione del giudice unico non soltanto perchè si può con essa diminuire il numero dei magistrati, ma anche perchè, onorevole ministro (ed è una raccomandazione che faccio, tra parentesi, al suo studio diligente) mentre ella col suo disegno di legge mira ad ottenere ed ottiene

con soddisfazione di tutti e dei centri interessati la conservazione dei tribunali minori, può provvedere eventualmente anche alla istituzione di qualche sezione di tribunale; e suppongo che il suo ingegno preveggen- te ci abbia già pensato. Ci sono delle località le quali per tradizione hanno dei tribunali; ma vi sono altre località le quali hanno avuto tale incremento di negozi da esigere la istituzione di tribunali; e non faccio nomi.

Orbene, con tale sistema, si potrebbe provvedere alle deficienze mediante sezioni di tribunale e un giudice unico che si trasferisse, occorrendo, come attualmente avviene, per le sezioni di pretura; e con tale espediente si toglierebbero alcuni inconvenienti di antagonismo che danno molta noia nelle loro lotte vivaci.

Ma se ci volgiamo indietro, ritroviamo il *praetor romanus* che ha lasciato delle tradizioni che sono orme incancellabili nella storia del diritto universale; egli era una emanazione del Consolato, è vero, come era emanazione del potere esecutivo tutto quello che poi si venne istituendo più tardi negli ordini giudiziari fino al punto in cui, in principio, si istituì il tribunale collegiale per tema delle influenze del potere esecutivo, perchè in fondo la ragione del collegio è stata sempre questa; ma ora, per questa ragione, possiamo ritornare al buon sistema antico, all'antico esemplare.

Credo quindi che con sicura coscienza possa la Camera dare il suo assentimento al disegno di legge che ci viene presentato.

L'onorevole Longo, nel suo discorso veramente notevole, ha deplorato che si verifici oggi un decadimento nella letteratura giuridica, decadimento che influisce evidentemente anche sulla scienza e sul sapere dei magistrati.

Veramente non posso dividere in modo assoluto l'opinione dell'onorevole Longo poichè, malgrado molte crisi, la coscienza giuridica italiana ha saputo mantenere in modo esemplare veramente alta la sua fama; ma dobbiamo pensare anche ai periodi storici che si attraversano, al tempo eroico del nostro Risorgimento in cui i nostri padri maneggiavano più il fucile che il codice; ed è per questo forse che i magistrati di una certa età hanno più pratica della vita che scienza giuridica. La scienza ama la pace, non la guerra. La scienza viene ai tempi di Pericle e di Augusto: si direbbe quasi quasi che la scienza prelude al decadimento delle nazioni. Certo è però che anche in Italia l'amore alla scienza giuri-

dica non solo non è spento, ma si è andato ravvivando. Fortunatamente la pace ha coronato la nostra guerra gloriosa di Libia, dove molte virtù di nostra stirpe si sono rivelate più gagliarde e più forti. Ebbene, ora che si inizia un periodo di pace, che io auguro lungo, noi potremo riallacciare le nobili tradizioni dei nostri padri, noi potremo renderci degni di loro, i quali impresero orme gloriose nella civiltà e nella giustizia del mondo intero. (*Approvazioni — Congratulazioni*).

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole Cimorelli.

CIMORELLI. Onorevoli colleghi, non farà certamente meraviglia che io intervenga in questo dibattito. Ne ho titolo dal fatto di avere già percorso nella magistratura una lunga carriera, di ben 36 anni. D'altra parte mi sono occupato sempre di questioni attinenti all'ordinamento giudiziario.

Da che ho l'onore di sedere, e sono ben 15 anni in questa Camera, non è stato proposto un nuovo ordinamento giudiziario o modificazione alla legge nostra senza che io me ne sia occupato, senza che io abbia manifestato tutta la mia convinzione in proposito.

Io sono appassionato profondamente all'ordine, a cui appartengo, ne sono fiero e quindi non desidero che il suo miglioramento. E se io vengo a fare delle critiche al progetto è nell'interesse dell'ordine di cui io parte, e nell'interesse dell'Amministrazione della giustizia, che io vorrei fatta nel modo migliore. È per questo che io senza abusare della pazienza vostra, parlerò francamente... (*Interruzione*) non facendo la causa mia, onorevole Pansini, perchè la mia carriera è già percorsa: non ho nulla da desiderare da questo progetto o da altri.

PANSINI. Carriera fatta per merito suo.

CIMORELLI. La ringrazio. E comincio col dire che le modificazioni, che sono state presentate, all'ordinamento giudiziario, sono innumerevoli. Tutti hanno tentato: non c'è ministro di grazia e giustizia che non abbia fatto le sue prove. Ma tutti i progetti coi quali si voleva risolvere radicalmente l'ordinamento non sono arrivati in porto. Non hanno ottenuto alcun effetto, perchè per avere veramente una riforma dell'ordine giudiziario, bisognerebbe avere il coraggio di affrontare la questione territoriale.

Se voi non affrontate la riduzione del numero delle Corti e dei Tribunali, voi una riforma radicale dell'ordine nostro, non la

potete proporre, non la potrete far approvare. L'autorità che ha l'onorevole Finocchiaro-Aprile, sostenuto da quel colosso che si chiama Giovanni Giolitti, poteva tentarlo, ma non ne ha avuto il coraggio...

PANSINI. È questione di coraggio.

CIMORELLI. Dobbiamo contentarci di riforme parziali.

Lo stesso Giuseppe Zanardelli, che nominiamo ogni giorno, ogni momento per la grande autorità e riputazione che circonda quel nome, ci si provò, ma non riuscì. Quindi è una necessità di ricorrere alle riforme parziali.

Con questa Camera, dove per la esistenza, non dico di un tribunale, ma di una pretura, qualcuno si farebbe passare al di sopra del suo corpo anche un carro pesante...

FINOCCHIARO-APRILE, *ministro di grazia e giustizia e dei culti*. Come vede, il coraggio non basta per il ministro.

CIMORELLI. Il coraggio non basta, ma io premettevo, onorevole Finocchiaro-Aprile (poichè mi fa l'onore d'interrompermi) che per la sua autorità e la simpatia che ha in questa Camera, io eredo che ella avrebbe potuto tentare l'esperimento e forse superarlo anche con successo. Ella ha voluto scegliere la via facile, la scorciatoia, ma effettivamente sarebbe stato bene che alla riforma della procedura penale, che ella ha portato a termine con tanto successo, avesse aggiunto anche quella della riforma giudiziaria, che sarebbe stata pur necessaria, perchè di riforma giudiziaria si parla troppo. E io che ho grande attaccamento all'ordine giudiziario, come ho detto poc'anzi, soffro maledettamente nel sentire parlare di epurazione, di mancanza di dottrina, di insufficienza, di incapacità.

Queste sono pecche che non possono riguardare l'ordine, al quale appartengo, perchè generalmente quest'ordine dà prova di grandissima indipendenza, di molta dottrina e di grande buon volere.

Se io volessi qui enumerare gli eminenti giuristi che appartengono all'ordine giudiziario, se io facessi qualche nome soltanto, la cui autorità atterrisce, dovrete dire, che l'ordine giudiziario non è così in basso come qualcuno lo dipinge. Oronzo Quarta, Vincenzo Cosenza, Ludovico Mortara, Pietro Capaldo e tanti altri sono tali giuristi che atterriscono per la loro grande autorità solamente a pronunziarne il nome.

E non è vero, o signori, che la magistratura giovane sia così debole, così insufficiente, come mi dolse di udire affermare da

un autorevole mio collega, l'onorevole Mosca. Ieri non fu fortunato l'amico mio, quando venne a dire alla Camera che l'ordine giudiziario era in decadenza e che vi era impoverimento, esaurimento della nostra classe. Ma niente affatto! I giovani sono circondati da tutto il rispetto possibile, perchè hanno valore indiscutibile. E la giovane magistratura, onorevole Mosca, l'avrà contro di lei, perchè ha detto cosa non esatta.

MOSCA TOMMASO. Io non ho detto questo.

CIMORELLI. Lasci stare! Io ripeto che questo fu il suo concetto. Invece io ritengo che la vera causa, per cui i concorsi vanno deserti, non è perchè non si tenga in conto la carriera giudiziaria; anzi molti desidererebbero di entrare in questa carriera. La vera causa è che i giovani i quali escono dalla regia Università vanno a quella carriera che prima si offre loro dinanzi. Non si può negare che, se si offre loro un concorso per un Ministero, immediatamente si presentano a quel concorso; e se sanno di un concorso per segretario nelle prefetture, si cimentano in quello.

Insomma, il desiderio urgente di volersi subito allogare, di trovare una posizione sicura, è la vera ragione del fatto.

Ma ce n'è anche un'altra. Una volta, le Commissioni che soprintendevano agli esami dei magistrati, erano composte di persone che avevano oltre la dottrina grande buon senso. Ed in questo deve sperimentare il suo accorgimento l'onorevole ministro: egli non deve chiamare in tali Commissioni dotti che non hanno criterio pratico e senso di opportunità. S'è visto che le Commissioni danno talvolta temi impossibili e strani; ed allora, di fronte a temi siffatti, come volete che i giovani che escono allora allora dalle regie Università, facciano dissertazioni convenienti, adeguate?

Ma, poi, (quel che è peggio) s'adopera un rigore straordinario da parte di tali Commissioni. Ci si aggiunge un'altra circostanza. Prima, gli esaminatori conoscevano quelli che si presentavano agli esami: si presentava il figlio del tale magistrato, il figlio del tale avvocato, e si sapeva che era un giovane bravo, un giovane che avrebbe fatto buona prova nell'ordine giudiziario. Adesso, niente affatto: il nome del giovane che dà gli esami è sconosciuto, e gli esaminatori bisogna che si limitino a leggere la dissertazione che egli ha fatto. Sarà certo un sistema democratico, questo; ma non conferisce alla conoscenza di quelli che si

presentano agli esami: gli scritti sono innominati, perchè la firma è coperta.

Queste sono le cause per cui non sempre i posti sono coperti per intero. Quando, però, a capo di detta Commissione sono chiamati magistrati pieni di garbo e di buon senso, si è avuto sempre il personale necessario per coprire i posti che erano messi a concorso.

Reputo pertanto che non sia vero il decadimento per cui si fa tanto chiasso; e che, invece, la magistratura meriti il massimo rispetto.

Quelli che mi stanno ad ascoltare sono per la più parte avvocati; chiamo essi giudici perchè dicano se sia vero quello che affermo: che il decadimento della magistratura è un argomento di moda, che non risponde alla realtà.

Senza dubbio occorrono miglioramenti nella magistratura: perchè non è possibile sostenere questo assurdo: che essa sia un organismo perfetto; che tutti i magistrati meritino lo stesso rispetto, la stessa considerazione. Io ho questa dote: di avere molta franchezza e di dire coraggiosamente quello che penso; e non affermo che, in magistratura, tutti siano degnissimi.

Non accetto il giudizio di un grande magistrato, di Giuseppe Borgnini, che era un uomo insigne, a cui tutti si inchinavano per la rispettabilità della sua vita e per il grande acume della sua intelligenza. Diceva il Borgnini che, se non si fossero modificati gli ordinamenti del 1865, forse oggi la magistratura sarebbe migliore di quella che è e che bisognerebbe tornare senz'altro all'antico.

Senza dubbio, eccellenti furono le intenzioni da parte di coloro che introdussero modificazioni nell'ordinamento giudiziario e dei vantaggi, dei miglioramenti a pro del personale si ottennero.

L'onorevole Zanardelli nel 1900 fece votare delle leggi per cui si elevavano le condizioni delle preture, essendo a tutti ben noto che per una legge del 1875 entravano in magistratura per la finestra tanti avvocati che non facevano cause, lo scarto del foro! Allora l'onorevole Zanardelli se ne preoccupò e vi pose un argine e stabili che tutti i magistrati dovessero passare per la pretura, e tale progetto egli sostenne ritenendo che avrebbe conferito un grande vantaggio all'ordine giudiziario. Ma egli sperava che delle preture ne sarebbero state soppresse per lo meno seicento; egli sperava che il concorso per merito distinto avrebbe

dato buoni frutti, ma nel fatto le 600 preture non furono soppresse e il risultato del concorso per merito fu negativo.

Una legge successiva ha peggiorato la condizione delle cose, perchè alla legge del 1890 dell'onorevole Zanardelli seguirono delle modificazioni dopo parecchi anni, poichè anche per una legge di modificazione, riguardante l'ordinamento giudiziario, non è facile di ottenere che sia approvata così presto.

Dopo un quarto di secolo riuscì all'onorevole Vittorio Emanuele Orlando, il cui fascino la Camera conosce, avvalendosi dell'autorità di un altro uomo che si chiamava Fortis, di portare in porto una riforma notevole.

Che cosa si fece allora? Fu introdotto il metodo dei concorsi per le sedi di preture e dei tribunali e per le promozioni in Corte di appello e in Corte di cassazione.

Certamente in teoria e nell'intendimento del Ministero la cosa era ottima, perchè l'onorevole Orlando nella Commissione, della quale io ebbi l'onore di far parte, diceva: sarà preferito colui che ha maggiore esperienza; dopo tanti anni di tirocinio quando si fa vacante una sede di maggiore importanza, il magistrato anziano deve essere preferito; ma che cosa è accaduto? È accaduto che le migliori sedi sono state occupate dai più vecchi, se non dai più inetti; allora si è verificato che i giovani valorosi sono rimasti in sedi disagiate, mentre per il loro buon volere, per il loro zelo, avrebbero dovuto essere chiamati ad occupare le sedi migliori.

È questo un grande inconveniente, ma anche più grande errore fu quello di introdurre il sistema dei concorsi nelle promozioni.

Senza dubbio l'onorevole Orlando, da quell'esimio professore che egli è, volle trasportare nella magistratura il metodo che si usa per le cattedre universitarie. Ma la cosa è ben diversa: in queste si tratta di dover supplire, a mo' d'esempio, ad una cattedra di filosofia o di diritto, pel cui concorso si presentano tre o quattro persone, mentre nella magistratura si deve a volte provvedere alla cernita di quindici o venti promovibili e si presentano al concorso non trenta o quaranta, ma cento o centoventi concorrenti. Ora come si può valutare il valore di ciascun magistrato comparativamente a quello dell'altro? Quindi allorchè ci troviamo dinanzi al progetto dell'onorevole Finocchiaro-Aprile che propone l'abolizione dei

concorsi per le sedi di pretura e per le promozioni in Corte d'appello e in Corte di cassazione, io applaudo.

Questa è la parte buona del progetto dell'onorevole Finocchiaro-Aprile ed egli merita lode per questo essendo intollerabile l'attuale stato di cose. In tali provvedimenti sta la ragione dell'urgenza, con cui il progetto è stato presentato.

Insomma io penso che il progetto sia stato presentato non tanto per il giudice unico, quanto per togliere di mezzo il concorso, che è uno scandalo nelle sue varie manifestazioni.

I magistrati hanno perduto la loro pace, la loro serenità, e non pensano che a guadagnare il concorso con tutti i mezzi; e quindi avviliscono la dignità del loro grado.

Questa è la ragione vera della necessità e della urgenza di questo disegno di legge: abolire il metodo del concorso per le sedi, essendo insopportabile che un giovane di valore debba essere escluso di fronte a un vecchio, sol perchè questi è di prima categoria. È questa tale una stranezza che non può essere ulteriormente tollerata.

Anche il concorso per le Corti di appello e di cassazione nel modo, come è stato stabilito dalla legge del 1907, deve essere subito abolito.

Occorre tutto il buon volere, tutto il consenso della Camera perchè questa parte del progetto diventi al più presto legge.

Passo ad un'altra parte del progetto, quella riguardante il miglioramento degli stipendi.

Al riguardo ho un'opinione mia personale, che altre volte ho manifestato alla Camera, e cioè che il magistrato debba essere compensato, debba avere quel trattamento, che è consono, che è degno della sua alta posizione, ma non debba, come qualsiasi impiegato, come qualsiasi ufficiale di dogana, pensare che solo lo stipendio sia il compenso dovuto alla sua alta funzione.

Io reputo che si hanno tali e tante soddisfazioni nella vita giudiziaria, che sarei quasi per dire che lo stipendio anche così come è sia sufficiente, tanto più che ritengo sia necessario per ogni magistrato, come per i diplomatici, di avere un censo. (*Commenti*). Certo, si direbbe: non è democratico. Subito il pregiudizio della democrazia si fa innanzi! Si direbbe subito: voi ponete un divieto, un impedimento a che entri in carriera chiunque vi aspiri, sia pure povero! E pure quale posizione diversa ha un magistrato che si trovi in buone condizioni di

fortuna! C'è senza dubbio ben altra garanzia!

Poi osservo che confrontando gli stipendi di trent'anni fa con quelli di oggi si rileva che gli stipendi sono di molto migliorati.

Su questo non vi è dubbio, onorevole Tommaso Mosca. Quando io era procuratore del Re...

Una voce. È un'epoca lontana!

CIMORELLI. Non molto lontana; è questione di venti anni fa. Allora dico, un procuratore del Re aveva lo stipendio di quattromila lire, ed ora lo ha di seimila. (*Commenti*). Col desiderio, che hanno tutti i funzionari, di veder migliorate le proprie condizioni, non vi sono aumenti di stipendio, che valgano.

Se si dovessero esaudire i desideri tutti dei funzionari, si arriverebbe a spendere una somma, superiore a quella che comportano le finanze dello Stato. Sacrifici per i funzionari si debbono fare, ma entro limiti, che siano sopportabili dai contribuenti, altrimenti saranno gli impiegati che assorbiranno tutte le risorse dello Stato italiano. (*Interruzioni — Commenti*).

Aumenti di stipendio sono stati concessi a poco a poco, in maniera che si è arrivati ad un limite, che certamente non è quello che si desidererebbe, ma che indiscutibilmente è tollerabile.

Tutte le altre carriere, osservava un procuratore del Re di Napoli, il commendatore Pugliese in un discorso inaugurale, non danno i compensi che dà la magistratura: la magistratura è trattata meglio di qualunque altro ordine di impiegati.

Comprendo che la magistratura è molto superiore a tutte le altre classi di impiegati, e che meriti un trattamento anche migliore, ma, senza dubbio, questo progetto di legge che concede un aumento sensibile ai magistrati, specialmente nei primi gradi, deve essere elogiato.

Solo i magistrati di Cassazione ingiustamente sono stati dimenticati, mentre l'età e i bisogni dei magistrati del supremo collegio impongono maggior decoro e ben altre esigenze d'un giovane magistrato, e ciò anche per la cresciuta famiglia.

Ma vi è un altro vantaggio in questo disegno di legge, ed è quello che stabilisce i limiti di età.

L'abbassamento dei limiti di età indubbiamente conferisce al miglioramento della carriera, ma è fatto non soltanto per migliorare la carriera, sibbene anche per eliminare dall'ordine giudiziario tante cariatidi inutili.

Se l'onorevole Colajanni, che mi sta a udire così benevolmente, intervenisse nelle Camere di consiglio delle Corti di appello e anche delle Corti di cassazione...

Voci. Dio ce ne scampi! (*ilarità*).

CIMORELLI. ... vedrebbe che vi sono tanti magistrati che sono stanchi, che non portano alcun contributo di lavoro nelle Corti di cassazioni e nelle Corti di appello.

Perchè si potrà dire tutto quello che si vuole, per sostenere che a settant'anni si è ancora in gamba e che si conservi ancora pienamente l'energia fisica, ma il fatto vero e reale è che a settant'anni è tale il deperimento dell'organismo... (*Oh! oh! — Interruzioni*).

Voci. Guardi il presidente del Consiglio!

CIMORELLI. Non citate le eccezioni, perchè le eccezioni sono sempre eccezioni e confermano la regola. C'è il senatore Pagano-Guarnaschelli che ha 76 anni, e Dio volesse che io avessi la forza del suo intelletto, pure avendo una età molto minore della sua; ma quelle sono fibre eccezionali che escono dalla media ordinaria e che non si possono confrontare con la generalità dei casi!

È la media della vita e della resistenza organica che bisogna tenere in conto, ed è per questo, per necessaria conseguenza del decadimento fisico, e non per la celerità soltanto della carriera, che vanno stabiliti i cennati limiti di età.

E diceva bene l'onorevole Tommaso Mosca, che non si sa perchè l'onorevole ministro si sia accontentato in Senato di una modificazione, che cioè i consiglieri di Corte di cassazione non debbono superare i 70 anni e che al contrario i capi di collegio possano rimanere in servizio fino a 75 anni.

Questo è un non senso ed è una anomalia, perchè chi deve dirigere un collegio, chi deve soprintendere a tutto l'andamento di una Corte di appello o di cassazione, deve avere maggiore energia di quella che non abbiano i componenti del collegio. Quindi il ripetuto limite di età dovrebbe essere applicato anche ai capi di Corte di cassazione e di appello, e se un temperamento si vuole adoperare per il diritto quesito di coloro che si trovano in carica, per essi lo si adoperi pure, ma non come regola generale, e come regola generale si accetti invece un limite uniforme, uguale per tutti, quello dei 10 anni.

Ho enumerato già i pregi dell'ordinamento giudiziario proposto dall'onorevole Finocchiaro-Aprile, ma io trovo due ordini di difetti, che sono poi la parte grossa del

progetto, che io non arrivo a trangugiare, come fa l'onorevole Tommaso Mosca. (*Interruzione*).

Io sono molto più risoluto ed indipendente. Quello che non mi persuade lo dico francamente alla Camera, e questo, certamente, farà piacere allo stesso mio onorevole amico Finocchiaro-Aprile, perchè la verità prima di tutto.

Non vi è questione di fiducia che tenga! Quando è dimostrato che il progetto di legge è deleterio, in quanto alla adozione del giudice unico ed al reclutamento dei magistrati, se si desidera veramente il miglioramento dell'amministrazione della giustizia non si può votare, non si può accettare il disegno di legge, salvo che l'onorevole ministro, con quella esperienza che ha, con quel senso pratico che gli riconosco, non metta da banda la detta parte del disegno di legge che è stata proposta principalmente per ottenere un sollievo finanziario, e che costituisca un semplice espediente per avere il fabbisogno per la riforma.

Ora, io penso che nessuno di noi creda urgente una riforma di questo genere, e certo nessuno sente il bisogno di questa adozione del giudice singolo.

Orbene, se si tratta di fare un esperimento, io dico che esperimenti *in corpore vili* non se ne debbono fare, trattandosi di materia tanto importante, e d'altra parte già troppi esperimenti abbiamo già fatti coi concorsi per le sedi e per le promozioni, ed abbiamo visto quali conseguenze gravi e dannose abbiano prodotto. Ripeto: perchè voler fare un esperimento di cui non c'è bisogno?

Io non intendo qui, o signori, di far la storia di questa questione, che è vecchia, che è dibattuta, e di cui si trova traccia in tante e tante discussioni fatte alla Camera. A me sembra che noi dobbiamo qui dire soltanto se siamo per il giudice unico o per il collegio.

Questa è la domanda semplice che a ciascuno di noi deve essere rivolta. Per conto mio io sono profondamente convinto che non sia tollerabile questo regresso costituito dall'adozione del giudice unico, quando è conquista dei tempi liberi, conquista secolare, quella del giudice collegiale.

Com'è che si possono disconoscere i pregi, i vantaggi del collegio, e che si possono contrapporli a quelli del giudice singolo? Io sono stato magistrato singolo, ed ho fatto parte del collegio. Ho avuto l'onore di essere rappresentante del pubblico mini-

stero per venti anni, e in un tribunale grande come quello di Napoli. Ebbene, anche quando io ero solo, cercavo di ottenere nei momenti più gravi, nei momenti più tempestosi dei dibattimenti, consiglio e lume dai miei colleghi; e se si era in pubblica discussione io cercavo di sospendere per un momento l'udienza per recarmi nell'ufficio della regia procura a consultare i colleghi, e così facevano anch'essi.

Orbene, quando è venuto qui col suo smagliante discorso l'onorevole Fiamberti ed ha detto: ma è ben altra la situazione del giudice quando è solo, ed ha fatto il caso di essere egli chiamato a fare da arbitro e da unico arbitro, io avrei voluto domandargli: ma tu, arbitro, non avvertisti mai il bisogno di discutere almeno con i tuoi compagni dello studio di avvocato, e magari con gli avvocati tuoi amici, nelle questioni difficili, s'intende, nelle questioni astruse? Io sono certo che, se egli onestamente avesse risposto a questa mia domanda, avrebbe dovuto effettivamente convenire che egli aveva consultato nelle questioni gravi sempre, s'intende, perchè nelle questioni che non offrono difficoltà e studio tutti sono maestri, almeno i suoi colleghi. Ora, come volete che la Camera di consiglio possa essere distrutta, che possa essere tolto ogni valore alle discussioni che possono fare i suoi componenti? In Camera di consiglio la discussione è sempre feconda: non è ammesso che in essa gli altri stiano ad ascoltare il relatore e a rispondere a messa come sacrestani.

Se il relatore manifesta la sua opinione, se si tratta di questioni facili, allora non è necessaria la discussione, ma se sorge un attrito, se si intravede che la questione offre difficoltà, allora anche gli altri tendono l'orecchio e intervengono alla discussione, sicchè allo studio che ha dovuto fare il magistrato relatore si uniscono i lumi che possono dare gli altri.

Non è dunque una garanzia per le parti che vi sia la discussione, che esista l'ordinamento collegiale?

Ma, per negare efficacia a questo argomento, l'onorevole Bizzozero tirava scorto e diceva: non esiste la discussione in Camera di consiglio, le cause non sono decise dal collegio, ma dal relatore. Ma questa è un'affermazione che è distrutta dall'esperienza di tutti quanti.

Non v'è un avvocato che voglia effettivamente far discutere una causa, che non possa ottenerlo: basta che egli prenda la

parola e richiami l'attenzione del collegio sui punti controversi.

S'intende che ciò non sia necessario in tutte le cause, ma soltanto quando vi siano delle questioni gravi.

Nel collegio poi la responsabilità viene divisa da tutti i componenti e specialmente dal relatore. E bisogna presumere che si tratti di persone che agiscano con la massima buona fede, che mettano tutto lo zelo nell'adempimento del loro dovere; perchè se si tratta di un collegio fiacco e svogliato, che non fa il suo dovere, allora non si tratta più della questione che discutiamo, si tratta di ben altro.

La questione è di vedere se il collegio offra modo di avere un'amministrazione della giustizia migliore di quella del giudice unico, che deve decidere da sé, che non ha l'appoggio, il conforto di nessuno, mentre nel collegio anche il giudice più fiacco può fare un'obiezione che può poi essere utilmente sostenuta da un altro giudice, che abbia più intuito e prontezza di mente.

Oggi proprio nell'uscire di casa mi è arrivato un processo in cui dovrò scrivere la relativa sentenza, invece del relatore che restò in minoranza dopo vivace discussione. Non è vero che in Camera di consiglio non si discuta.

Dobbiamo poi ammettere che non tutti i giudici sono uguali: vi sono quelli di gran valore e di grande ingegno ed altri, all'opposto, di scarsa cultura e di mente ottusa. Ora come distribuite tutta questa gente che unita riesce allo scopo, perchè le qualità dell'uno si integrano con quelle dell'altro; ma separata, attribuendo a ciascuno un compito da eseguire da solo, non si raggiunge lo scopo e si perdono i benefici della collegialità.

Parliamo franchi e schietti. Non si può pretendere che i magistrati siano tutti di eguale valore, non è presumibile.

Ora dovendo giudicare ognuno da solo chi sarà giudicato dal giudice ottimo e chi dal meno buono ed anche dal cattivo. Ed immaginiamoci che cosa si farà per avere un giudice più che un altro, per evitare quello che non è circondato da buon nome! E questo non deve far meraviglia perchè anche nel Foro vi sono ed appaiono evidenti le differenze.

Non si può dire davvero che tutti siano di merito uguale. Vi sono esempi numerosi di grande valore e ne abbiamo in questa Camera! Ma quanta scoria vi è nell'ordine degli avvocati. Sono tanti gl'ignoranti e

gl'inetti! e appunto perchè costoro abbondano anche per questo sono notati ed eccellono i pochi uomini veramente insigni.

Ma certamente non si può pretendere che tutti abbiano uguale valore e che meritino la stessa stima di cui godono i pochi.

Quindi, anche sotto rapporto, non è ammissibile il giudice unico perchè, essendo i giudici di valore diverso, la giustizia nella stessa sede sarebbe amministrata diversamente, mentre nel collegio accanto all'ottimo vi è il buono ed il mediocre.

Ma alla perfine io sarei pur disposto ad accettare il giudice unico se desse quelle garanzie che i suoi sostenitori affermano. A me piace polemizzare con quelli che hanno opinione diversa alla mia! L'onorevole Longoieri ed oggi l'onorevole Bizzozero e lo stesso onorevole Fiamberti, partivano dal principio che i tempi siano maturi perchè tutti i giudici sono capaci di far da loro, senza aiuto di altri.

Questa è una affermazione ardita ed anche azzardata. Se i giudici unici del progetto dovessero essere gli onorevoli Bizzozero e Fiamberti, io li accetterei; ma quando invece i giudici del progetto non sono come sarebbe necessario che fossero per affrontare una riforma di tanta importanza, e di tanta conseguenza (perchè, badate, o signori, che a questo giudice unico è affidata la fortuna delle famiglie, lo stato delle persone, e l'onorevole Testasecca, che mi sta a sentire, sa qualche cosa dell'importanza dei giudizi dai quali è tormentato) (*Ilarità!*) io dico: badate ai mali passi! Andiamo con una certa cautela nell'ammettere una riforma, quando questa, a parte che non è necessaria, non è proposta nei termini in cui va proposta. E ve lo dimostrerò, o signori, in pochissimi istanti, se vorrete concedermi un altro poco della vostra attenzione.

Nel progetto è detto chiaro: unica origine, unica ammissione: il concorso.

Ognuno [che si presenta per entrare in magistratura affronta il cimento del concorso. Se vince tale cimento, potrà essere nominato uditore e dopo gli si apre dinanzi una doppia via, una per adire la pretura ed un'altra per percorrere la carriera alta, quella del tribunale.

Chi volete che sia quell'insensato uditore, il quale trovandosi di fronte a due esperimenti di importanza quasi simile, per non aspettare un solo anno, preferisca di andare a cacciarsi in una via senza uscita? Perchè tale è la carriera della pretura

quale è proposta in questo disegno di legge. Non vi è via di uscita, ed è una illusione quella di poter raggiungere l'ultima classe per poter essere dichiarati promovibili a scelta e prendere parte al concorso per entrare nell'alta magistratura!

Chi entra in pretura si dimentichi di uscirne: dovrà morire pretore!

Ora di fronte a questa situazione che vien fatta ai pretori, nessuno sceglierà la via della pretura per guadagnare un solo anno di anticipazione sull'lo stipendio e per fare poi una vita misera e disagiata!

Tutti gli uditori preferiranno di cimentarsi nel concorso per giudici o sostituti, come avvenne nel 1890 che tutti gli uditori ed aggiunti reclamarono di essere nominati giudici o sostituti.

Anche ora tutti gli uditori ed aggiunti hanno protestato di non volere fare i pretori e hanno ottenuto il loro intento.-

M'indugio ancora su questo punto, richiamandomi ai precedenti di questo disegno di legge, e facendo il confronto fra la posizione del pretore con la legge del 1865 e quella che è fatta al pretore stesso in questo disegno di legge.

Coll'ordinamento del 1865 la via delle preture non era così chiusa come è nel disegno di legge attuale.

L'uditore dopo un anno poteva essere nominato pretore ed aveva il vantaggio di ottenere così uno stipendio discreto; poi, dopo il tirocinio di dieci anni in pretura, si poteva raggiungere la promozione a giudice, mentre l'uditore che percorreva la carriera superiore, impiegava nove o dieci anni per essere nominato giudice o sostituto procuratore del Re.

Insomma, il pretore di allora dopo dodici anni raggiungeva il collegio e l'aggiunto dopo dieci; quindi le condizioni erano pressochè pari. Ed io lo so per esperienza personale poichè sono stato dieci anni tra uditore ed aggiunto prima di essere nominato sostituto procuratore del Re: ed io mi trovavo in una condizione specialissima, essendo entrato in carriera a venti anni.

La condizione di allora era quindi ben diversa da quella che viene fatta oggi a pretori coll'ordinamento proposto.

Oggi infatti l'uditore dopo un anno può essere nominato pretore; se poi invece vuol percorrere la carriera più alta, non ha che attendere ancora un anno, e dopo due anni può sostenere il concorso per essere nominato giudice o sostituto procuratore del Re.

Si tratta pertanto di un concorso solo di nome; effettivamente non è altro che un esame, poichè ogni anno si rendono vacanti per il tribunale un centinaio di posti, e il concorso si dovrà aprire appunto per cento posti; ne consegue perciò che non sarà molto maggiore il numero dei concorrenti su quello dei posti messi a concorso.

Quindi alle preture nessuno vi andrà, data la preferibilità dell'altra carriera, cioè di raggiungere la nomina di giudice o sostituto procuratore del Re.

Domando perciò come possa ottenersi da questo disegno di legge il personale necessario per le 1500 preture del Regno: i magistrati per le preture non si avranno.

FINOCCHIARO-APRILE, *ministro di grazia e giustizia e dei culti*. Questo lo dice lei!

CIMORELLI. Lo vedrà poi in pratica e, quel che è peggio, il disegno di legge non darà nemmeno i magistrati pel tribunale, e non dico affatto cosa assurda, perchè dopo due anni si può fare il concorso per essere nominato giudice o sostituto procuratore del Re; ma naturalmente il concorso bisogna vincerlo, e se il candidato sia per essere bocciato per la seconda volta, è dispensato dal servizio. Per conseguenza, siccome è indispensabile che le Commissioni usino ogni giusto rigore nei concorsi, molti di quelli che aspirano al grado di giudice o di sostituto procuratore, respinti nel concorso, cadranno per via. Se poi le Commissioni useranno indulgenza, quelli che vinceranno la prova saranno di poco valore e non avranno alcuna esperienza. Avremo così penuria di personale nelle preture, perchè molti aspireranno al tribunale, ed anche difetto di giudici, perchè pochi saranno ammessi al concorso, stante la difficoltà delle prove; o le prove saranno facili ed i tribunali saranno popolati di gente inesperta e di magistrati troppo giovani, i quali, avendo fatto il concorso per il posto di uditore nell'età di 21 o 22 anni, dopo due anni di uditorato, avranno la promozione a giudice nell'età di 24 o 25 anni. Questa è la grande difficoltà che hanno riconosciuto anche gli onorevoli Bizzozero e Fiamberti.

In Senato l'onorevole Luigi Lucchini diceva: ammetto il giudice unico, ma desidero che non sia un ragazzo.

Ora, il disegno di legge attuale non dà garanzie sufficienti perchè siano nominati giudici o sostituti procuratori del Re, magistrati di qualche esperienza e di età matura.

A questo è forza di rimediare; e, poichè è necessario che il disegno di legge entri in porto per gli altri pregi che contiene, occorre modificarlo. Ed io esporrò la mia idea, alla quale partecipano tutti i giovani magistrati, i quali osservano che la proposta duplicità della carriera non può essere accolta con soddisfazione. Infatti, se è vero che si eviterà la durezza della vita nelle preture, non è men vero pure che si avranno tutti i gravissimi inconvenienti, ai quali ho accennato.

Ora, si potrebbe, invece, seguire quest'altro metodo, cioè, che, superato il concorso per-uditore, tutti fossero obbligati a passare per il tramite delle preture. Allora non si avrebbe la conseguenza, che si ha con la proposta del disegno di legge, di avere nelle preture un magistrato *inferioris ordinis*, ma la condizione del pretore si manterrebbe alla stessa altezza a cui è presentemente, e la legge Zanardelli continuerebbe ad avere vigore. Perchè, diceva bene l'onorevole Longo, tutti i piccoli centri hanno interesse ad avere un giudice buono nelle preture; non bisogna pensare soltanto alle grandi città, ma fa d'uopo pensare anche ai piccoli centri che sono la maggioranza, non essendo accettabile che in tali piccoli centri vi siano magistrati di troppo scarso valore.

Invece quando i pretori avranno compiuto bene per tre anni l'ufficio loro, potranno essere ammessi a fare il concorso per entrare in tribunale; e così si otterranno due benefici e cioè: che le preture saranno coperte da magistrati degni e che i magistrati più valorosi entreranno per merito nei tribunali; chi non avrà superato la prova dopo i tre o quattro anni di pretorato non sarà ammesso; e potrebbero anche essere ammessi alla prova i giovani avvocati che avessero compiuto un tirocinio di quattro anni di esercizio; ed allora nei tribunali si avrebbe il fiore della gioventù, si avrebbero veramente giovani valorosi i quali prima avrebbero acquistato esperienza notevole, facendo i giudici nelle preture, uomini insomma che già avrebbero fatto un certo tirocinio ed avrebbero anche circa una trentina d'anni di età; sarebbero magistrati degni del loro grado, non quei giovincelli dei quali si è parlato anche troppo in questa discussione, mentre d'altra parte le preture avrebbero un servizio congruo e rispondente alle esigenze sociali dei piccoli centri.

Mi auguro quindi che l'onorevole ministro voglia recedere dalle sue proposte relative al

giudice unico, le quali porterebbero a conseguenze gravissime, anche per le modificazioni larghissime che si dovrebbero introdurre in tutte quelle leggi le quali presuppongono il collegio. Ed in Senato, ed anche ieri qui, è stata fatta una completa enumerazione di tutte le numerose leggi che dovrebbero essere modificate qualora si introducesse il giudice unico nei nostri ordinamenti. Ma, ripeto, mi auguro che l'onorevole Finocchiaro-Aprile, col suo buon senso, vorrà rinunciare a questo esperimento *in corpore vili* dei litiganti italiani, anche perchè sono certo che altrimenti, dopo pochissimi anni, dovremmo ritornare al collegio, come già stiamo facendo oggi abolendo il concorso, così per le sedi come per le promozioni.

Onorevoli colleghi, ho detto tutto il mio pensiero; nutro il massimo rispetto ed è nota la mia devozione per gli illustri uomini che seggono al Governo; ma *amicus Plato, sed magis amica veritas*. (*Approvazioni — Molte congratulazioni*).

Presentazione di disegni di legge.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole ministro degli affari esteri.

DI SAN GIULIANO, *ministro degli affari esteri*. Mi onoro di presentare alla Camera i seguenti disegni di legge:

Approvazione di atti firmati a Washington fra l'Italia e vari Stati addì 2 giugno 1911, concernenti la protezione della proprietà industriale e la registrazione internazionale dei marchi di fabbrica e di commercio.

Approvazione della Convenzione internazionale sull'oppio, firmata all'Aja addì 23 gennaio 1912.

Chiedo che i disegni di legge siano inviati alla Commissione per l'esame dei trattati e delle tariffe doganali.

Mi onoro pure di presentare alla Camera i seguenti documenti:

Scambio di note in data 6 giugno 1911 per la proroga al 31 dicembre 1917 del vigente trattato di commercio, di dogana e di navigazione fra l'Italia e la Bulgaria. Relazione della Commissione parlamentare di vigilanza sul fondo per la emigrazione.

PRESIDENTE. Do atto all'onorevole ministro degli affari esteri della presentazione dei seguenti disegni di legge:

Approvazione di atti firmati a Washington fra l'Italia e i vari Stati addì 2 giugno 1911, concernenti la protezione della

proprietà industriale e la registrazione internazionale dei marchi di fabbrica e di commercio;

Approvazione della convenzione internazionale sull'oppio, firmata all'Aja, addì 23 gennaio 1912.

L'onorevole ministro degli affari esteri chiede che questi disegni di legge siano inviati alla Commissione per l'esame dei trattati e delle tariffe doganali.

Non essendovi osservazioni in contrario, così rimarrà stabilito.

(Così è stabilito).

Do atto pure all'onorevole ministro degli affari esteri della presentazione dei seguenti documenti: Scambio di note in data 6 giugno 1911, per la proroga al 31 dicembre 1917 del vigente trattato di commercio, di dogana e navigazione fra l'Italia e la Bulgaria; e la relazione della Commissione parlamentare di vigilanza sul fondo per la emigrazione.

Si riprende la discussione sul disegno di legge: Modificazioni all'ordinamento giudiziario.

PRESIDENTE. Riprendendo ora la discussione sul disegno di legge: « Modificazioni all'ordinamento giudiziario » spetta di parlare all'onorevole Enrico Ferri.

FERRI ENRICO (*Segni di attenzione*). Onorevoli colleghi! Il disegno di legge, che ci viene dall'altro ramo del Parlamento dopo una elevata e profonda discussione, e che è dinanzi a noi accompagnato da una notevole relazione, veramente dotta, del nostro collega Pozzi, riguarda argomento fondamentale e decisivo nella legislazione di uno Stato. Non solo per l'ovvia ragione che l'amministrazione della giustizia è funzione suprema e fondamento di ogni Stato civile, ma anche e soprattutto perchè (io penso) le leggi di ordinamento giudiziario hanno importanza pratica e sociale maggiore delle stesse leggi, per quanto in apparenza più monumentali, che stabiliscono le norme del diritto materiale e del diritto formale.

Le leggi diventano nella vita sociale ciò che sono gli uomini delegati per applicarle. Ed è inutile che il legislatore si sforzi di creare leggi giuridicamente buone, se non abbia lo Stato un personale adatto per renderle fruttifere nella loro applicazione quotidiana.

Onde noi vediamo che un grande paese civile, di cui la magistratura è citata ad

esempio di tutto il mondo, l'Inghilterra, ha una amministrazione della giustizia che da una parte garantisce lo Stato nella applicazione delle leggi e nella tutela dei diritti collettivi, e dall'altra parte riceve dalla pubblica coscienza il più assoluto rispetto.

E tuttavia l'Inghilterra è il paese dove la legislazione civile e penale, sostantiva o formale, non è codificata, ed è anzi tale un aggroviglio, che, senza quella magistratura, certamente si presterebbe più agli agguati giudiziari, che a rendere od ottenere giustizia.

L'ordinamento giudiziario è dunque condizione essenziale perchè le nostre leggi abbiano applicazione adeguata agli scopi del legislatore ed alle esigenze della vita sociale, in quanto e per quanto l'ordinamento giudiziario assicura e disciplina una magistratura per l'applicazione di queste leggi. Onde è che, quando io ebbi, pur troppo parecchi anni fa, l'onore di discutere sul codice penale presentato da Giuseppe Zanardelli, fin d'allora affermai che il codice penale (ed ora il codice di procedura penale che l'amico Finocchiaro-Aprile darà presto in legislazione del nostro paese) minacciava o minaccia di rimanere in molte sue parti foglia secca nell'albero della legislazione moderna, se non abbia funzionari che per capacità, per garanzia di loro condizioni e per responsabilità propria nell'esercizio del loro potere, abbiano le attitudini e le condizioni per vivificare l'applicazione di queste leggi.

Ora, per quanto la magistratura sia un ordine così diverso da quello di tutti gli altri funzionari di Stato, da costituire anche, secondo alcuni teorici, un vero e proprio potere di Stato, è certo però che essa ha caratteri comuni (nell'ordinamento amministrativo che la regola e la costituisce) anche agli altri funzionari di Stato, a quelli che comunemente costituiscono ciò che si chiama la burocrazia.

Ed allora io, a proposito di questo, constato un duplice contrasto nella vita moderna del nostro e di altri paesi civili.

Da una parte le funzioni di Stato (e si potrebbe dire analogamente quelle del municipio) vanno aumentando di numero e di complessità.

Tutto tende a statizzarsi, a municipalizzarsi, forse qualche volta con impeto eccessivo, senza sperimentare forme intermedie, che anche i paesi anglo-sassoni vanno ora cercando.

Viceversa, questa statizzazione progrediente si vale sempre di uno strumento, — la burocrazia — imperniato ed orientato sopra principi, condizioni, stimoli, motivi di attività, che si costituiscono quando lo Stato ed il municipio avevano un far-dello immensamente minore di attribuzioni, di funzioni, di servizi.

Certo la burocrazia è pure progredita. E anche nel nostro paese i funzionari della pubblica amministrazione di oggi rappresentano individualmente e collettivamente un notevole e confortante progresso di fronte a quelli di 30 o 40 anni fa, a quelli che la nota geniale comica dei nostri drammaturghi ha immortalato nel ricordo allegro delle nostre popolazioni. Ma questi funzionari di Stato rimangono ancora e sempre in una condizione, che determina una inevitabile conseguenza nel frutto della loro attività. Mentre nelle industrie private noi vediamo che l'arte dell'industriale sta nel dare continuamente stimoli, spontanei ed autonomi, non per mezzo di castighi, ma stimoli economici perchè l'attività di ciascuno non s'addormenti in un ritmo stanco e metodico (per esempio, col lavoro a cottimo e soprattutto colla partecipazione agli utili dell'azienda) nell'amministrazione pubblica, invece, per quanto negli ultimi tempi si siano realizzati taluni progressi con le leggi dello stato giuridico, degli organici, ecc., manca però sempre uno stimolo fondamentale d'indole economica, per cui il funzionario abbia una ragione automatica, presente continuamente, per lavorare di più, anzi che per lavorare di meno.

In tutti gli Stati moderni la burocrazia è costituita in tal modo (meno talune eccezioni, specialmente nell'America), per cui lavorare poco o molto non porta quasi nessuna differenza nella propria carriera, in proprio vantaggio; ed allora, se ci può essere l'eccezione d'un uomo, di alcuni uomini che abbiano attitudini e ragioni per un lavoro intensivo, la media non può che adagiarsi in quella che fu chiamata appunto la *routine*, la quiete abitudinaria, per cui lo Stato, di fronte all'aumento delle sue funzioni, è costretto ad un aumento continuato del numero degli impiegati, senza che al numero aumentato corrisponda un eguale e proporzionato aumento d'attività e di risultati. (*Approvazioni*).

Penso che lo Stato moderno, dovrà, una volta, decidersi a portare tra i suoi funzionari uno stimolo economico, in ragione della maggiore e migliore attività eserci-

tata, dando compensi che si stabiliscano secondo i risultati dell'opera individuale.

E questo che è problema generale, diciamo così, nell'amministrazione pubblica, tanto più concerne la categoria speciale, e pur tanto diversa, dei magistrati.

Ne abbiamo riflessi anche nel disegno di legge che è sottoposto al nostro esame.

L'altro contrasto che noto, è questo. Mentre la carriera giudiziaria costituisce certamente la più alta forma d'attività nell'amministrazione pubblica, e quindi dovrebbe essere la meglio trattata dallo Stato, la più ambita e la più desiderata dai cittadini, in realtà, a volere essere sinceri, non è nè la meglio trattata, nè la più desiderata.

Per quale ragione?

Evidentemente, come accade per ogni fatto sociale, per molte ragioni; ma una sta al fondo, alla radice; e penso che, malgrado l'osservazione in contrario di qualche collega, si debba riconoscere che il trattamento economico, se non è tutto, è però gran parte delle ragioni per cui ogni giorno dobbiamo constatare che, per esempio, il reclutamento dei magistrati va dando effetti regressivi, anzi che progressivi; trattamento economico che non è tutta la vita umana, perchè l'uomo non vive di solo pane; che è però come la radice dell'albero di cui possiamo ammirare il tronco, i rami od i fiori, ma di cui dobbiamo curare le radici che gli danno i succhi della vitalità.

Il trattamento economico è uno dei mezzi, non l'unico, per avere funzionari di Stato che corrispondano, specialmente in un campo delicato come quello dell'Amministrazione della giustizia, alle loro funzioni nobilissime.

Ci sono, per esempio, gli alti magistrati che hanno ora gli stessi stipendi che avevano nel 1865! Abbiamo avuto certo un miglioramento negli ultimi anni, per quanto concerne il trattamento economico della magistratura; miglioramento che precedette di poco la elevazione generale nel trattamento economico dei funzionari dello Stato, ma è certo, ad ogni modo, che questo trattamento economico non è ancora all'altezza a cui dovrebbe essere. Tanto è vero che se l'onorevole Finocchiaro-Aprile ha compiuto una specie di mezzo miracolo con l'ottenere dal suo collega del Tesoro un milione e seicento mila lire per migliorare queste condizioni di trattamento economico della magistratura italiana, in realtà, però, ben altra somma sarebbe stata necessaria come

mezzo adeguato al raggiungimento effettivo dello scopo.

Un'impressione che ho avuta osservando fuori d'Italia le varie manifestazioni della vita sociale è questa, che specialmente nei paesi tedeschi ed anglo-sassoni, i funzionari dello Stato hanno una fisionomia, un modo di agire, di trattare, di pensare, da cui traspare la loro tranquillità, la loro soddisfazione, che si tramuta in una dignità di vita libera ed indipendente, ma fattiva ed alacre, e che si suggella in una stima pubblica nella popolare coscienza.

Ebbene, indagando questo fatto, al fondo di tutte le diagnosi, che individualmente venivano facendo quelli che io interrogavo, stava sempre questo: il trattamento economico. Per esso il funzionario, per sé e per la famiglia, per il presente e per l'avvenire, si adagia nella tranquilla sicurezza che il proprio lavoro dato allo Stato sarà compensato, non solo con la dignità sua di fronte al Governo, non solo col rispetto che avrà nella pubblica opinione, ma soprattutto colla soddisfazione morale di vedere che il proprio zelo, la propria operosità, si traducono in un compenso materiale e morale ed in una serenità di vita personale, familiare, sociale.

In Italia invece quando si parla con un funzionario dello Stato si ha l'impressione del malcontento, della mancanza di serenità.

Ora non si può ammettere, al di là delle eccezioni individuali, che questo malcontento sia un capriccio cervelotico, senza ragione.

Il fatto che si è costituita un'associazione di magistrati, è un fenomeno sintomatico. E vi dimostra, a parte gli episodi diversamente apprezzabili di questa o quella manifestazione, come manchi quell'atmosfera di serena e tranquilla sicurezza materiale e morale, che è la condizione decisiva per cui l'ordinamento giudiziario può dare alle leggi dello Stato uomini capaci, indipendenti e sicuri, per applicarle con l'utile maggiore dei singoli cittadini e dell'intera società.

L'ordinamento giudiziario dunque per corrispondere alle esigenze dei tempi moderni bisogna che arrivi a migliorare, in modo degno e non insufficiente, il trattamento economico di questa categoria di funzionari dello Stato.

L'onorevole guardasigilli in Senato osservava giustamente che non è possibile, specialmente col sistema parlamentare, presentare una riforma completa, grandiosa,

monumentale di ordinamento giudiziario con la relativa grandiosa spesa di molti milioni, perchè essa non avrebbe, come l'esperienza ha dimostrato, (mi pare che questo sia il 37° progetto di ordinamento giudiziario presentato davanti al Parlamento!...) non avrebbe possibilità di riuscita; onde diceva che sono preferibili le riforme parziali. Io ammetto che in questo suo ragionamento, apparentemente d'ordine amministrativo, ci sia molta parte di vero; ritengo però, che, specialmente per quanto riguarda l'ordinamento giudiziario, che ha tanti rapporti con tutta la legislazione e con tutte le esigenze morali di uno Stato civile, occorre che queste riforme parziali siano però collegate razionalmente in quello che io vorrei chiamare una specie di piano regolatore.

Come si fa nell'edilizia?

Non si dice mica che, quando una città vuol costruire un quartiere, o migliorare la rete delle proprie strade, debba in un anno fabbricare tutto; ma l'amministratore sapiente fa un piano regolatore, che verrà gradualmente attuando, però in modo che ciascun progetto parziale, o frammentario, non sia che un anello di una catena prestabilita ad evitare gli sperperi e le contraddizioni e quindi la negazione dei buoni effetti.

Io penso che nell'ordinamento giudiziario bisognerebbe procedere a questa specie di piano regolatore, fissandone le linee fondamentali e riservando l'attuazione graduale, secondo i tempi e secondo i mezzi, di un ordinamento giudiziario, coordinato da un lato alle parti fondamentali della nostra legislazione, e dall'altro alle circoscrizioni giudiziarie del nostro paese.

Lo so! Quando l'Ufficio centrale del Senato, a proposito di questo progetto di legge, propose un voto, che invitava il Governo a farsi autorizzare dal Parlamento a riordinare organicamente le circoscrizioni giudiziarie del paese, il ministro chiedeva che quel voto si convertisse in raccomandazione e dimostrava le enormi difficoltà della soluzione di questo problema. Credo anche io che un riordinamento delle nostre circoscrizioni giudiziarie sia problema complesso e difficilissimo, ma credo che si possa risolvere col sistema, che ho accennato dianzi, di un piano regolatore preventivo e di una attuazione graduale secondo le opportunità.

La legge Zanardelli del 1890, che fu la grande riforma dopo la legge fonamen-

tale del 1865, era in sostanza collegata ad una soluzione, sia pure parziale, ma notevolissima, di questo problema delle circoscrizioni giudiziarie con l'abolizione di molte preture. Io dichiaro, come fino da allora dichiarai, che sono contrario a che il problema delle circoscrizioni giudiziarie si cominci dalle preture, perchè penso che in Italia, specialmente nei paesi impressionabili, come i paesi latini, la giustizia non si deve allontanare dal popolo.

Vale molto meglio diradare, dove sono troppo fitte, le Corti d'appello, che diradare le preture, perchè la pretura molte volte nelle contrade deserte e disperse non è che l'unico faro di civiltà, e, quando la giustizia è lontana, la vendetta privata trascende miseramente e sempre con effetti dolorosi. (*Benissimo!*)

Ci sono delle preture meno importanti e più importanti. Nell'Italia settentrionale, che ha una viabilità molto più sviluppata, ci sono parecchie sedi giudiziarie che, per il loro scarsissimo lavoro, si potrebbero sopprimere senza danno delle popolazioni. Nell'Italia meridionale ci sono preture importanti talvolta più di un tribunale, e anche quando sono poco importanti, per lavoro giudiziario annuale, la troppa scarsa viabilità ed altre ragioni sociali ne renderebbero improvvida la soppressione.

Difatti la vita pratica resistette ai propositi del legislatore. Il Parlamento approvò nel 1890 la soppressione di più che 600 preture, ma la vita pratica reagì. È inutile venirci a dire che l'opposizione fu fatta da interessi regionali! Sono interessi di vita palpitante, quotidiana; (*Benissimo!*) tanto è vero che non si poté applicare quella riforma delle circoscrizioni giudiziarie, a cui era collegato l'elevamento della magistratura italiana, nell'intendimento del ministro Zanardelli. E perciò una gran parte della legge del 1890 mancò di portare gli effetti, che se ne speravano.

C'è chi pensa che, invece di abolire, si potrebbero raggruppare utilmente le preture minori intorno alla pretura maggiore, e il pretore della maggior sede, provvedere da quella alle incombenze minori delle altre sedi circostanti, che avrebbero i loro funzionari di cancelleria, e in queste, poi, recarsi periodicamente a tenere udienza. Sono tutte soluzioni più o meno complete, più o meno accettabili; ma il principio della giustizia facilmente accessibile al popolo, deve rimanere.

Mentre io penso che nelle circoscrizioni

giudiziarie, viaggiando l'Italia, noi non possiamo non essere colpiti, per esempio, da questa anomalia. Quando in ferrovia io passo per Bologna, Modena, Parma, a una mezz'ora di distanza tra loro trovo tre Corti di appello. Vado nelle Puglie, e non trovo che la Corte di appello di Trani, da Gallipoli a San Severo. Ora questa è evidentemente una grave sperequazione, che bisognerebbe riparare.

Quando avete una Corte d'appello come quella di Napoli, che ha giurisdizione sopra sette provincie, evidentemente avete un disquilibrio di circoscrizioni giudiziarie, che è, sì, il prodotto storico inevitabile della formazione di nostra unità nazionale, ma avete anche un problema che costituisce la base fisica, diciamo così, di ogni ordinamento giudiziario che non voglia dare al legislatore ed al paese delle continue delusioni.

D'altra parte io penso che quelle preoccupazioni, in gran parte legittime, per le sedi giudiziarie, e che hanno influenza anche nella questione del giudice unico, come accennerò tra poco, sono preoccupazioni legittime di interessi e di tradizioni locali, a cui lo Stato può dare soddisfazione per altre vie. La soppressione di alcune sedi giudiziarie può avere importanza per certi luoghi e per certe località, in cui è scarso lo sviluppo economico; ma, per esempio, nelle provincie settentrionali d'Italia, nella vallata del Po, lo stato economico è così forte, abbondante, complessivo, che abolire o no una pretura od un tribunale lascia indifferenti le popolazioni, mentre nelle plaghe dove lo sviluppo economico è ridotto all'anemia o non è ancora rafforzato dal progresso che si verifica nel nostro paese, ivi il solo timore che venga a mancare una sede giudiziaria costituisce l'incubo di una intera popolazione. Ma qui noi potremmo dare compensi con altre istituzioni di Stato che valgano a soddisfare gli interessi e le tradizioni di civiltà di quel luogo e diano anche una funzione utile.

Si possono sostituire delle scuole pratiche, professionali; qualunque altra cosa; ma è d'altra parte assurdo che, per non offendere interessi e tradizioni legittime, si tengano sedi giudiziarie che sono completamente, o quasi completamente, inutili, e viceversa non si aggiungano altrove, dove mancano o sono troppo lontane e pur potrebbero dare effettivi vantaggi alle popolazioni, che pure adempiono, come le altre, ai doveri della vita nazionale. (*Approvazioni*).

È questo, però, un problema che ho voluto accennare per debito di coscienza, ma non riguarda il progetto attuale.

Per il progetto attuale debbo fare, prima di tutto, una domanda pregiudiziale. Il Governo ammette o non ammette emendamenti al progetto che stiamo discutendo? (*Ilarità — Commenti*). Parlamentarmente la domanda è inevitabile.

Leggendo la relazione del collega Pozzi si vede che il progetto, dalla Commissione, è proposto alla nostra approvazione identico, senza cambiamenti. Però la relazione ci dà conto di voti espressi da collettività, da magistrati, da individui, che in parte sono approvati e fatti propri dalla nostra Commissione parlamentare, e che essa raccomanda all'attenzione del Governo. Perché? Perché in questo progetto c'è un articolo ultimo che si presta a questo: l'articolo 23.

Poichè il disegno di legge, che l'onorevole Finocchiaro-Aprile ha presentato, risponde innanzi tutto all'urgenza di provvedere a taluni problemi di ordinamento giudiziario, ne viene che se la Camera ammettesse variazioni nel progetto attuale, questo dovrebbe ritornare al Senato e si ritarderebbe così la soluzione di questi problemi urgenti, che parzialmente sono risolti nel presente disegno di legge, dirò come, fra poco, secondo la mia opinione.

L'articolo 23 però è così formulato: « il Governo del Re è autorizzato a dare le altre disposizioni transitorie (oltre quelle degli articoli precedenti) e ogni disposizione necessaria per l'attuazione della presente legge »; compresa la modificazione al procedimento civile di cui qualche collega ci parlava, ma che è del resto una necessità, perchè se la Camera come il Senato approveranno, per esempio, il giudice unico, bisognerà bene che vi sieno delle modificazioni anche nelle leggi di rito che riguardano l'amministrazione della giustizia civile.

Una voce. E anche nei codici.

FERRI ENRICO. ...e anche nei codici, è naturale! Non si può un ordinamento giudiziario risolvere isolatamente dall'albero della legislazione di cui esso è la forza di applicazione.

Io quindi, senza aspettare la risposta del Governo, che si può immaginare quale sia, esaminerò brevissimamente il disegno di legge dal punto di vista dell'articolo 23; cioè io non farò proposte di variazioni. Non le farò secondo il mio ordine di idee in fatto di amministrazione della giustizia, perchè

queste mi porterebbero a delle innovazioni molto notevoli e gravi nella contestura del disegno di legge.

Ma non farò proposte formali di emendamento, neanche nell'ordine di idee del progetto, appunto per quelle ragioni di esigenza parlamentare cui ho or ora accennato.

Farò soltanto alcune brevissime osservazioni che potranno servire di raccomandazione al Governo nell'applicazione di questa legge, secondo la facoltà che gli viene dall'articolo 23.

Prima però io vorrei dire all'onorevole amico Finocchiaro-Aprile che ho visto con dispiacere nel suo progetto di legge non attuate due riforme, non costose, che non avrebbero turbato per nulla l'euritmia e le ragioni del suo progetto.

Una riforma è quella che io, con altri giuristi, da molto tempo per convinzione scientifica vado sostenendo e che oramai va maturando nella pubblica coscienza: la separazione dei giudici civili dai giudici penali. Il richiedere dai nostri magistrati l'enciclopedismo, per cui un giudice deve sapere il diritto civile, il diritto commerciale, il diritto amministrativo, il diritto penale, ecc. ecc., che sono tutte parti dello scibile giuridico sostanzialmente diverse, è chiedere agli uomini ciò che gli uomini non possono dare; specialmente col progresso delle scienze contemporanee in fatto di criminalità, a cui il genio italiano, con Cesare Lombroso e con gli altri, ha dato così notevole impulso. Oramai è venuto nella coscienza comune, che l'attitudine a giudicare una causa civile richiede una forma di ragionamento, una orientazione logica, sostanzialmente diversa da quella che costituisce invece la bontà del giudice penale. Nel giudice civile il giudizio di diritto, la norma da interpretare ed applicare, costituiscono veramente il fantasma intellettuale che sta dinnanzi alla coscienza del giudice: nel giudizio penale invece è il fatto umano, è il suo palpito psicologico che interessa assai più che la questione di diritto, la quale nelle Corti di Assisi e nei tribunali penali non ha quasi mai diritto di cittadinanza. Orbene, perchè allora non fare questa separazione tra giudici civili e giudici penali, che del resto il sapiente ordinamento giudiziario delle due Sicilie aveva fin dal 1817 stabilita, e che è richiesta da quella divisione di lavoro per cui, nella vita pratica come nella vita teorica, oramai la civiltà esige che ognuno si specializzi?

E un'altra osservazione io debbo fare a questo proposito sul progetto di legge che dobbiamo esaminare; ed è il non aver provveduto al riparo di un inconveniente che si è verificato dalle ultime leggi in poi nel nostro ordinamento giudiziario, con l'unificazione della carriera tra il magistrato giudicante e il magistrato requirente, o pubblico ministero. Per una ragione analoga a quella accennata ora, il pubblico ministero specialmente nel mondo moderno, ha una funzione nella quale la specializzazione degli studi, delle attitudini oratorie, esige che al pubblico ministero siano adibiti quei magistrati che sentono di avere un'attitudine, una capacità particolare.

Per le leggi vigenti invece è avvenuto che, avendo parificato, anzi unificato la carriera, talvolta il giudice vedendo che la propria promozione, rimanendo nella magistratura giudicante, sarebbe ritardata, accetta di essere nominato nel pari grado dell'ufficio del pubblico ministero per far più presto. Va un po' nel pubblico ministero per fare maturare il suo turno di promozione, e poi ritorna a fare il magistrato giudicante. Molti giovani e studiosi rappresentanti del pubblico ministero d'Italia, coi quali io sono in rapporto anche per ragioni di studio e di ricerche comuni, deplorano appunto questa condizione di cose, per cui l'istituto del pubblico ministero, per questa mancata specializzazione di lavoro, viene ad essere nella capacità e nell'attitudine specializzata in condizioni meno elevate di quel che sarebbe nel desiderio di tutti.

Io non dico di cancellare l'unità della carriera, sarebbe forse una riforma troppo grave, ma il Governo può tener conto di una distinzione di funzioni.

Vi sono per esempio, adesso giudici aggiunti, bravi giovani, per i quali abbiamo avuto anche un'istituzione veramente lodevole, di mandare qualcuno dei migliori nostri magistrati all'estero per rimanervi un anno e vedere un po' come si amministra la giustizia in Inghilterra, in Germania, in Francia, ecc. E le nostre riviste scientifiche pubblicano appunto il risultato dei loro studi e delle loro osservazioni.

Vi sono giudici aggiunti che sono applicati per esempio, adesso alla procura del Re. Ebbene io raccomando all'attenzione del Governo che nell'applicazione di questa legge, quando si tratta di promozione a sostituti procuratori del Re e della carriera del pubblico ministero, si tenga conto di questa specializzazione che si è verificata,

o sopra domanda iniziale del giudice aggiunto o per altre ragioni che hanno svelato in lui una attitudine particolare, che è diversa da quella della magistratura giudicante.

Esaminato il disegno di legge da questo punto di vista, io trovo che esso costituisce una fase di miglioramento relativo dell'ordinamento giudiziario del nostro Paese. Vi è anzi una serie di disposizioni nel progetto come fu proposto dal guardasigilli e un po' modificato dal Senato, che costituiscono un miglioramento di fronte alle condizioni attuali.

Accenno telegraficamente a questo bilancio attivo e passivo, secondo la mia convinzione, del progetto Finocchiaro.

Il primo punto di miglioramento che trovo è l'abolizione dei concorsi per promozione. Ne hanno già parlato altri colleghi. Il concorso istituito colla legge Orlando del 1907-908 era ottimo nell'intenzione, ed io credo che non debba essere assolutamente dimenticato come principio, perchè sarebbe eccedere dall'altra parte, stabilire invece che soltanto l'anzianità costituisca ragione di promozione. Il concorso nella sua forma esteriore ha dato risultati dannosi, si deve non seguire, ma non si deve però abbandonare il principio che se la promozione, la carriera del magistrato deve avere un punto di partenza nell'anzianità, deve soprattutto avere come criterio la capacità individualizzata, che è la garanzia più sicura per dare ai migliori il posto migliore.

Un secondo punto di miglioramento, ed è evidente, sta nell'inamovibilità data ai pretori dopo tre anni d'esercizio.

Un altro punto lodevole credo sia l'abbassamento del limite di età pei magistrati, e penso anch'io che l'abbassamento di età avrebbe potuto essere anche più utilmente completo, se si fosse esteso anche ai capi di collegio, purchè con la clausola di rispettare quelli che ora sono in carica, perchè lo meritano e perchè tutto ciò che è misura personale diventa meno simpatico e meno facile ad attuarsi.

Comunque, quello che già nel progetto si è ottenuto è, secondo me, una buona conquista; le leggi dell'esistenza umana, malgrado eccezioni che fortunatamente abbiamo sotto i nostri occhi e che portano a dire che la regola non è assoluta, ci indicano che però la regola, nella media della vita, esige questo trattamento da parte del legislatore.

Credo sia un altro punto di miglioramento la disposizione del progetto per cui d'ora innanzi gli uditori giudiziari, dopo sei mesi di tirocinio gratuito, avranno diritto alla indennità mensile di lire 150, nominandoli vice pretori.

Veramente, a questo proposito, sarei un po' più radicale. Trovo che bisognerebbe dare l'indennità fin da principio, perchè uno Stato che domanda a dei magistrati (poichè questi fanno il concorso per essere nominati uditori e riescono i migliori) domanda sei mesi di lavoro gratuito, mi pare che si metta sopra un terreno che sarà bello dal punto di vista estetico, dal punto di vista oratorio, ma che non è pratico dal punto di vista della vita. (*Approvazioni*).

Un po' troppo, noi popoli latini, abbiamo l'idea astratta e predichiamo, a parole, che la vita quotidiana debba essere intessuta soltanto di doveri con sacrificio. Io penso però che il sacrificio può essere il nobile eccezione, il nobile episodio della vita di una persona o di un paese; ma non può essere la norma pratica e feconda di tutta la vita.

Il lavoro che non si paga, per solito vale quello che costa *Bene!*. E d'altra parte la legge moderna vuole che ogni lavoro sia compensato per dare a chi lavora appunto quel senso di soddisfazione e di sicurezza, cui accennavo da prima! (*Approvazioni*).

In questo progetto un altro punto di miglioramento è l'aumento di stipendio per molti magistrati, se non per tutti.

Per quanto il milione e seicentomila lire non abbia bastato alle necessità che pure sarebbero state più urgenti, v'è, ad ogni modo, un miglioramento di cui possiamo intanto rallegrarci.

Infine, secondo me, malgrado il contrario avviso di molti carissimi amici e colleghi, un altro punto di miglioramento del progetto è il giudice unico.

Quando gli onorevoli Zanardelli e Cocco-Ortu, nel 1903, presentarono il loro notevole progetto di riforma giudiziaria, io ebbi allora occasione di esporre le ragioni per cui, insieme ad altri colleghi, sostenevo un determinato ordine di riforme giudiziarie.

In quell'ordine del giorno io approvavo la proposta Zanardelli del giudice unico, e tutti ricordano che in quel progetto, anzi, il giudice unico, in prima istanza, non solo era nel civile, ma anche nel penale.

Nel progetto attuale è soltanto nel ci-

vile, come del resto lo stesso Zanardelli si ridusse allora, in seguito alla discussione della Camera.

È inutile infatti celare che il giudice unico incontra molte difficoltà tecniche da parte dei nostri colleghi. Non so se incontrerà altrettante difficoltà politiche. Questa è un'altra questione! Ma noi siamo ora sul terreno tecnico.

Del giudice unico, evidentemente, si può dire pro e contro, perchè è cosa umana. Io penso però che i tre pregi del giudice unico, il senso di responsabilità, il senso di liberazione dal predominio di colleghi e soprattutto la conoscenza immediata e personale degli atti del processo, costituiscano tre vantaggi in confronto della collegialità la quale ha pure i suoi pregi. Ha persino l'aureola della conquista liberale e democratica, la collegialità, nel mondo moderno!

Ma il nostro relatore, dal punto di vista storico, con notizie veramente interessanti ha risposto su questo punto.

Vi fu il momento storico in cui la collegialità fu veramente una conquista liberale di fronte alla tirannide individualizzata; ma io penso, come del resto hanno detto altri colleghi, che ora noi siamo in condizioni storiche diverse da quelle di un secolo fa e non è quindi da questo punto di vista che si deve giudicare la collegialità, ma dal punto di vista tecnico, se cioè sia migliore mezzo di amministrazione della giustizia.

La collegialità specialmente nel giudizio civile è una garanzia semplicemente formale ed apparente. Come nota l'onorevole ministro nella sua relazione, nella giustizia penale la collegialità funziona un po' di più, perchè vi è la discussione orale: ed allora nella escussione dei testi e nell'interrogatorio dell'imputato i giudici sono travolti in quel vortice di palpiti umani per cui in ciascuno dei giudicanti rimane il suggello di una impressione e di una convinzione personale e diretta. Ma nel processo civile tutto questo non avviene, ed è appunto qui che la collegialità, nel progetto che ci sta dinanzi, viene messa da parte, per il giudizio di prima istanza.

Dal punto di vista pratico, poi, quello del giudice unico è il solo sistema che possa permettere una procedura assai più semplice e più celere.

Io auguro al mio amico Finocchiaro-Aprile di prendere altre iniziative legislative: per esempio quella che riguarda la nostra procedura civile.

Non è possibile immaginare quale sarà la impressione dei nostri nepoti quando vedranno come fino all'anno di grazia 1912 si giudicavano le cause civili in Italia con tardigrado ed aggrovigliato processo scritto, mentre l'oralità è la grande conquista del mondo moderno, processo per il quale chiunque si affaccia all'idea di una causa civile alquanto grave ha l'incubo che forse i suoi eredi la vedranno finita, (*Commenti*) onde la lotta per il diritto si mutila ed ottunde nella coscienza popolare, e spesso così si preferisce una transazione dannosa per non andare incontro alle spese ed alle lungaggini di un processo civile! (*Approvazioni*).

Basta andare in paesi più pratici del nostro per vedere come i processi civili si facciano a somiglianza di quelli penali.

Mi raccontava, pochi giorni fa, un mio illustre collega di questa Università il professore Chioyenda, che, trovandosi in queste vacanze a Berlino, ebbe occasione di assistere alla Corte di appello ad una causa civile, che egli vide decidere con la stessa rapidità delle penali.

Si trattava di una controversia sul brevetto industriale per una macchina non ricordo più se da scrivere o da cucire. Noi per una causa di questo genere chi sa quanta roba avremmo stampata; invece là le due parti hanno portato la propria macchina avanti ai giudici, gli avvocati ed i periti ne hanno spiegata la differenza, i magistrati sono usciti dai banchi ed hanno fatto funzionare la macchina, si è discusso un'ora in pubblica udienza e dopo un'altra ora i giudici sono usciti dalla Camera di consiglio con la sentenza.

Da noi questa sembrerebbe una cosa assolutamente mitica! (*ilarità — Commenti*).

Vi sono allora di quelli che — come il professore Chioyenda — dicono: piuttosto che istituire il giudice unico, stabilite l'oralità nel giudizio civile. Questa può essere una soluzione ed io l'accetto per sè stessa, nel campo della procedura civile; ma prima di arrivare alla oralità bisogna cambiare tutto un codice, e frattanto l'urgenza di questo disegno di legge non ammette dilazione.

Il giudice unico permette poi dal punto di vista pratico una selezione migliore del personale. In Italia, senza i conciliatori (altri magistrati che devono lavorare... gratuitamente!) abbiamo ora più di 4,500 fra uditori, pretori, giudici, consiglieri e rappresentanti del pubblico ministero. Ora, per un paese di 34 milioni di abitanti, sono

troppi. Bisognerebbe averne meno, ma meglio scelti, perchè meglio retribuiti.

Il progetto, è vero, non diminuisce che 140 o 150 posti, ma se voi rifiutaste oggi l'approvazione all'istituzione del giudice unico, non evitereste questo fenomeno, che, poco tempo dopo, il ministro sarebbe costretto a domandare fondi per aumento del personale, essendovi molti tribunali che mancano di giudici.

Quindi questi 150 magistrati, che il sistema ora proposto del giudice unico permette di risparmiare, saranno quelli che risparmiarono al bilancio dello Stato la spesa di un aumento del personale, spesa che sarebbe altrimenti necessaria, ed a breve scadenza, perchè, ad esempio, a Napoli e a Milano manca assolutamente nel tribunale il personale adeguato. A Napoli dove il tribunale fa oltre 16,000 sentenze all'anno, a Milano dove le cause e gli affari aumentano non perchè aumenti lo spirito di litigiosità, che fortunatamente con la nostra civiltà va diminuendo, ma perchè aumenta lo sviluppo economico e con esso aumentano i rapporti economici ed i rapporti giuridici e, quindi anche le cause civili.

D'altra parte, dal punto di vista pratico, il giudice unico funziona già. Io vorrei dire, ricordando quello che si è detto per il Codice di procedura penale, che abbiamo, da qualche tempo, un esempio limitato di giudice unico, nel presidente alla Corte di assise senza collegio. Io, nella mia pratica, per quanto ho parlato con amici e colleghi, non ho trovato che questo giudice unico abbia dato luogo a tali inconvenienti, da persuadere il Parlamento ad accettare la proposta di ritornare al collegio nelle Corti di assise: il quale collegio non aveva per sè che la tradizione del decoro della collegialità, decoro che è forma apparente, non garanzia sostanziale. Ma poi abbiamo il giudice unico, nel nostro paese, nel pretore, il quale giudica il 60 per cento delle cause civili, mentre il 28 per cento vanno ai tribunali. Ed il pretore è giudice delle classi popolari e non è soltanto un magistrato, ma deve avere altre qualità; è il cittadino consigliere, presiede i consigli di tutela, ha delle competenze qualitative, per le azioni possessorie e via dicendo. Ebbene, si è mai detto che il giudice unico del pretore, in Italia, sia tale piaga sociale da doverlo cancellare? E non abbiamo invece l'esperienza contraria?

Se non che, qui, bisogna dire sinceramente che una ragione di opposizione da

parte di parecchi colleghi nostri contro il giudice unico, è una preoccupazione legittima per il mantenimento delle sedi giudiziarie. Essi dicono: il giudice unico è un primo passo per abolire il tribunale, perchè quando il collegio sarà ridotto ad una sola persona che, più o meno, con solitudine amletica, andrà passeggiando per le strade, anche se il tribunale sarà abolito, poca gente se ne accorgerà.

Io penso però che questa sia una preoccupazione legittima, ma eccessiva.

Penso cioè che non sia la riduzione a giudice unico quella che possa rendere più facile l'abolizione di un tribunale; penso che se lo Stato non si mettesse sulla linea dei compensi che io ho accennato dapprima, l'abolizione di quelle sedi giudiziarie, o col giudice collegiale o col giudice unico, diventerebbe, non dico difficile, ma impossibile.

Piuttosto io penso che il giudice unico, come è stato stabilito nell'attuale disegno di legge, possa andare incontro ad un inconveniente che fu già rilevato nell'altro ramo del Parlamento, ed anche qui accennato da qualche collega, che si abbia cioè, come giudice unico, un magistrato novizio ed inesperto.

Anche per questo inconveniente io accennerò ora a quello che mi sembra il rimedio adattabile alle condizioni del disegno di legge attuale, del quale debbo ora accennare ad una lacuna, che io noto, anche data la struttura e la limitazione di obiettivi del disegno di legge stesso.

Il disegno di legge (fu già notato anche in Senato) non provvede a quella che fu chiamata epurazione, e che io preferisco chiamare selezione, della magistratura, che è reclamata dagli stessi magistrati.

Io penso che la magistratura in Italia, con quel trattamento che ha avuto dal 1865 ad oggi, ha dato non rari esempi di eroismo morale e di martirio ignorati, di fronte alle possibili tentazioni, specialmente nella decisione di importantissime cause civili.

Ma è un fatto però che, per ragioni storiche di reclutamento, durante gli anni del nostro risorgimento, furono mandati nella magistratura (come del resto nelle Università, nell'esercito, ecc.) uomini che avevano benemerienze patriottiche, ma non adeguate capacità intellettuali. Bisogna provvedere in questo senso.

L'onorevole guardasigilli ha risposto in Senato che egli dalle leggi del 1907 e del 1908 ha poteri disciplinari sufficienti perchè,

se c'è un indegno od un inetto, sia eliminato; ma egli stesso ha citato un precedente il quale ha valso a dimostrare come in un tentativo di epurazione collettiva il Consiglio supremo della magistratura abbia limitato di molto l'accoglimento di queste dispense dal servizio per una ragione insormontabile, la pietà. Giacchè fino a quando lo Stato non arriverà a dire che chi viene dispensato dal servizio, perchè inetto, avrà il diritto alla pensione (e per far questo ci vuole il permesso del ministro del tesoro) l'epurazione non si farà per ragioni appunto di filantropia e di pietà, non dico soltanto scusabili, ma nobili e, comunque, umanamente inevitabili.

Ci sarebbe qualche altro rilievo da fare, sul disegno di legge, ad esempio, colla diminuita garanzia per la scelta delle residenze, coll'abolizione dell'indennità di alloggio ai pretori e via dicendo.

Ma, per non abusare della benevola attenzione dell'Assemblea, io parlerò soltanto dei due punti sensibili del disegno di legge, che sono le promozioni e la duplice carriera dei pretori e dei giudici.

Per ciò che riguarda le promozioni e la carriera il disegno di legge migliora le condizioni attuali, ma non dà soddisfazione, come avrebbe potuto dare, alle necessità più urgenti.

Le necessità e le esigenze della carriera del magistrato hanno due elementi: un elemento materiale — la residenza e lo stipendio — e un elemento morale — il grado, la funzione, la dignità.

All'elemento materiale si potrebbe facilmente rimediare migliorando la carriera e le promozioni dei magistrati con quello che si chiama il sistema del ruolo aperto, che non è stato istituito nell'attuale disegno di legge; vale a dire quando un magistrato arriva per ragioni di anzianità ad una categoria elevata del suo grado non c'è alcuna ragione che per aumentargli lo stipendio si debba forzatamente elevare anche di grado.

Si potrebbe fare una disposizione in cui si dicesse, per esempio, che il consigliere di appello può avere uno stipendio uguale al consigliere di cassazione senza per questo nominarlo consigliere di cassazione, se si ritiene che egli sia più adatto a fare il consigliere di appello.

Adesso invece tra l'ultimo grado e il primo c'è il dislivello di mille lire di stipendio il che, per quanto piccola cosa, costituisce un inceppamento a queste pro-

mozioni dei magistrati, per i quali, tuttavia, il disegno di legge attuale disciplina un po' meglio gli scrutini di promovibilità semplice, a scelta o per merito eccezionale. I magistrati però hanno giustamente osservato nelle loro discussioni che questi scrutini non hanno un termine; c'è bensì un termine minimo, di sei o di otto anni, di esercizio, ma non è detto però che, appena finiti i sei o gli otto anni, la Commissione debba fare lo scrutinio; può invece ritardarlo ancora di due, di tre o di quattro anni.

Ed allora si potrebbe mettere nelle disposizioni transitorie la facoltà ai magistrati di richiedere essi lo scrutinio per merito eccezionale: ed allora avremmo la garanzia che, se uno veramente capace si sente di superare la prova, egli la supererà e ne avrà un vantaggio personale, ma l'amministrazione della giustizia avrà pure dei funzionari di grado elevato e di capacità adeguata.

Reclutamento delle due categorie pretori e giudici.

Questo è il punto più delicato e difficile del nostro ordinamento giudiziario, ed è una delle sorgenti permanenti di malcontento.

I concorsi ad uditore purtroppo, specialmente negli ultimi anni, hanno dato dei risultati poco felici. Molti ne hanno incolpato l'insegnamento universitario, ed io penso che in ciò sia anche una parte di vero. Penso che la nostra Università contemporanea, che fu istituita da una legge di grande sapienza, dalla legge Casati, ma che è costituita da 50 anni, sia in arretrato di fronte al movimento ed alla complessità multiforme della scienza e della vita contemporanea e che quindi debba essere modernizzata.

Se un uomo va sulla cattedra a spiegare verbalmente il suo pensiero, mentre c'è uno stenografo che lo riproduce nelle dispense, specialmente se, come nelle scienze giuridiche, non c'è l'ausilio sperimentale del laboratorio, lo studente non va alla scuola, piglia le dispense, le impara più o meno a memoria e poi al momento opportuno le va a recitare all'esame.

E quando va poi al concorso di uditore, sa poco di diritto civile, poco di penale, e poco di tutto il resto. In parte questo è dunque vero.

Però se l'Università ha bisogno di essere modernizzata, e oramai in Italia c'è un movimento in questo senso, perchè in di-

verse Università nostre si stanno istituendo (in Roma esiste già da sei anni) degli istituti di esercitazione nella Facoltà giuridica, quelli che i tedeschi chiamano seminari giuridici; d'altro lato è anche vero che i concorsi d'uditore sono in gran parte deserti per le condizioni di trattamento che vengono fatte a questi candidati della magistratura e per le quali ogni giovane laureato, per poco che si senta capace di lottare con valentia nell'arringo professionale, preferisce questo ai magri compensi della carriera giudiziaria. E per questo quindi o i concorsi sono semi-deserti o danno, salvo felici eccezioni, una selezione a rovescio.

Ed io ho una interessante corrispondenza epistolare di molti che sono stati miei allievi dell'Università, partiti entusiasti per la carriera del magistrato, e che dopo un anno o due o tre mi scrivono dalle loro sedi di pretura delle espressioni di malinconia, di isolamento, di sfiducia. Questo è veramente un problema grave.

D'altra parte in queste sedi isolate e disagiate bisogna pure che ci vadano dei magistrati: non è evitabile. Ma ci può essere un sistema che potrebbe dare, secondo me, inconvenienti minori di quelli che io credo saranno dati dal progetto attuale. Il progetto attuale migliora nelle intenzioni, ed io auguro che alle intenzioni del ministro corrispondano i fatti. Però io non ne sono molto fiducioso. Col disegno di legge attuale l'uditore, che sorpassa l'esame di concorso, ha questa scelta: o dopo sei mesi essere nominato vicepretore con la indennità di 150 lire mensili, o dopo un anno essere nominato pretore, ed essere mandato in una di queste sedi lontane (è naturale che i giovani vadano nelle sedi più disagiate); ma allora, nominati pretori, essi si sono posti in una carriera che è per molti anni quasi esclusivamente chiusa, la carriera delle preture. Viceversa questo uditore per poco che ci rifletta, può dirsi: ma io che cosa ci perdo invece di un anno ad aspettare due anni? Dopo due anni io posso dare un esame teorico-pratico, mentre per diventare pretore devo dare un esame pratico, cioè fare delle sentenze (ma non sono gli esami che spaventano), dunque: un esame teorico-pratico, due anni invece di un anno... ma, io divento giudice di tribunale ed evito il pericolo, il danno, dell'isolamento e dell'atrofia e dell'oblio in una pretura lontana.

Ed io temo, onorevole ministro, che malgrado le vostre ottime intenzioni, e malgrado un qualche miglioramento di stipen-

dio, anche negli anni venturi voi vedrete i concorsi per pretori andare in gran parte deserti ed avrete le preture senza il personale necessario ed adeguato.

Il collega Fani aveva presentato a questo proposito il progetto, che tutti ricordano, di nominare pretori dei cittadini estranei alla magistratura, come era, in parte, colla legge del 1865. C'è del buono in questo progetto: ma non si può tenere come regola normale. E così, per esempio, c'è chi propose un giudice itinerante, in missione di pretore. Sono però, queste, delle proposte che non mi pare risolvano praticamente e sicuramente il problema.

Ma c'è un'altra proposta, che io credo più pratica, e sulla quale richiamo l'attenzione benevola del ministro. Tenga le due carriere come sono nel progetto, perchè non si possono cambiare, ma dia facoltà ai pretori, per esempio, dopo tre anni di presentarsi al concorso dei giudici. Facoltà che si potrebbe anche dare agli avvocati dopo quattro o cinque anni di professione ed anche ad alti funzionari dopo, per esempio, sette od otto dalla laurea. Allora voi aprirete (giacchè la parola è diventata adesso di interesse politico) un corridoio al pretore (*Si ride*) per arrivare al posto di giudice.

Il « corridoio » può essere una necessità più o meno impellente nella vita internazionale dell'oggi, per il conflitto tra Austria e Serbia; certo è che nella carriera del pretore costituirebbe una soddisfazione di interesse e di aspettativa, che indubbiamente migliorerebbe soprattutto lo stato d'animo dei nostri magistrati.

Perchè (questa è la mia ultima parola conclusiva) noi dobbiamo avere dei magistrati in uno stato d'animo sereno, tranquillo, fiducioso. Essi personificano la funzione suprema più nobile, più delicata, più decisiva dello Stato. L'Italia, che ora si è affermata nel mondo civile a nuova vita, deve pur pensare che ai suoi problemi di vita interna dovrà d'ora innanzi dare soluzioni che sieno all'altezza di questo nuovo posto conquistato nella vita internazionale.

Cominci l'Italia dalla magistratura ed avrà essa degnamente risposto alle sue gloriose tradizioni e provveduto al suo immane avvenire. (*Vivissime approvazioni — Applausi — Moltissimi deputati si congratulano con l'oratore*).

PRESIDENTE. Il seguito di questa discussione è rimesso ad altra seduta.

Interrogazioni ed interpellanze.

PRESIDENTE. Si dia lettura delle interrogazioni ed interpellanze presentate oggi.
BASLINI, segretario legge:

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro della guerra, per conoscere se sia vero che anche dopo il 1° luglio 1912 vennero presentate domande di veterani per essere beneficiati della pensione vitalizia, e se non creda il caso di chiedere al Parlamento le facoltà necessarie per poterle esaudire.

« Meda ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro dell'istruzione pubblica, per sapere se siano in corso provvedimenti diretti a migliorare la condizione economica dei maestri rurali delle classi IV e V rimaste, e dei maestri urbani di terza classe che pure insegnano nelle classi IV e V riunite; condizione attualmente inferiore a quella dei loro colleghi rurali delle classi V e VI, senza che nessuna ragione giustifichi tale inferiorità.

« Meda ».

« Il sottoscritto chiede di interrogare il ministro della guerra per sapere quando intenda congedare i richiamati alle armi ed in particolar modo gli ascritti alla seconda categoria.

« Rondani ».

« I sottoscritti chiedono d'interrogare il ministro dei lavori pubblici per sapere se dopo l'unanime consenso manifestatosi in proposito anche nei due rami del Parlamento, se dopo le larghe ripetute promesse fatte e di fronte al continuo crescere delle funzioni e degli incarichi tecnici, egli non ritenga ormai doveroso provvedere senz'altro ritardi all'impari trattamento che si fa ai funzionari del Genio civile, e per conoscere i criteri a cui si ispirerebbe il nuovo e tanto atteso ordinamento.

« Celesia, Berti, Sanarelli, Camagna, Valle, Molina, Bianchini, Montù, Ancona, Albanese, Nuvoloni, Joele, Pellegrino, Rellini, Ciappi Gaspare, Samoggia, Sighieri, Fazi, Visocchi, Hirschel, Cimorelli, Nava Cesare, Amici Giovanni, Di Stefano, Agnesi, Fiamberti, Artom, La Lumia, Berenga, Pasqualino-Vassallo, Montauti, Loero, Marsaglia, Di Marzo, Giuliani, Croce, Caso, Cascino, Di Bagno, Casolini, Agnetti ».

« I sottoscritti chiedono d'interrogare il ministro dei lavori pubblici per sapere se, in omaggio a impellenti necessità ed ai ripetuti affidamenti, non creda sia ormai tempo di emanare nuovi provvedimenti organici per il regio Corpo del Genio civile, onde assicurare il sempre migliore andamento degli importantissimi servizi al medesimo commessi, e di dare soddisfazione alle legittime domande dei funzionari in ordine alla parificazione di gradi e stipendi e al trattamento di pensione per gli ammessi nel Corpo colla legge 5 luglio 1882.

« Berti, Celesia, Sanarelli, Camagna, Valle, Molina, Bianchini, Montù, Ancona, Albanese, Nuvoloni, Joele, Pellegrino, Rellini, Ciappi Gaspare, Samoggia, Sighieri, Fazi, Visocchi, Hirschel, Cimorelli, Nava Cesare, Amici Giovanni, Di Stefano, Agnesi, Fiamberti, Artom, La Lumia, Berenga, Pasqualino-Vassallo, Montauti, Loero, Marsaglia, Di Marzo, Giuliani, Croce, Caso, Cascino, Di Bagno, Casolini, Agnetti ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro dei lavori pubblici per conoscere per quali ragioni i direttissimi Roma-Siracusa e viceversa non fermano alla stazione di Sant' Eufemia Biforcazione, aggiungendo questo agli altri torti, che la Direzione generale delle Ferrovie di Stato esercita a danno della provincia di Catanzaro.

« Antonio Casolini ».

« Il sottoscritto chiede di interrogare il ministro dei lavori pubblici per sapere quando potrà essere aperta all'esercizio la direttissima Roma-Napoli, e se la trazione elettrica sarà adottata per l'intera linea, come è nei voti di tutti.

« Arlotta ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro delle finanze per sapere quando crede di dovere attuare i promessi miglioramenti a favore degli operai addetti ai magazzini di deposito delle private.

« Buonanno ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare i ministri della marina e dei lavori pubblici sulla necessità urgente di completare l'arredamento dei mezzi di carico e scarico sulle banchine del porto di Savona e di sistemarne e regolarne il servizio (compreso

quello delle grue idrauliche e elettriche accordato a Società private) affidandolo alla cura e vigilanza della locale Camera di commercio.

« Astengo ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro delle poste e telegrafi per conoscere i criteri seguiti nelle promozioni al grado di capo-divisione, in applicazione della legge 25 giugno 1911.

« Campanozzi ».

« I sottoscritti chiedono d'interrogare il ministro dei lavori pubblici, per sapere se dopo il felice esperimento eseguito sopra alcune linee ferroviarie dello Stato, intenda applicare la trazione elettrica anche sulla linea Pistoia-Bologna, come fu annunciato altra volta in Parlamento.

« Casciani, Morelli-Gualtierotti ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro dell'istruzione pubblica, per avere notizia della decretata pubblicazione dei manoscritti Vinciani e del dono di centomila lire fatto a questo scopo dal commendatore Modigliani di Milano.

« Marangoni ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro dell'istruzione pubblica per conoscere se intenda prendere in considerazione le ragioni che hanno mosso gli studenti delle scuole secondarie all'agitazione che turba l'andamento della scuola. E se nella compilazione del nuovo regolamento, per le facoltà consentitegli dalla legge, creda ispirarsi all'intendimento di avvicinare la scuola secondaria allo scopo preciso di servire di buona preparazione alla vita pratica moderna onde evitare il ripetersi di fondati risentimenti durante il corso degli studi e la continuazione dello spostamento dei giovani a studi completi. (*L'interrogante chiede la risposta scritta*).

« Eugenio Rossi ».

« Il sottoscritto chiede d'interpellare i ministri dei lavori pubblici e del tesoro, per sapere se intendano provvedere al riordinamento ed all'elevazione del personale del Corpo del Genio civile e Consiglio superiore dei lavori pubblici, onde quel benemerito Corpo risponda alle sempre maggiori esigenze dei pubblici servizi che gli sono affidati.

« Cao-Pinna ».

« Il sottoscritto chiede d'interpellare il ministro dei lavori pubblici intorno alla necessità di affrettare l'attuazione delle opere ferroviarie già deliberate, di interesse generale per l'economia nazionale e speciale e diretto per Genova, e segnatamente intorno ai seguenti punti:

1° Appalto del tronco sud della direttissima Genova-Milano;

2° Conclusione degli studi per la grande galleria della linea suddetta;

3° Trazione elettrica da estendere sollecitamente alle due riviere, ed immediatamente, in via d'urgenza, alla stazione Brignole;

4° Conseguente miglioramento del servizio nella stazione stessa, anche in rapporto ai lavori dello scalo di Terralba.

« Canepa ».

« Il sottoscritto chiede di interpellare i ministri di grazia e giustizia e dell'interno sulle responsabilità dei funzionari alla dipendenza dei due relativi Ministeri, che scaturiscono: 1° dal processo e dai provvedimenti Ronca-Tescari; 2° dal processo pei fatti di Andria del 31 luglio 1910; 3° dal processo di Viterbo per l'assassinio dei coniugi Cuocolo.

« Colajanni ».

« Il sottoscritto chiede d'interpellare il presidente del Consiglio e il ministro degli affari esteri sui propositi del Governo di fronte ad eventuali proposte del Governo del Brasile intese ad attirare i nostri lavoratori in quella Repubblica.

« Cabrini ».

PRESIDENTE. Le interrogazioni testè lette saranno iscritte nell'ordine del giorno, trasmettendosi ai ministri competenti quelle per le quali si richiede la risposta scritta.

E così pure le interpellanze saranno iscritte nell'ordine del giorno, qualora i ministri interessati non vi si oppongano entro il termine regolamentare.

Sull'ordine del giorno.

PRESIDENTE. Stabiliamo adesso l'ordine del giorno di lunedì. Anzitutto vi sono le interrogazioni. Seguirà poi, col consenso dei ministri interessati, lo svolgimento delle interpellanze degli onorevoli:

Cao-Pinna, al ministro dei lavori pubblici « per sapere se e quando intenda di

dare equa, giusta e doverosa sistemazione di carriera e di stipendi ai comandanti, agli ufficiali e al personale di bordo della navigazione di Stato, nonchè al comandante in funzioni di ispettore, mantenuto tuttora, malgrado la importanza delle attribuzioni, nella umiliante qualifica di avventizio »;

Bignami, ai ministri dei lavori pubblici e del tesoro, « per sapere quali provvedimenti intendano di adottare per porre rimedio alla più volte lamentata e riconosciuta insufficienza delle opere di difesa idraulica di seconda categoria nel circondario di Lodi, sulla sponda sinistra del Po e destra dell'Adda, in conformità al carattere obbligatorio di tali opere a termine di legge ed anche per lenire i gravi danni della disoccupazione nel prossimo inverno »;

Bignami, ai ministri dell'istruzione pubblica e del tesoro, « per udire i criteri seguiti nel riparto tra le provincie del regno della somma messa a disposizione dall'ultima legge sull'istruzione primaria per la costruzione di nuovi edifici scolastici e per sapere se non si creda conveniente di regolare la distribuzione delle somme necessarie ad ogni singolo comune in modo che ognuno di essi sappia il più presto possibile in quale anno potrà godere dei benefici di quella legge »;

Pacetti, al ministro dei lavori pubblici, « sui motivi pei quali non ha presentato nel termine fissato dall'articolo 6 della legge 13 aprile 1911, n. 310, il disegno di legge per costituire un'opera per raccogliere, soccorrere, proteggere ed istruire gli orfani degli agenti dell'Amministrazione ferroviaria, per sussidiare vedove ed orfani di agenti esonerati dopo il giugno 1905, e per corrispondere determinate somme alle famiglie di agenti morti in attività di servizio ed agli agenti all'atto dell'esonero; e se sia nei suoi intendimenti che le suddette determinate somme debbano corrispondersi a tutte le famiglie degli agenti morti in attività di servizio ed a tutti gli agenti esonerati dopo il giugno 1905 »;

Cutrufelli, al presidente del Consiglio ed al ministro dei lavori pubblici, « sulla costruzione degli edifici in Messina ».

COLAJANNI. Chiedo di parlare sull'ordine del giorno.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

COLAJANNI. Prego l'onorevole presidente del Consiglio e l'onorevole ministro degli affari esteri di farmi conoscere se e quando intendano rispondere alle interpellanze sulla politica estera, presentate da

me e dall'onorevole Eugenio Chiesa, perchè credo che, nel momento attuale, quando in tutti i Parlamenti di Europa, e specialmente in quello più interessato, cioè nelle Delegazioni austriache ed ungheresi, si discutono questi gravi problemi, sia utile ed anche decoroso per il nostro Parlamento, che si faccia sentire qui dentro una voce qualsiasi su questo argomento e che si sappia quali sono gli intendimenti del Governo, naturalmente nella misura nella quale esso ce li può far conoscere. Se Bethmann-Hollweg ha parlato, se Poincaré continuamente si fa sentire...

Alcune voci. Anche troppo! (*Si ride*).

COLAJANNI. ...se Grey parla alla sua volta, se il ministro austriaco Berchtold, che è il più interessato, s'occupa della questione, non so perchè nel Parlamento italiano questa discussione non si possa sollevare.

Prego pertanto l'onorevole presidente del Consiglio di voler consentire che nel lunedì più prossimo che sia possibile fissare, si svolgano queste interpellanze.

GIOLITTI, *presidente del Consiglio, ministro dell'interno.* Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GIOLITTI, *presidente del Consiglio, ministro dell'interno.* L'onorevole Colajanni è troppo pratico, per non rendersi ragione che, in materia di politica estera, vi sono momenti in cui è bene parlare; ma ve ne sono anche altri in cui è opportuno sospendere ogni discussione.

Ora, in questo momento egli sa perfettamente (e l'accenna nella sua interpellanza) che sono in corso nei Balcani avvenimenti, dei quali egli, in qualche modo, vorrebbe che io prevedessi le conseguenze.

Io invece credo che una previsione di conseguenze si possa avere soltanto quando questi avvenimenti si siano determinati in modo più chiaro di quello che non sia in questo momento, e l'onorevole Colajanni comprende che il fare una profezia avventata da questi banchi può avere conseguenze molto diverse da quelle che sono nei suoi come nei miei desiderî. Egli comprende che, per parte nostra (e qui parlo anche a nome del mio collega degli esteri), sarebbe assai più comodo, diciamo così, associare alla responsabilità del Governo quella del Parlamento: perchè un voto del Parlamento coprirebbe la responsabilità del Governo. Ma il Parlamento dovrebbe emettere un voto senza conoscere a fondo i fatti che possono determinare una piuttosto che un'altra via

in avvenimenti così importanti. Ed io non sarei in grado, come l'onorevole Colajanni comprende, di prevedere e di esporre al Parlamento tutte le circostanze, tutte le tendenze, che nei vari Stati d'Europa possono determinare una corrente d'avvenimenti, anzi che un'altra.

Assicuro l'onorevole Colajanni che non è nelle intenzioni del mio collega, nè nelle mie, nè, in genere, in quelle del Governo, d'assumere responsabilità al di là di quello che sia strettamente necessario; ma, in questo momento, se il Governo non assumesse sopra di sé la responsabilità della condotta della politica estera, mancherebbe al suo dovere.

A me non parrà vero che giunga presto il giorno in cui possa esporre al Parlamento non solo ciò che ha fatto il Governo, ma anche ciò che può prevedere legittimamente, con argomenti sicuri, per l'avvenire; ma, in questo momento, pregherei l'onorevole Colajanni di sospendere questa discussione; perchè, ripeto, non potrei dare al Parlamento tutti gli elementi che occorrono per un giudizio; ed un voto del Parlamento, senza avere a base sicura la conoscenza completa dei fatti, addosserebbe al Parlamento stesso una responsabilità che non è giusto far cadere sopra chi non ha potuto giudicare con la piena conoscenza delle cose.

Per queste considerazioni pregherei l'onorevole Colajanni di attendere; e per parte mia, quando non vi sia pericolo alcuno, non avrò alcuna difficoltà che la discussione si faccia.

PRESIDENTE. Però l'onorevole Colajanni non aveva chiesto di stabilire per lunedì prossimo lo svolgimento di queste interpellanze.

GIOLITTI, *presidente del Consiglio, ministro dell'interno.* Lo riconosco.

COLAJANNI. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

COLAJANNI. L'onorevole presidente del Consiglio ha dato una risposta che già prevedevamo, perchè forse in via privata a taluno di coloro che avevano presentato interpellanze sull'argomento, credo all'onorevole Barzilai, aveva manifestato eguale intendimento. L'onorevole presidente del Consiglio comprenderà, però, che io non posso dichiararmi soddisfatto della sua risposta, inquantochè rimane una condizione di eccezione quella del Parlamento italiano, nel quale non si possono discutere tutti gli avvenimenti della politica estera contemporanea.

In questi giorni, quasi come preparazione alla discussione, io ho voluto leggere quello che è stato consentito di dire ai deputati austriaci, ai deputati ungheresi, ai giovani czechi, agli slavi, ai pangermanisti, ai cattolici sociali, a deputati di tutte le gradazioni nel Parlamento austro-ungarico, e tutti sappiamo come in quel Parlamento siano stati trattati dei problemi vitali, vitalissimi, più vitali che per l'Italia. (*Commenti*).

Credo che l'onorevole presidente del Consiglio riconoscerà che l'Austria è più impegnata di noi; noi potremmo esservi impegnati come ripercussione, come conseguenza di quei trattati che ignoriamo. (*Mormorio — Commenti*).

Ora l'onorevole presidente del Consiglio dice che verrà a trattare la questione quando potrà dare dei dati e annunciare dei fatti precisi, ma egli verrà allora a dare una delle solite risposte, con cui, a fatti compiuti, si invocherà il patriottismo, il sentimento nazionale, si faranno tutte le invocazioni possibili ed immaginabili, ed a noi non resterà che sanzionare i fatti compiuti o una critica sterile e vana; mentre sarebbe necessario che l'onorevole presidente del Consiglio udisse la voce del Paese, la quale, mi piace di constatarlo, per la prima volta trova un certo consenso in tutti i campi.

Infatti i dubbi sulla situazione attuale nei riguardi della politica estera vengono espressi forse in una forma più recisa da giornali conservatori che hanno sempre avuto per lei, onorevole presidente del Consiglio, dell'ammirazione e che lo hanno seguito sempre ciecamente; ebbene questi giornali oggi sono pieni di riserve ed invocano questa discussione, se non nella forma aperta con cui la invoco io, come è mio costume, ma certamente in modo che non può cadere equivoco su quello che è il desiderio comune.

Io non mi permetterò di provocare un voto della Camera, perchè non amo i voti sterili.

La soddisfazione di dire che sono rimasto con cinque, sei, venti deputati, che mi hanno secondato non mi lusinga. E non dico questo perchè io abbia paura di restare solo: l'onorevole presidente del Consiglio sa bene che disgraziatamente su questi banchi quando c'era un'estrema sinistra, che ora forse devo cercare, (*Si ride*) lamentavamo sovente questo.

Io non voglio provocare un voto, perchè i voti inutili non li ho mai provocati, e

spero che l'onorevole presidente del Consiglio mi renderà questa giustizia. Però nell'interesse del Governo ed in nome della dignità del Parlamento e degli interessi supremi del paese, prego nuovamente l'onorevole presidente del Consiglio di consentire alla nostra domanda: egli può fare affidamento, ne sono sicuro, sulla prudenza degli oratori. Forse io posso essere ritenuto uno dei più scapigliati... (*Si ride*) ma l'onorevole presidente del Consiglio sa che, precisamente in tema di politica estera, qualche volta ho fatto, per così dire, da bilancino, ed ho avuto le lodi e l'approvazione sua.

Quindi non credo che potrà sospettare che si voglia venir qui a fare dei discorsi imprudenti; noi ne vogliamo fare di quelli, che possano veramente illuminare il paese. E questi discorsi, se sono fatti nel Parlamento, hanno un'eco, se invece sono fatti in un giornale, od in una rivista, hanno una importanza diversa e molto minore.

Dopo ciò, con la coscienza tranquilla per aver fatto il mio dovere invocando questa discussione, lascio al presidente del Consiglio, il quale, me lo permetta, non ha molto osservato i diritti del Parlamento, e tutta la storia della spedizione africana è là a dimostrarlo, lascio al presidente del Consiglio la responsabilità di continuare in quel metodo, che è riuscito alla soppressione reale e sostanziale del regime parlamentare. (*Commenti — Rumori*).

VENZI. È riuscito alla fortuna del paese!

COLAJANNI. E allora abolitelo pure il Parlamento, ma abbiate il coraggio di dirlo!

GIOLITTI, *presidente del Consiglio, ministro dell'interno*. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GIOLITTI, *presidente del Consiglio, ministro dell'interno*. Ella sa perfettamente, onorevole Colajanni, che non è stato mai mio sistema di cercare in qualunque modo di limitare i diritti del Parlamento e la libertà del suo giudizio sull'opera del Governo. Per la spedizione africana ho portato qui la proposta che il Parlamento dichiarasse quale era il fine che voleva raggiungere. Fu il Parlamento, che dichiarò che dovevamo continuare fino a che si fosse ottenuta la sovranità assoluta su quei territori, a cui miravamo. Quanto al mezzo di esecuzione, dovevo venir qui a domandare al Parlamento come si dovevano guidare le operazioni di guerra? (*Approvazioni*). Questo evidentemente no. Io ho la coscienza, onorevole Colajanni, di non aver mai cer-

cato in alcun modo di diminuire la forza del Parlamento, chè anzi, se ho avuto nella mia vita politica una forza, l'ho avuta esclusivamente in Parlamento. (*Vive approvazioni - Commenti*).

PRESIDENTE. Dunque l'ordine del giorno per la seduta di lunedì rimane stabilito come ho indicato.

MARANGONI. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Su che cosa?

MARANGONI. Per rivolgere un invito all'onorevole presidente del Consiglio.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

MARANGONI. L'altro giorno l'onorevole presidente del Consiglio, rispondendo ad una domanda dell'onorevole Treves, dichiarava di scarsa importanza le interpellanze intorno all'arresto di Gustavo Hervé.

PRESIDENTE. Non vi sono queste interpellanze fra le richieste di svolgimento.

MARANGONI. Sì, ve n'è una dei deputati Treves e Campanozzi, e vi è anche una interrogazione mia.

PRESIDENTE. Ma quella interpellanza non è sua!... Non capisco quindi come ella c'entri...

MARANGONI. Mi lasci parlare e vedrà che c'entro benissimo. Oggi sono stati messi all'ordine del giorno parecchi argomenti, che io credo di assai minore importanza, perchè l'interpellanza sul trattamento, fatto ad uno straniero, che tutti conosciamo, è d'importanza per lo meno uguale a quella d'una stazione di una qualsiasi Rocca Canuccia, già fra quelle presentate ed accettate.

PRESIDENTE. Questo lo dica ai suoi colleghi, che l'hanno presentata! (*Si ride*).

MARANGONI. Io chiedo al presidente del Consiglio se intenda di accettare, almeno per uguaglianza di importanza, anche l'interpellanza e le interrogazioni sul caso Hervé.

GIOLITTI, *presidente del Consiglio, ministro dell'interno*. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GIOLITTI, *presidente del Consiglio, ministro dell'interno*. L'altro giorno fu proposto di fare passare le interpellanze su questa questione innanzi a tutte le altre. Io osservai che non era una questione che avesse un'importanza così eccezionale da giustificare la violazione di un diritto comune a tutti i deputati.

Quello che ho detto l'altro giorno ripeto ora; tanto le interpellanze quanto le interrogazioni verranno al loro turno. Io non ho nessuna intenzione...

MARANGONI. Le interpellanze non hanno turno.

PRESIDENTE. Seguono il turno di presentazione, volta per volta che se ne richiede lo svolgimento.

GIOLITTI, *presidente del Consiglio, ministro dell'interno*. Hanno turno, onorevole Marangoni. L'ordine del giorno contiene sempre una serie d'interpellanze stampate nell'ordine in cui sono state presentate; ciascun deputato ha il diritto di chiedere che la sua interpellanza, se è stata presentata prima, sia svolta prima di quelle che sono state presentate dopo.

Io quindi non voglio in alcuna maniera evitare di rispondere. Ella comprenderà, onorevole Marangoni, che non è mica perchè io tema che la Camera voti contro il Governo sulla questione Hervé che io dico questo... (*ilarità*).

MARANGONI. La Camera anzi apprenderà pienamente la vostra condotta. (*Si ride*).

GIOLITTI, *presidente del Consiglio, ministro dell'interno*. ...Nè l'onorevole Marangoni può avere alcun dubbio sul genere di risposta che riceverà!... (*Viva ilarità*).

Per conseguenza, io confermo quello che ho detto l'altro ieri: le interrogazioni e l'interpellanza sono state accettate, e quando verrà il loro turno, il Governo risponderà.

MARANGONI. Ma altre interpellanze sono passate avanti.

Voci. No, no.

GIOLITTI, *presidente del Consiglio, ministro dell'interno*. Ma no!

PRESIDENTE. Onorevole presidente del Consiglio, permetta che su questo punto risponda io all'onorevole Marangoni; perchè è una questione che riguarda più direttamente il Presidente. Ora non è affatto vero quello che l'onorevole Marangoni afferma. Ogni giorno, in fine di seduta, quando il segretario ha dato lettura delle interpellanze, che sono state presentate, io avverto che esse saranno iscritte nell'ordine del giorno e svolte al loro turno, sempre che i ministri interessati non vi si oppongano, entro il termine regolamentare; e tutte sono iscritte secondo il turno di presentazione. Al sabato poi gli onorevoli deputati che desiderano svolgere, nella seduta del lunedì successivo, le loro interpellanze, ne danno avviso all'Ufficio della Presidenza, il quale le iscrive, sempre seguendo l'ordine di presentazione.

Si capisce dunque come l'interpellanza dell'onorevole Treves non possa venire inserita nell'ordine del giorno per essere svolta, fino a che non ne sia fatta regolarmente richiesta; e non possa essere svolta fino a che vi siano richieste di svolgimento per interpellanze state presentate prima della sua. Ma non c'è mai stato nessuno che sia passato innanzi agli altri...

MARANGONI. Ma se il ministro dice che non è comodo, l'interpellanza non si svolge, e così si va all'infinito.

Voci. Ma non è questo!.. Non ha capito.

PRESIDENTE. Procediamo oltre.

Per lunedì, dunque, l'ordine del giorno è stabilito. Per la seduta di martedì propongo alla Camera di inscrivere nell'ordine del giorno, subito dopo le interrogazioni, la discussione del trattato di Losanna, interrompendo quella del disegno di legge « Modificazioni dell'ordinamento giudiziario »,

che sarà ripresa subito dopo. Per tutto il resto l'ordine del giorno rimarrà immutato.

Non essendovi osservazioni in contrario, così rimarrà stabilito.

(Così rimane stabilito).

La seduta è tolta alle 19.10.

Ordine del giorno per la seduta di lunedì.

Alle ore 14:

1. Interrogazioni.
2. Svolgimento d'interpellanze.

PROF. EMILIO PIOVANELLI

Capo dell'Ufficio di Redazione e Stampa

Roma, 1912 — Tip. della Camera dei Deputati.

